



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 397

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 11 febbraio 2025

INDICE

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 7) Pag. 5

Commissioni riunite

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) e Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani:

Uffici di Presidenza (Riunione n. 1) Pag. 6

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

Plenaria (antimeridiana) Pag. 7

Plenaria (notturna) » 12

2^a - Giustizia:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 161) » 18

Plenaria » 18

3^a - Affari esteri e difesa:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 83) » 29

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 84) » 29

Plenaria » 30

4^a - Politiche dell'Unione europea:

Plenaria ()*

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 4^a (Politiche dell'Unione europea) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 397° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari dell'11 febbraio 2025.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI-CI-IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

5 ^a - Programmazione economica, bilancio:		
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	Pag.	41
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	48
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	50
7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Plenaria</i>	»	54
8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 87)</i>	»	153
<i>Plenaria</i>	»	153
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e pro- duzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 140)</i>	»	160
<i>Plenaria</i>	»	160
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	167

Commissioni e comitati bicamerali di indirizzo, controllo, vigilanza e consultivi

Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione del- l'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Eu- ropol, di controllo e vigilanza in materia di immigra- zione:		
<i>Plenaria</i>	Pag.	202
Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adole- scenza:		
<i>Plenaria</i>	»	204
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repub- blica:		
<i>Plenaria</i>	»	206

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Comitato VIII. Infiltrazione e condizionamento ma- fioso negli appalti e nei contratti pubblici</i>	Pag.	207

Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2:

Plenaria *Pag.* 208

ERRATA CORRIGE *Pag.* 213

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

Martedì 11 febbraio 2025

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 7

Presidenza del Presidente
FRANCESCHINI

Orario: dalle ore 13 alle ore 13,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

**COMMISSIONI 10^a e Commissione straordinaria diritti
umani RIUNITE**

**10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)
Commissione straordinaria per la tutela e
la promozione dei diritti umani**

Martedì 11 febbraio 2025

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 1

*Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
ZAFFINI*

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,55

*AUDIZIONE DEL PROFESSOR AMERICO CICCHETTI, GIÀ DIRETTORE GENERALE
DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA DEL MINISTERO DELLA SALUTE, SUL
PIANO DI POTENZIAMENTO DELLE CURE PALLIATIVE*

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Martedì 11 febbraio 2025

Plenaria

280^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

La seduta inizia alle ore 12,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1351) Disposizioni di aggiornamento della delega di cui alla legge 5 marzo 2024, n. 21
(Parere alla 6^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti approvati, riferiti al disegno di legge in titolo, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere in parte non ostativo con osservazione e in parte non ostativo, pubblicato in allegato.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1352) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022
(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1358) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1374) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1337) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se ci siano le condizioni per procedere con l'esame del provvedimento, iniziando a votare le proposte emendative.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO, nel rimarcare come il Governo sia già pronto a formulare i suoi pareri sulle proposte emendative presentate, informa tuttavia come il ministro Ciriani sia tuttora impegnato in ulteriori interlocuzioni per i necessari approfondimenti correlati all'emendamento 3.0.1000.

Il PRESIDENTE rimarca come la questione appaia preliminare all'inizio dei lavori sulle proposte emendative.

I senatori GIORGIS (*PD-IDP*) e MAGNI (*Misto-AVS*), nel convenire con il Presidente, sottolineano come, in assenza di una complessiva conoscibilità dei pareri del Governo sulle proposte emendative, non sussistano le condizioni per procedere con le votazioni.

Il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 12,20, riprende alle ore 12,55.

Il PRESIDENTE informa come le interlocuzioni del ministro Ciriani siano ancora in corso. Propone dunque di chiudere la seduta antimeridiana e di rinviare l'inizio dell'esame delle proposte emendative alla seduta già convocata alle ore 14.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1351**

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sull'emendamento 1.1000 (testo 3) parere non ostativo, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di sopprimere la parola: «eventuale», con riferimento alla competenza funzionale del TAR Lombardia sede di Milano, prevista al comma 1, lettera *b*), capoverso « Art. 19-*bis.* », comma 1, lettera *e*);

– parere non ostativo sui restanti emendamenti.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1374**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

– i presupposti di straordinaria necessità ed urgenza sono individuati nell'esigenza di: favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità; promuovere la cultura come strumento di dialogo e di integrazione; promuovere la lettura; rafforzare la rete delle biblioteche; tutelare le librerie di prossimità e quelle storiche come strumenti di socialità e di educazione intellettuale e civica; ampliare l'offerta culturale dei quotidiani a diffusione cartacea; sostenere le Istituzioni culturali; celebrare il venticinquesimo anniversario della Convenzione europea del paesaggio; prevedere specifiche misure di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, per l'impignorabilità dei relativi fondi, nonché in materia di formazione; semplificare gli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo; introdurre specifiche misure in materia di « Bonus cultura 18app », « Carta della cultura Giovani » e « Carta del merito », nonché in materia di personale del Ministero della cultura;

– per quanto attiene al riparto di competenze legislative, le disposizioni del decreto-legge sono prevalentemente riconducibili alla competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali (articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione) e di ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione), nonché alla competenza concorrente in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (articolo 117, terzo comma, della Costituzione),

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Plenaria**281^a Seduta (notturna)***Presidenza del Presidente*
BALBONI

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

La seduta inizia alle ore 21,20.

IN SEDE REFERENTE

(1337) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 7.96 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno n. G/1337/17/1, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/1337/16/1 (già em.to 3.166) è riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato.

Successivamente, in esito a una interlocuzione informale tra i Gruppi, invita a relatori a ritirare l'emendamento 3.0.1000, trattandosi di questione controversa. Tuttavia, dal momento che sul medesimo argomento insistono anche alcuni emendamenti d'iniziativa parlamentare, il Governo potrebbe proporre una riformulazione, in modo da recepire gli aspetti più significativi dell'emendamento dei relatori, tenuto conto delle osservazioni, che ritiene condivisibili, formulate dalle opposizioni durante l'incontro informale tenutosi con i vertici dell'Agenzia delle entrate.

Il relatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) si dichiara disponibile a ritirare l'emendamento purché il Governo si impegni nel senso indicato dal Presidente.

Il ministro CIRIANI fornisce rassicurazioni in tal senso.

L'emendamento 3.0.1000 è quindi ritirato.

Conseguentemente, i relativi subemendamenti decadono.

Dopo un breve dibattito sull'organizzazione dei lavori, PRESIDENTE propone di anticipare la seduta già convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 12 febbraio, alle ore 8,30, con l'auspicio di concludere le votazioni degli emendamenti entro la giornata di domani.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DI SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana già convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 12 febbraio, è anticipata alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 21,35.

**ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1337**

(al testo del decreto-legge)

G/1337/16/1 (testo 2) (già em. 3.166)

MINASI, TOSATO, SPELGATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, Atto Senato 1337,

premessò che:

l'articolo 3 contiene disposizioni di proroga di termini in materia economica e finanziaria;

premessò altresì che:

l'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, istituisce, per l'anno 2024, un credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti (acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di beni strumentali quali macchinari, impianti e attrezzature varie; acquisto terreni; acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti) destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise;

il comma 3 disciplina i settori economici esclusi dall'agevolazione, escludendone altresì le imprese in stato di liquidazione, scioglimento o difficoltà, mentre il comma 4 del medesimo articolo circoscrive l'agevolazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, nel limite massimo per ciascun progetto di investimento di 100 milioni di euro. L'agevolazione è altresì condizionata all'entrata in funzione dei beni oggetto della stessa entro il secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto, nonché alla loro permanenza e funzionalità presso la struttura produttiva che ha avuto accesso all'agevolazione. Il credito d'imposta è soggetto all'ulteriore condizione del mantenimento dell'attività nelle aree d'impianto ubicate nelle zone assistite da parte delle imprese beneficiare per almeno cinque anni dopo il completamento dell'in-

vestimento, nonché al limite di spesa complessivo determinato al comma 6 del medesimo articolo 16;

non si ravvisano, in norma primaria, ulteriori condizionalità strettamente connesse alla tipologia o al momento della realizzazione dell'investimento agevolabile;

il decreto ministeriale 17 maggio 2024, recante le modalità di accesso al credito d'imposta per investimenti nella ZES unica, nonché i criteri e modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli, definisce oggetto e soggetti beneficiari del credito, confermando il perimetro già tracciato dalla norma primaria. L'articolo 3, nella determinazione degli investimenti ammissibili, conferma la finestra temporale del 1° gennaio – 15 novembre 2024, escludendo i beni autonomamente destinati alla vendita, quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita, nonché i materiali di consumo. Sono altresì esclusi i beni oggetto di acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali sussistano rapporti di controllo o di collegamento, così come i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro. Con particolare riferimento alla determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati, il comma 4 dell'articolo 3, richiama gli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del TUIR, e dunque, per il caso delle spese di acquisto di beni mobili, alla data di consegna. L'articolo 5 del medesimo decreto ministeriale disciplina la procedura di accesso al credito d'imposta, attraverso l'invio, da parte dei soggetti interessati, di una comunicazione all'Agenzia delle entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, che indichi le spese sostenute dal 1° gennaio e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024. Con l'articolo 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, è stato poi previsto l'onere, per i soggetti interessati, di inviare comunicazione integrativa dal 18 novembre al 2 dicembre 2024, attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti da agevolare, anche ulteriori o di importo superiore rispetto a quanto dichiarato nella « comunicazione originaria » (modifica introdotta con decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155);

i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello di comunicazione (ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del decreto ministeriale 17 maggio 2024, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 113 del 2024), dell'11.06.2024 (relativamente alla comunicazione originaria) e del 09.09.2024 (relativamente alla comunicazione integrativa), contengono, nella sezione dedicata alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, fra l'altro, la dichiarazione che gli investimenti per i quali l'impresa intende fruire del credito d'imposta non sono stati oggetto dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 (lettera h)), pur essendo, tale condizione, non desumibile da alcuna delle norme primarie sottese al provvedimento, e che appare non priva di criticità, in

particolare derivanti dal passaggio dal regime del credito d'imposta ZES al regime del credito d'imposta ZES unica;

il credito d'imposta ZES unica così disciplinato ha infatti sostituito, di fatto e di diritto, l'impianto agevolativo da ultimo disciplinato dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. In particolare, l'articolo 22 del decreto-legge n. 124 del 2023, ha soppresso, a decorrere del 1° gennaio 2024, il sistema dei crediti d'imposta riconosciuti agli investimenti effettuati nelle Zone Economiche Speciali, introdotto dell'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successivamente modificato e integrato con diversi interventi normativi. Il modello dichiarativo relativo alla richiesta di accesso ai predetti crediti d'imposta conteneva, anch'esso, nella sezione dedicata alla dichiarazione sostitutiva unica, l'esclusione dal beneficio degli investimenti per i quali l'impresa avesse assunto impegni giuridicamente vincolanti prima dell'entrata in vigore della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

se però la *ratio* dell'individuazione del *dies a quo* è facilmente comprensibile per le agevolazioni ora soppresse, e cioè escludere dall'agevolazione gli investimenti già programmati in assenza di qualsivoglia strumento fiscale incentivante, la stessa esclusione, riferita agli investimenti per i quali siano stati assunti impegni giuridicamente vincolanti precedentemente all'introduzione del credito d'imposta ZES unica, ha come unico effetto quello di escludere sia dal vecchio regime agevolativo, in quanto soppresso, sia dal nuovo regime agevolativo, che al primo si sostituisce, pare, con soluzione di continuità, tutti quegli investimenti che siano stati pianificati, programmati, avviati, alla luce del vecchio quadro normativo, attraverso l'assunzione di impegni all'acquisto, ma che si siano realizzati, attraverso la consegna del bene oggetto dell'investimento, nel 2024;

considerato che:

l'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al fine di garantire continuità alle misure agevolative, proroga, anche per l'anno 2025, il credito d'imposta di cui al citato articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023, al tal fine stanziando 2.200 milioni di euro per il medesimo 2025,

impegna il Governo

a stanziare le risorse necessarie a garantire la continuità delle misure agevolative, con particolare riferimento agli investimenti effettuati per lo sviluppo del porto di Gioia Tauro (RC).

G/1337/17/1 (già em. 7.96)

SPINELLI, NOCCO, SIGISMONDI, DE PRIAMO, FREGOLENT

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni in materia di termini normativi (AS 1337),

premessi che:

il decreto correttivo del codice dei contratti pubblici ha previsto una modifica del sistema di funzionamento dell'istituto della revisione prezzi. In particolare, se in precedenza per tutti gli appalti pubblici (di lavori, servizi e forniture) era prevista una soglia identica per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi (ovvero una variazione del costo superiore al 5 per cento) e della misura del riconoscimento (ovvero l'80 per cento della variazione stessa), il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 ha previsto una differenziazione tra contratti di lavori, da un lato, e contratti di servizi e forniture, dall'altro, con una irragionevole penalizzazione di questi ultimi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di uniformare le soglie di attivazione e le percentuali di riconoscimento delle variazioni di costo degli appalti di servizi e forniture a quelle previste per gli appalti di lavori, in relazione agli appalti pubblici di servizi e forniture, la cui procedura di scelta del contraente sia stata avviata successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ed entro il 31 dicembre 2025.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Martedì 11 febbraio 2025

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 161

Presidenza del Vice Presidente
SISLER

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,30

AUDIZIONE DELL'AVVOCATO DAVID BACECCI, PRESIDENTE DELL'UNIONE DEGLI ORDINI FORENSI DEL LAZIO, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISSEGNO DI LEGGE N. 766 (PROCESSO TELEMATICO)

Plenaria

229^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
SISLER

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Salvatore Sciullo e il dottor Carmine Castaldo.

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per lo svolgimento delle procedure informative, è stata

richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-tv*, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che della seduta sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di misure cautelari alternative alla custodia cautelare in carcere, di misure alternative alla detenzione e di misure di prevenzione personali giurisdizionali e di sorveglianza speciale con particolare riguardo agli strumenti di controllo elettronico: audizioni dell'avvocato Salvatore Sciullo, vice presidente della Camera penale di Roma, e del dottor Carmine Castaldo, presidente della settima sezione penale del Tribunale di Roma

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 5 febbraio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta odierna saranno svolte le audizioni dell'avvocato Salvatore Sciullo, vice presidente della Camera penale di Roma, e del dottor Carmine Castaldo, presidente della settima sezione penale del Tribunale di Roma.

Interviene quindi l'avvocato SCIULLO, che svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, la senatrice CAMPIONE (*FdI*) e il PRESIDENTE, ai quali replica l'avvocato SCIULLO.

Il PRESIDENTE ringrazia l'avvocato Sciullo per il suo intervento.

Interviene quindi il dottor CASTALDO, che svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori Anna BILOTTI (*M5S*) e RASTRELLI (*FdI*), ai quali replica il dottor CASTALDO.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Castaldo per il suo intervento e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

IN SEDE CONSULTIVA

(1374) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore RAPANI (*FdI*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, che si compone di 13 articoli, ed introduce in generale misure volte a favorire e promuovere la cultura e la lettura.

Le disposizioni di competenza della Commissione giustizia riguardano profili limitati. In particolare, rileva l'articolo 9 che introduce misure in materia di impignorabilità dei fondi destinati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e, al comma 1, esclude dalla procedura di esecuzione forzata i fondi del Ministero della cultura destinati a un pubblico servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale in forza di una norma di legge o di un provvedimento amministrativo. Il comma 2 prevede, inoltre, che i titolari dei centri di responsabilità amministrativa individuano le somme destinate alla predetta finalità specificando il vincolo normativo o provvedimentale di destinazione, la necessità della spesa e il nesso diretto con le funzioni essenziali di tutela o di valorizzazione. Il comma 3 stabilisce che le procedure esecutive eventualmente intraprese su tali fondi non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere. Infine, al comma 4 si prevede che i citati provvedimenti sono trasmessi all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o di cassa contestualmente alla loro adozione e che il tesoriere rende immediatamente disponibili le somme in essi indicate dalla data della loro trasmissione.

Per i profili di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, propone l'espressione di un parere non ostativo.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) annuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo presentata dal relatore risulta approvata.

(1366) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5, recante misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico

(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), intervenendo in sostituzione del relatore Potenti, illustra i contenuti del decreto-legge, che si compone di 3 articoli. L'articolo 1 modifica la disciplina sulla valutazione del danno sanitario relativa agli stabilimenti riconosciuti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di interesse strategico nazionale, stabilimenti nell'ambito dei quali, per specifica disposizione legislativa, sono ricompresi quelli siderurgici dell'ex Gruppo Ilva. Le novelle di cui all'articolo 1 prevedono, con riferimento alla suddetta categoria di stabilimenti: l'aggiornamento con cadenza decennale del decreto ministeriale di definizione dei criteri metodologici per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario (rapporto di VDS) e, in fase di prima applicazione, l'aggiornamento, sempre con decreto, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge; una modalità di interrelazione tra il suddetto rapporto di VDS e la procedura di riesame dell'au-

torizzazione integrata ambientale (AIA), procedura nella quale occorre prendere in considerazione, per gli stabilimenti in oggetto, gli elementi di valutazione di carattere sanitario rilevanti del suddetto rapporto. L'introduzione di questa modalità di interrelazione viene posta al fine di recepire, con riferimento all'istituto specifico del rapporto di VDS la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 giugno 2024 (causa C 626/22). L'articolo 2, al comma 1, richiede che il gestore di uno stabilimento riconosciuto di interesse strategico nazionale fornisca, nell'ambito della procedura di riesame dell'AIA, il rapporto di VDS, relativo allo scenario emissivo connesso all'assetto impiantistico e produttivo, e prevede che, nelle more dell'emanazione del primo decreto ministeriale di aggiornamento dei suddetti criteri metodologici, il gestore predisponga, in luogo del rapporto di VDS, uno studio di valutazione di impatto sanitario (VIS). I commi da 2 a 4, disciplinano, con riferimento agli stabilimenti di interesse strategico nazionale e nelle more dell'aggiornamento dei criteri metodologici relativi al rapporto di valutazione del danno sanitario, la procedura di riesame AIA, integrata per la prima volta con la valutazione dell'impatto sanitario. L'articolo 3 reca la disciplina transitoria da applicare ai procedimenti di riesame AIA in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge e relativi agli stabilimenti riconosciuti di interesse strategico nazionale.

Per i profili di competenza non essendovi osservazioni da formulare propone l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo risulta approvata.

(1359) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA

(Parere alla 9^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) intervenendo in sostituzione del relatore Potenti, fa presente che il contenuto dell'emendamento 1.0.1000 è il medesimo del decreto-legge n. 5 del 30 gennaio 2025 (Atto Senato n. 1366 testé illustrato) e che il Governo propone di inserire nell'Atto Senato n. 1359 recante « Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA »; propone pertanto di ribadire il parere non ostativo già espresso sull'Atto Senato n. 1366.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo sull'emendamento 1.0.1000 risulta approvata.

(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024

(Parere alla 4^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazione)

Il relatore RASTRELLI (*FdI*) illustra gli ulteriori emendamenti del provvedimento in titolo. Ricorda che la Commissione giustizia il 5 novembre 2024 ha già espresso un parere favorevole sul testo del disegno di legge e il 10 dicembre 2024 un parere non ostativo con osservazione sugli emendamenti presentati.

Per le parti di competenza della Commissione giustizia si segnalano le seguenti proposte: il subemendamento 1.100/1, che introduce tra gli atti dell'Unione europea di cui all'allegato A dell'articolo 1 per cui è autorizzata la delega legislativa al Governo la direttiva (UE) 2024/1069 sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi (cd. direttiva SLAP); il subemendamento 1.100/2, che introduce tra gli atti dell'Unione europea di cui all'allegato A dell'articolo 1 per cui è autorizzata la delega legislativa al Governo la direttiva (UE) 2024/3101 relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni amministrative in caso di violazioni e la direttiva (UE) 2024/3099 relativa al controllo da parte dello Stato di approdo; l'emendamento 1.300 del Governo, che introduce tra gli atti dell'Unione europea di cui all'allegato A dell'articolo 1 per cui è autorizzata la delega legislativa al Governo le direttive (UE) 2024/1499 sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, 2024/1500 sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, 2024/1712 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica; l'emendamento 3.0.100 del relatore che introduce una delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1226 relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione (precedentemente inserita nel solo Allegato A) indicando specifici principi e criteri direttivi. Le cosiddette misure restrittive dell'unione sono le sanzioni internazionali utilizzate come strumento di politica estera anche da parte dell'Unione europea; per il recepimento della direttiva in questione l'emendamento prevede l'introduzione di sanzioni penali per le persone fisiche e sanzioni o misure penali o non penali per le persone giuridiche che commettano i reati di violazione delle misure restrittive o favoreggiamento indicati dalla direttiva medesima. Risulta di interesse della Commissione anche il subemendamento 3.0.100/1 che prevede la possibilità per la delega di individuare anche misure penali o non penali accessorie in caso di reati commessi da persone fisiche; l'emendamento 6.0.100 del relatore che introduce una delega al Governo per il recepimento delle direttive 2024/1785, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e alle discariche dei rifiuti indicando specifici principi e criteri direttivi. Di specifico interesse per le

competenze della Commissione giustizia risultano in particolare i criteri di delega indicati dalla lettera *f*) – relativi all’applicabilità delle disposizioni vigenti in materia di risarcimento e indennizzo in caso di violazioni autorizzative che abbiano determinato un danno sanitario – e della lettera *h*), che impone di prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall’articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, introducendo altresì strumenti deflattivi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere. Risultano di interesse della Commissione anche i subemendamenti 6.0.100/1 e 6.0.100/2 che incidono rispettivamente sulle lettere *f*) e *h*). Con riferimento alla lettera *h*), ricorda che l’articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge n. 234 del 2012 definisce i limiti delle sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi di recepimento delle direttive europee previste dalla legge di delegazione europea. Per le sanzioni penali si dispone, tra le altre cose, che queste possano essere previste nei limiti, rispettivamente, dell’ammenda fino a 150.000 euro e dell’arresto, fino a tre anni, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi, prosegue la disposizione, sono previste la pena dell’ammenda alternativa all’arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l’interesse protetto; la pena dell’arresto congiunta a quella dell’ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Il principio direttivo in commento consente quindi di derogare anche a tali limiti senza introdurre però di nuovi. In proposito, ricorda che la giurisprudenza costituzionale ha rilevato che il legislatore delegante, in ambito penale, deve adottare principi e criteri direttivi « configurati in modo assai preciso, sia definendo la specie e l’entità massima delle pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti ». In questo ambito, infatti, il controllo sul rispetto di tali criteri e principi direttivi è « anche strumento di garanzia della riserva di legge e del rispetto del principio di stretta legalità, spettando al Parlamento l’individuazione dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili »; emendamento 6.0.200 del relatore che introduce una delega al Governo per il per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1244 relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali indicando specifici principi e criteri direttivi. Di specifico interesse per le competenze della Commissione giustizia risultano in particolare i criteri di delega indicati dalla lettera *f*) – che impone di prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate rispetto alla gravità della violazione degli obblighi stabiliti dal regolamento, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall’articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, introducendo altresì strumenti deflattivi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere – e dalla lettera *g*) che prevede l’assegnazione alle autorità competenti dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie. Con riferimento alla lettera *f*), richiama quanto già indicato in relazione alla let-

tera *h*) dell'emendamento 6.0.100; l'emendamento 7.100 del relatore che reca puntuali modifiche all'articolo 7 del disegno di legge, il quale delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543, relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione delle prove elettroniche nei procedimenti penali; risulta di interesse della Commissione anche il subemendamento 7.100/1, diretto a sopprimere il comma 3 della proposta di modifica; l'emendamento 10.0.100 del Governo, che introduce sette distinte deleghe, con ciascuna con specifici criteri e principi direttivi, al Governo per l'adeguamento o il recepimento dei seguenti atti normativi europei in materia di mercati e intermediari finanziari: il regolamento (UE) 2024/2809 per rendere di mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali; la direttiva (UE) 2024/2810 sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un sistema multilaterale di negoziazione, per l'adeguamento della normativa nazionale; la direttiva (UE) 2024/2811 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le imprese e per facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali; la direttiva (UE) 2024/2994 relativa al trattamento del rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti delle controparti centrali e del rischio di controparte per le operazioni con strumenti derivati compensate a livello centrale e il regolamento (UE) 2024/2987 per quanto concerne le misure volte ad attenuare le esposizioni eccessive nei confronti di controparti centrali di paesi terzi e a migliorare l'efficienza dei mercati della compensazione dell'Unione; la direttiva (UE) 2024/790 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e il regolamento (UE) 2024/791 in materia di miglioramento della trasparenza dei dati, eliminazione degli ostacoli all'emergere di sistemi consolidati di pubblicazione, ottimizzazione degli obblighi di negoziazione e divieto di ricevere pagamenti per il flusso degli ordini; la direttiva (UE) 2024/927 in materia di accordi di delega, gestione del rischio di liquidità, segnalazioni a fini di vigilanza, fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi; la direttiva (UE) 2025/2 per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo. Per quanto di interesse della Commissione, rilevano in particolare le disposizioni che tra i principi e criteri direttivi individuano, per ciascuna delega, le autorità (Consob, Banca d'Italia, IVASS o COVIP) titolari dei poteri di vigilanza, indagine e applicazione delle sanzioni amministrative.

Con riferimento agli emendamenti 6.0.100 e 6.0.200 propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo osservando che in relazione rispettivamente alle lettere *h*) dell'emendamento 6.0.100 ed *f*) dell'emendamento 6.0.200, che tra i criteri di delega inseriscono la previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate rispetto alla gravità della violazione degli obblighi stabiliti dal regolamento, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge 24 dicembre 2012, n. 234,

e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, valuti la Commissione di merito l'opportunità di un approfondimento del criterio di delega in esame alla luce della giurisprudenza costituzionale che impone al legislatore delegante, in ambito penale, di adottare principi e criteri direttivi configurati in modo preciso, sia definendo la specie e l'entità massima delle pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti.

Rileva, al riguardo, che la medesima osservazione sia riferita anche all'articolo 5, comma 1, lettera *a*).

Propone infine un parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti trasmessi.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) dichiara di condividere pienamente l'osservazione avanzata nella proposta di parere del relatore.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo con osservazione, pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna, è approvata.

(1184) Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° ottobre 2024.

Il presidente SISLER, in qualità di relatore, ricorda di aver illustrato i profili di competenza del disegno di legge e che nella successiva seduta del 1° ottobre sono intervenuti i senatori Zanettin e Bazoli. Informa inoltre che la Commissione affari costituzionali ha concluso le audizioni informali sul disegno di legge che possono essere utili ai senatori ai fini della prossima espressione del parere.

Poiché non vi sono ulteriori interventi rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(766) Ada LOPREIATO. – Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di processo civile telematico

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 9 aprile 2024.

Il PRESIDENTE ricorda che con l'audizione svolta oggi in Ufficio di Presidenza si è concluso il ciclo di audizioni sul provvedimento. Chiede se vi sono interventi in discussione generale.

La senatrice STEFANI chiede di poter fare il punto sulle audizioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1044) Ilaria CUCCHI. – Norme in materia di autopsia obbligatoria in caso di morte avvenuta in carcere e introduzione di un presidio di consulenza legale obbligatoria nelle strutture detentive

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 17 dicembre 2024.

Il PRESIDENTE ricorda che è stato audito in Ufficio di Presidenza allargato il professor Vittorio Fineschi e che resta ancora da svolgere un'audizione. Chiede pertanto se si voglia attendere la conclusione del ciclo di audizione oppure se vi siano già interventi in discussione generale.

La Commissione conviene sull'opportunità di completare il ciclo delle audizioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(901) Erika STEFANI e Daniela TERNULLO. – Norme in tema di conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 21 gennaio scorso, il relatore Rastrelli ha fatto presente che, avendo la prima relazione annuale dell'Osservatorio sull'equo compenso un contenuto prevalentemente interlocutorio, appare opportuno effettuare ulteriori approfondimenti. Chiede pertanto l'indicazione dei Gruppi su come procedere.

Il relatore, senatore RASTRELLI (*FdI*), ribadisce l'opportunità di un rinvio dell'esame del provvedimento al fine di consolidare una riflessione circa l'opportunità di una estensione ulteriore di una normativa come quella sull'equo compenso entrata in vigore nel 2023.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), prima firmataria del disegno di legge, rileva come la proposta nasca a seguito di alcune riflessioni operate all'interno dell'avvocatura, con particolare riguardo alla possibi-

lità, anche per i professionisti che non abbiano clienti « forti » come pubbliche amministrazioni e grandi imprese, di ottenere un equo compenso rispetto alle loro prestazioni professionali. Peraltro, aggiunge, quella contenuta nel disegno e di legge in esame non è l'unica posizione possibile in quanto anche il disegno di legge n. 978, riguardante modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito, potrebbe rappresentare una soluzione per assicurare ai professionisti la pienezza della tutela rispetto al compenso per le prestazioni professionali svolte.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) rileva incidentalmente come già oggi gli avvocati predispongano una dichiarazione, da inviare al rispettivo Consiglio dell'ordine, circa le prestazioni professionali svolte e la congruità del compenso.

Il relatore RASTRELLI (*FdI*) ritiene opportuna un'ulteriore riflessione sul punto in quanto l'intervento normativo di cui alla legge n. 49 del 2003 sull'equo compenso aveva precise finalità di protezione che rischiano di essere snaturate da una estensione indiscriminata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(954) SALLEMI e altri. – Modifiche all'articolo 568 del codice di procedura civile, in materia di determinazione del valore dell'immobile espropriato

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 marzo 2024.

Il PRESIDENTE ricorda che si è concluso il ciclo delle audizioni informali sul provvedimento in esame. Chiede pertanto se vi siano interventi in discussione generale.

La Commissione conviene sull'opportunità di un rinvio dell'esame al fine di fare il punto sulla documentazione depositata dagli auditi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI
ULTERIORI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO
DI LEGGE N. 1258**

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti al provvedimento in titolo, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo con la seguente osservazione riferita agli emendamenti 6.0.100 e 6.0.200:

– in relazione rispettivamente alle lettere *h*) dell'emendamento 6.0.100 ed *f*) dell'emendamento 6.0.200, che tra i criteri di delega inseriscono la previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate rispetto alla gravità della violazione degli obblighi stabiliti dal regolamento, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, valuti la Commissione di merito l'opportunità di un approfondimento del criterio di delega in esame alla luce della giurisprudenza costituzionale che impone al legislatore delegante, in ambito penale, di adottare principi e criteri direttivi configurati in modo preciso, sia definendo la specie e l'entità massima delle pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti.

La medesima osservazione si intende riferita anche all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), del disegno di legge.

Sui restanti emendamenti e subemendamenti trasmessi il parere è di nulla osta.

3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e difesa)

Martedì 11 febbraio 2025

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 83

Presidenza del Vice Presidente
MENIA

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO DI DIREZIONE STRATEGICA DEL POLO NAZIONALE DELLA DIMENSIONE SUBACQUEA, AMMIRAGLIO DI SQUADRA GIUSEPPE BERUTTI BERGOTTO, SUL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PLURIENNALE PER LA DIFESA, PER IL TRIENNIO 2024-2026 (DOC. CCXII, N. 2)

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 84

Presidenza del Vice Presidente
MENIA

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,55

AUDIZIONE DEL DELEGATO AL PROGRAMMA PER L'INDUSTRIA EUROPEA PER LA DIFESA (EDIP) DI LEONARDO S.p.A., CRISTINA LEONE, SUGLI ATTI COMUNI-TARI JOIN(2024) 10 DEFINITIVO (NUOVA STRATEGIA INDUSTRIALE EUROPEA PER IL SETTORE DELLA DIFESA) E COM(2024) 150 DEFINITIVO (PROGRAMMA PER L'INDUSTRIA EUROPEA DELLA DIFESA (EDIP))

Plenaria**118^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente
MENIA

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(1320) *Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate nonché delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 dicembre 2024.

Il presidente MENIA informa che sono pervenuti i pareri non ostativi delle Commissioni affari costituzionali e bilancio. Propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti a martedì 18 febbraio, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1352) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022*

(Esame e rinvio)

Il relatore MARTON (M5S) illustra il disegno di legge, di iniziativa governativa, recante la ratifica dell'Accordo del maggio 2022 tra l'Italia e il Giappone in materia di vacanza-lavoro, precisando che esso si inserisce nel quadro di un progressivo rafforzamento delle relazioni bilaterali tra Italia e Giappone, mirando a promuovere la mutua conoscenza fra i due popoli e facilitando, per i cittadini di età compresa tra i 18 ed i 30 anni di entrambi i Paesi, l'acquisizione di una migliore comprensione della cultura, della società e delle lingue dell'altra Parte attraverso un'esperienza di viaggio, di lavoro e di vita all'estero.

Composto da 7 articoli, l'Accordo specifica, innanzitutto, i requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto per vacanza-lavoro rilasciato a titolo gratuito, fra cui quelli di avere un'età compresa fra i 18 e i 30

anni, di avere l'intenzione di entrare nel Paese ospitante principalmente allo scopo di trascorrervi una vacanza, di non essere accompagnati da persone a carico, di essere in possesso di un passaporto avente validità di almeno tre mesi in più rispetto al periodo previsto per il soggiorno, di disporre delle sostanze necessarie a mantenersi nel Paese ospitante e di una assicurazione medica sufficiente (articolo 1).

Il testo disciplina, quindi, le modalità per la presentazione della domanda di visto-lavoro, da realizzarsi per il tramite dell'Ambasciata o del Consolato del Paese ospitante situati nel Paese di origine (articolo 2), e fissa in un anno per ciascuno dei due Paesi la durata massima del soggiorno per i beneficiari di tali visti (articolo 3).

Più in dettaglio, l'articolo 3, al comma 1, indica la possibilità per i cittadini italiani in possesso di visti vacanza-lavoro validi di rimanere in Giappone come partecipanti al Programma Vacanza-Lavoro per un periodo di un anno dalla data di ingresso e di esercitare un'attività professionale senza permesso di lavoro, come attività accessoria delle loro vacanze, al fine di integrare i loro fondi per le spese del viaggio in conformità con la normativa giapponese. Il successivo comma 2, indica, a sua volta, la possibilità per i cittadini giapponesi in possesso di visti vacanza-lavoro validi di soggiornare nel territorio italiano come partecipanti al Programma Vacanza-Lavoro per un periodo di un anno dalla data di ingresso, consentendo loro di esercitare, senza permesso di lavoro, un'attività professionale, non necessariamente presso lo stesso datore di lavoro, per un periodo non superiore a sei mesi come attività accessoria delle loro vacanze, al fine di integrare i loro fondi per le spese del viaggio in conformità con la normativa in vigore nella Repubblica italiana.

Ulteriori articoli dell'intesa bilaterale stabiliscono che ciascuna Parte determini annualmente il numero di visti per vacanza-lavoro che potrà rilasciare, notificandolo all'altra Parte tramite i canali diplomatici (articolo 4), che i beneficiari di tale possibilità di soggiorno siano soggetti alle leggi e ai regolamenti in vigore nel Paese ospitante (articolo 5) e che le disposizioni dell'Accordo siano attuate dalle Parti conformemente alle normative in vigore nei rispettivi Paesi, al diritto internazionale e, per l'Italia, agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea (articolo 6).

Da ultimo, l'articolo 7 disciplina le modalità di entrata in vigore dell'intesa bilaterale, di risoluzione di eventuali controversie interpretative o applicative, e regola le procedure per emendare il contenuto dell'Accordo e le procedure per eventuali sospensioni o per recesso da esso.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di quattro articoli. L'articolo 3, in particolare, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione della legge di ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Come si evince dall'analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge, il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia.

Il presidente MENIA ringrazia il relatore e dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1358) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014*

(Esame e rinvio)

Il presidente MENIA (*FdI*), in sostituzione della relatrice Mieli, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, illustra il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo in materia di sicurezza sociale sottoscritto dall'Italia e dalla Macedonia – ora denominata ufficialmente Macedonia del Nord – nel luglio 2014, ricordando che un disegno di legge di contenuto pressoché identico – l'Atto Camera 3538 – venne esaminato nella scorsa legislatura dalla Commissione affari esteri della Camera dei deputati nell'aprile 2022, ma non poté vedere completato il proprio iter di esame a causa della conclusione anticipata della XVIII legislatura. Rispetto a quel testo, il disegno di legge di ratifica in esame reca una rivalutazione della stima circa gli oneri finanziari derivanti dal provvedimento, in ragione della richiesta di aggiornamento fatta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una apposita nota nell'agosto 2024 in relazione alle spese pensionistiche previste ai sensi dell'articolo 22 dell'Accordo stesso.

L'Accordo in via di ratifica soddisfa l'esigenza di determinare il coordinamento tra le legislazioni di sicurezza sociale dei due Paesi e ciò al fine di migliorare la condizione dei lavoratori che si spostano e delle loro famiglie. Composta da 48 articoli, suddivisi in cinque Titoli, l'Intesa bilaterale, destinata a sostituire una precedente Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare federale di Jugoslavia, risalente al novembre 1957, reca innanzitutto disposizioni generali (Titolo I, articoli 1-4), norme sulla legislazione applicabile (Titolo II, articoli da 5 a 11), disposizioni particolari relative a malattia, maternità, pensioni, infortuni sul lavoro, malattie professionali, disoccupazione e prestazioni familiari (Titolo III, articoli da 12 a 34), disposizioni diverse di natura amministrativa (Titolo IV, articoli da 35 a 45) e disposizioni transitorie e finali (Titolo V, articoli da 46 a 48).

Il Titolo I, in particolare, dopo aver offerto un quadro delle definizioni utilizzate (articolo 1), individua rispettivamente i campi di applicazione materiale (articolo 2) e personale (articolo 3), e pone il principio generale di parità di trattamento per le persone a cui l'Intesa si applica (articolo 4). Per l'Italia, in particolare, l'Accordo trova applicazione con riguardo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata dell'assicurazione generale ob-

bligatoria, all'assicurazione per l'indennità di malattia, alle prestazioni familiari, all'assicurazione contro la disoccupazione e ai regimi speciali di assicurazione per determinate categorie di lavoratori. Dal punto del campo di applicazione personale, l'intesa si applica alle persone che siano o siano state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti, oltre che ai rifugiati e agli apolidi assoggettati alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti e ai rispettivi familiari e superstiti.

Il Titolo II reca disposizioni sulla legislazione applicabile, stabilendo il principio generale in forza del quale i lavoratori ai quali si applichi la disciplina prevista dal medesimo Accordo sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente in cui svolgono la loro attività lavorativa (articolo 5), ad eccezione dei casi particolari espressamente contemplati dagli articoli 6 e 7, relativi, fra gli altri, ai lavoratori dipendenti di un'impresa con sede in uno degli Stati contraenti inviati solo temporaneamente nell'altro Paese o ai lavoratori autonomi provvisoriamente presenti sul territorio di uno degli Stati parte, al personale viaggiante delle imprese di trasporto e agli agenti diplomatici e i consoli di carriera, nonché al personale amministrativo e tecnico appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari. L'articolo 9 garantisce l'esportabilità delle prestazioni in denaro a coloro che rientrano nell'ambito di applicazione soggettivo dell'Accordo. A sua volta, l'articolo 10 disciplina la possibilità di ammissione all'assicurazione volontaria. Rilevante è altresì l'articolo 11 in ordine al principio della totalizzazione, ai sensi del quale, ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni in denaro o in natura, previste dall'Intesa, i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti in virtù della legislazione di uno Stato contraente, sono totalizzati, se necessario, con i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato contraente, sempre che non si sovrappongano.

Il Titolo III reca disposizioni particolari relative – fra le altre – alle prestazioni per malattia e maternità (Capitolo I), alle pensioni (Capitolo II), agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali (Capitolo III), alla disoccupazione (Capitolo IV) e alle prestazioni familiari (Capitolo V). Di particolare rilievo sono l'articolo 18, che prevede il caso in cui il lavoratore soddisfi le condizioni stabilite da uno Stato contraente per acquisire il diritto alle prestazioni senza ricorrere alla totalizzazione, l'articolo 19, che disciplina le pensioni dovute secondo la legislazione di entrambi gli Stati contraenti attraverso la totalizzazione dei periodi e l'articolo 22, che detta norme sulle pensioni minime, disponendo che ciascuno degli Stati contraenti, se ricorrono i presupposti previsti dalla propria legislazione, sia chiamato ad integrare al trattamento minimo le prestazioni il cui diritto è raggiunto in base al principio della totalizzazione, solo nel caso in cui il beneficiario risieda sul suo territorio. Segnala altresì l'articolo 25, che disciplina il diritto a beneficiare delle prestazioni in caso di malattia professionale qualora il lavoratore sia stato sottoposto al rischio in uno dei due Stati contraenti.

Il Titolo IV, relativo a disposizioni diverse, stabilisce – fra l’altro – che le norme di attuazione dell’Accordo siano concordate dalle Autorità competenti degli Stati contraenti e formalizzate in un’intesa amministrativa destinata ad entrare in vigore contestualmente all’Accordo medesimo (articolo 35), e chiama le Parti ad un corretto scambio di informazioni (articolo 36) e ad una fattiva collaborazione amministrativa (articolo 37). Di rilievo è anche la previsione normativa circa la facoltà per le Autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato, di rivolgersi direttamente alle Autorità, alle Istituzioni competenti e agli organismi di collegamento dell’altro Stato per ottenere informazioni utili alla tutela dei cittadini del proprio Paese (articolo 38). Ai sensi dell’articolo 40, poi, per facilitare l’applicazione dell’Accordo e consentire un più rapido collegamento tra le Istituzioni dei due Stati contraenti, è previsto che le Autorità competenti designino degli Organismi di collegamento. Ulteriori disposizioni riguardano le domande, le dichiarazioni e ricorsi presentati in attuazione dell’Accordo (articolo 41), le modalità di comunicazione fra tutti i soggetti coinvolti nell’applicazione dell’intesa bilaterale (articolo 42), le modalità di pagamento delle prestazioni agli aventi diritto, la valuta e il tasso di cambio applicabile (articolo 43), i casi di prestazioni non dovute o di somme indebitamente corrisposte (articolo 44) e il principio di protezione dei dati (articolo 45).

Da ultimo, il Titolo V reca disposizioni transitorie e finali (articolo 46), disciplinando i termini per la decorrenza (articolo 47) e l’entrata in vigore dell’Accordo (articolo 48).

Il disegno di legge di ratifica dell’Accordo si compone di quattro articoli. L’articolo 3, in particolare, relativo alle disposizioni finanziarie, valuta in 25.000 euro per l’anno 2025, in 76.000 euro per l’anno 2026, in 128.000 euro per l’anno 2027, in 183.000 euro per l’anno 2028, in 239.000 euro per l’anno 2029, in 298.000 euro per l’anno 2030, in 360.000 euro per l’anno 2031, in 423.000 euro per l’anno 2032, in 489.000 euro per l’anno 2033 e in 558.000 euro annui a decorrere dall’anno 2034, gli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 22 dell’Accordo e ne dispone la relativa copertura.

Come si evince dall’analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge, le disposizioni dell’Accordo in via di ratifica non presentano profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l’ordinamento dell’Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dall’Italia.

Il presidente MENIA dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2024-2026 (n. 245)**

(Parere al ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ai sensi degli articoli 12 e 13, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125. Esame e rinvio)

Il relatore DELRIO (*PD-IDP*) illustra l'Atto del Governo in titolo, evidenziando che la Commissione è chiamata a formulare un parere, entro il prossimo 17 febbraio, sullo schema di Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo per gli anni 2024-2026.

Ricorda che, a norma dell'articolo 12, comma 2, della legge n. 125 del 2014 che disciplina la cooperazione internazionale per lo sviluppo dell'Italia, il Documento in esame deve indicare la visione strategica, gli obiettivi di azione e i criteri di intervento, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo, oltre ad esplicitare gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali.

Da un punto di vista organizzativo, il Documento in esame è diviso in una prima sezione, in cui viene descritta la visione che ispirerà la cooperazione allo sviluppo nel triennio di riferimento e in una seconda parte che include 11 schede di approfondimento.

Sul Documento si è espresso favorevolmente lo scorso 9 dicembre, il Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo (CICS). Allegate allo schema, le Relazioni riguardanti l'attuazione della politica italiana di cooperazione allo sviluppo riferite agli anni dal 2020 al 2022 forniscono una ricognizione dettagliata dei settori e delle risorse ad essi destinate. Non risulta, viceversa, presentata la relazione riferita all'anno 2023.

Il primo capitolo del testo in esame, è dedicato alla visione strategica in cui rientra il Piano Mattei. In un contesto globale segnato da forti spinte demografiche, emergenze climatiche e conflitti, l'Italia si propone di stimolare la crescita economica e di valorizzare il capitale umano dei Paesi *partner*, rafforzando al contempo la resilienza socio-economica delle popolazioni in situazioni di vulnerabilità, in particolare nel continente africano, fornendo altresì un contributo in ordine all'attuazione dell'Agenda 2030. L'Italia intende proseguire l'azione di sostegno all'Ucraina e alla sua popolazione. Rilevante continuerà ad essere l'impegno dell'Italia per la strategia dell'Unione europea nota come *Global Gateway*, per mobilitare entro il 2027 sino a 300 miliardi di euro in investimenti pubblici e privati in collegamenti infrastrutturali fra l'Unione europea e i suoi *partner* nel mondo. L'Italia rappresenta, inoltre, un ponte naturale fra l'Europa, l'Africa e il Medio Oriente, capace di promuovere un modello di sviluppo diffuso, sostenibile e basato sulla centralità della persona, finalizzato anche a contrastare le cause profonde dei processi migratori, assicurando a tutti il diritto a non essere costretti ad emigrare

dalla propria terra. Il Piano Mattei per l’Africa, di cui la cooperazione allo sviluppo è uno dei pilastri strategici, rappresenta la prima concretizzazione di tale approccio. L’Italia conferma la sua intenzione di assicurare il rispetto della tabella di marcia fissata dall’Agenda 2030, a partire dalla Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile approvata dall’Italia nel settembre 2023, fino alla conferma del suo impegno per l’avvicinamento graduale all’obiettivo di destinare lo 0,7 per cento del proprio Reddito Nazionale Lordo all’aiuto pubblico allo sviluppo.

Nel secondo capitolo, il Documento individua le regioni di intervento e i Paesi prioritari per la cooperazione italiana attraverso scelte fondate sui legami storici, sulle relazioni bilaterali consolidate, nonché su considerazioni di politica estera e ragioni di stabilità e sicurezza internazionali. L’Africa continua ad essere la principale priorità della cooperazione italiana che, nel quadro del Piano Mattei – che rappresenta un modello per un più ampio piano europeo ed internazionale a favore del continente africano –, punta alla costruzione di un nuovo partenariato, equo e mutualmente vantaggioso, in linea con i piani di sviluppo dei Paesi *partner*. Nel testo si sottolinea, con maggiore dettaglio, come il Nord Africa continui a rivestire un’importante valenza strategica per il rapporto di interdipendenza che lega le due sponde del Mediterraneo, anche alla luce della sfida rappresentata dalla gestione dei fenomeni migratori. Ma l’impegno a favore del continente africano si indirizza anche alla stabilizzazione dell’Africa occidentale, ed in particolare di quei Paesi (come quelli del Sahel) da cui originano massicci flussi migratori verso l’Europa ma che rappresentano al contempo anche mercati in via di espansione per il Sistema Italia. Un rilievo peculiare viene poi riservato alla costruzione di un partenariato regionale per lo sviluppo del Corno d’Africa, area da accompagnare nella crescita mediante un rafforzamento della collaborazione intergovernativa, intensificando gli interventi nei settori delle infrastrutture, dell’energia, dell’acqua e dell’agricoltura. Relativamente all’Africa australe, il Documento evidenzia come gli interventi siano concentrati in Uganda, Mozambico, Tanzania, Malawi e Zambia, in particolare nei settori dello sviluppo urbano, della formazione, della salute e dell’economia del mare.

In Medio Oriente, da sempre un’area considerata di primaria importanza per la politica estera dell’Italia, l’azione della cooperazione allo sviluppo proseguirà lungo assi prioritari d’intervento relativi alla formazione, allo sviluppo rurale, alla realizzazione di infrastrutture, alla promozione degli investimenti, alla tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione, inclusi i rifugiati e le minoranze etniche e religiose. L’attenzione continuerà ad essere rivolta soprattutto a Paesi come il Libano, la Giordania, la Palestina e l’Iraq.

L’obiettivo prioritario in relazione ai Balcani Occidentali, anche grazie al rafforzamento della cooperazione regionale, è quello di facilitare e accelerare il processo di integrazione della regione nell’Unione europea, a partire dall’Albania, Paese del tutto prioritario per l’Italia.

Con riferimento all'Asia, viene fatta menzione dell'impegno italiano a sostegno della comunità internazionale per sostenere la resilienza delle popolazioni civili dell'Afghanistan. Attenzione sarà inoltre rivolta al rafforzamento del Partenariato di sviluppo Italia-ASEAN, al sostegno al Pakistan, al Bangladesh, allo Sri Lanka, nonché al Kirghizistan e al Tagikistan.

Relativamente all'America Latina, il Documento rimarca come la maggior parte dei progetti di sviluppo sarà incentrata sui temi dell'ambiente, della sostenibilità, del rafforzamento istituzionale e della tutela dei diritti umani, con uno specifico *focus* su Colombia, Cuba ed El Salvador.

Di rilievo è anche il riferimento ai piccoli Stati insulari in via di sviluppo (SIDS) – fra cui Haiti, Tonga, Nauru e Comore, solo per citarne alcuni –, realtà particolarmente vulnerabili al cambiamento climatico ed al degrado ambientale, per l'impegno della cooperazione italiana in relazione alla mitigazione dei cambiamenti climatici, alla gestione sostenibile delle risorse naturali ed energetiche, all'agricoltura e alla pesca.

Dei 38 Paesi prioritari per la cooperazione italiana 23 sono africani e, più in particolare, 3 dell'Africa mediterranea (Egitto, Libia e Tunisia), 6 dell'Africa orientale (Eritrea, Etiopia, Kenya, Somalia, Sudan, Uganda), 10 dell'Africa occidentale (Burkina Faso, Ciad, Costa d'Avorio, Ghana, Guinea, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica del Congo e Senegal), e 4 dell'Africa australe (Malawi, Mozambico, Tanzania e Zambia). Fra i Paesi prioritari, in Europa sono inclusi l'Armenia, la Moldavia l'Ucraina e l'Albania, in Medio Oriente, la Giordania, l'Iraq, il Libano, la Palestina e la Siria, in Asia il Kirghizistan, il Pakistan e il Tagikistan, ed infine in America Latina e Caraibi, la Colombia, Cuba ed El Salvador. Viene peraltro evidenziato come tale lista non si applichi all'ambito dell'intervento umanitario, destinato alle aree dove siano in corso crisi umanitarie protratte, come in Ucraina, Corno d'Africa, Sahel, Sudan, Sud Sudan, Siria, Afghanistan e Gaza.

Il terzo capitolo del Documento – continua il relatore – delinea i settori e le tematiche su cui si concentrerà la cooperazione allo sviluppo italiana nel prossimo triennio 2024-2026. Le priorità di azione del triennio sono direttamente correlate ai 5 Pilastri dell'agenda 2030 (Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partenariato) ed agli Obiettivi e *Target* di sviluppo sostenibile.

Con riferimento al settore dell'istruzione, della formazione e del lavoro dignitoso, il Documento rimarca l'impegno a garantire a tutti l'accesso a un'istruzione inclusiva e di qualità.

In relazione al settore dell'agricoltura e della sicurezza alimentare, l'obiettivo sotteso è quello di garantire la sicurezza alimentare e un reddito dignitoso ai piccoli produttori ed operatori economici del settore, preservando al contempo la biodiversità e le risorse naturali. In particolare, l'Italia potrà offrire la propria qualificata *expertise* in ambiti come quello della pesca sostenibile.

Con riferimento al settore dell'ambiente, della riduzione dei rischi e dell'energia, lo strumento prioritario per interventi di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico sarà il Fondo italiano per il clima, con

una dotazione di 4,4 miliardi di euro. Un ruolo centrale in tale contesto lo avranno le strategie di economia circolare e la riduzione degli sprechi nella produzione e offerta di cibo e acqua e quelle di generazione decentralizzata di energia da fonti rinnovabili.

In tema di salute, intesa come stato di benessere bio-psico-sociale, l'Italia ritiene necessario rafforzare sistemi sanitari di qualità, che garantiscano un accesso equo ed inclusivo, attraverso la collaborazione con tutti gli attori coinvolti.

Il Documento pone, inoltre, l'obiettivo dell'accesso universale all'acqua potabile ed ai servizi igienico-sanitari, anche attraverso la promozione di tecnologie innovative ed efficienti per la gestione e il riutilizzo delle acque reflue, la sanificazione delle acque in aree rurali e la desalinizzazione.

Con riferimento al comparto dell'industria, dell'innovazione e delle infrastrutture sostenibili, gli interventi saranno volti ad incrementare le capacità produttive, l'occupazione e il reddito delle comunità locali, con programmi che lasceranno spazio all'innovazione, alla ricerca, al ruolo delle donne e all'utilizzo di tecnologie rispettose dell'ambiente.

Il Documento evidenzia altresì il sostegno italiano allo sviluppo di un'urbanizzazione sostenibile e ricorda il valore strategico delle iniziative culturali.

Nell'ambito del settore relativo alla demografia, all'uguaglianza di genere e al rafforzamento del ruolo delle donne, particolare spazio avranno le politiche demografiche e di pianificazione domestica, orientate alla conciliazione fra vita lavorativa e familiare.

Con riferimento ai temi del buon governo, della pace e della sicurezza umana, il Documento ribadisce il tradizionale impegno della cooperazione italiana al rispetto dei diritti umani, allo sviluppo dello stato di diritto, al rafforzamento istituzionale e al consolidamento dei processi di pace. In tale contesto, il Documento assegna un ruolo centrale alla gestione delle cause delle migrazioni forzate.

Il Documento individua poi nella transizione digitale un fattore in grado di accelerare lo sviluppo sostenibile dei Paesi *partner*.

Da ultimo, con riferimento al settore delle disuguaglianze, dell'inclusione e della disabilità, il Documento sottolinea l'importanza di intervenire su norme e prassi discriminatorie in tutti gli interventi della cooperazione italiana per il triennio 2024-2026.

Il quarto capitolo del Documento è dedicato agli strumenti, ed individua gli attori istituzionali, economici e della società civile. L'obiettivo di fondo, per il triennio in questione, è quello di rafforzare la *governance* della cooperazione italiana, accentuando il coordinamento strategico e le sinergie operative tra i suoi principali attori istituzionali, in collaborazione con il settore privato, gli enti territoriali, la società civile e le università. Una menzione specifica viene fatta anche alla cooperazione non istituzionale e spontanea, rappresentata dai missionari, dalle fondazioni, dagli enti benefici e religiosi e dai corpi civili di pace. Per quanto riguarda la cooperazione bilaterale, il Documento indica l'impegno a una

maggiore coerenza nella programmazione degli interventi. La cooperazione europea è da considerarsi un canale strategico, per le risorse finanziarie di cui dispone e per la capacità di affiancarsi agli interventi bilaterali nazionali. Il Documento evidenzia altresì il sostegno italiano al sistema di sviluppo onusiano, con particolare attenzione alle organizzazioni aventi sede in Italia, a partire dal cosiddetto « Polo romano » delle Nazioni Unite (FAO, PAM e IFAD), che costituisce il terzo aggregato di strutture per importanza dopo quelli di New York e di Ginevra, e che è punto di riferimento globale in materia di sviluppo agricolo e sicurezza alimentare.

Il quinto capitolo del Documento affronta il tema della finanza per lo sviluppo, evidenziando limiti nella distribuzione delle risorse a favore dei quadranti geografici che ne avrebbero più bisogno – a partire dall’Africa – e l’insostenibilità dei livelli di indebitamento raggiunti da molti Paesi poveri. L’Italia, in tale ambito, si impegna a sostenere il processo di riforma delle banche e dei fondi multilaterali di sviluppo e intende continuare a svolgere un ruolo attivo, in diversi formati internazionali, per evitare la spirale del debito, anche in seno al Club di Parigi e all’iniziativa G20 nota come Quadro comune per il trattamento del debito.

Il sesto ed ultimo capitolo del Documento è dedicato all’impegno per un nuovo protagonismo dell’Italia promuovendo la collaborazione tra tutti gli attori del sistema italiano di cooperazione, ricorrendo anche a strumenti di finanza innovativa. Il coinvolgimento del settore privato appare altresì essenziale. Di rilievo è anche la conferma della volontà di procedere ad un aumento tendenziale della quota di risorse destinate all’aiuto pubblico allo sviluppo, impegnandosi in un percorso di avvicinamento graduale all’obiettivo dello 0,7 per cento del reddito nazionale lordo fissato dall’Agenda 2030.

Conclude con un riferimento alle risorse destinate alla cooperazione, e, più in generale, all’aiuto pubblico allo sviluppo. Al riguardo ricorda, come unitamente al presente Documento, il Governo abbia trasmesso alle Camere, ai sensi dell’articolo 12 comma 4 della richiamata legge n. 125 del 2024, anche le Relazioni annuali sull’attuazione della politica della cooperazione, riferite agli anni dal 2020 al 2022, ma non risulta presentata la relazione riferita all’anno 2023. Invece, i dati ufficiali del Comitato per l’Aiuto allo Sviluppo dell’OCSE (OCSE DAC) risultano già aggiornati a quella annualità, anche con riferimento al nostro Paese, indicando in 6,12 miliardi di dollari l’ammontare complessivo di risorse destinate a tale scopo dall’Italia, pari allo 0,27 per cento del reddito nazionale lordo (RNL).

La Relazione riguardante l’attuazione della politica italiana di cooperazione allo sviluppo relativa al 2022 (*Doc. CCXXXVI, n. 3*) – la più aggiornata integralmente disponibile – rimarca come, dai dati definitivi trasmessi al Comitato per l’Aiuto allo Sviluppo (DAC) dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) nel mese di luglio 2023, l’ammontare dell’Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS) comunicato dalle Amministrazioni pubbliche italiane per l’anno 2022 sia stato

pari a 6.327,17 milioni di euro, corrispondente allo 0,33 per cento del reddito nazionale lordo (RNL), in aumento rispetto al 2021 quando l'ammontare complessivo era stato pari a 5.158,72 milioni di euro, corrispondenti allo 0,29 per cento del reddito nazionale lordo.

Il relatore conclude palesando l'opportunità, stante il rilievo della materia trattata, di procedere ad un necessario approfondimento delle varie questioni poste dall'Atto in parola, anche mediante eventuali audizioni, e considerando, altresì, che il termine previsto per l'espressione del parere è praticamente in scadenza.

Il presidente MENIA apre la discussione generale e, alla luce dell'esortazione formulata dal relatore, propone di sottoporre all'attenzione del presidente Craxi di valutare l'opzione volta a chiedere una proroga del termine, ai sensi del comma 2 dell'articolo 139-*bis* del Regolamento del Senato.

La Commissione conviene all'unanimità.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Martedì 11 febbraio 2025

Plenaria

344^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1351) Disposizioni di aggiornamento della delega di cui alla legge 5 marzo 2024, n. 21
(Parere alla 6^a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore RUSSO (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) chiede al Governo di indicare gli aspetti salienti della delega.

Il sottosegretario FRENI rappresenta che il disegno di legge posticipa di un anno il termine per l'esercizio della delega di cui alla legge n. 21 del 2004 per il riordino del testo unico della finanza, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Vengono inoltre introdotti nuovi criteri di delega relativi, tra l'altro, al riordino del regime sanzionatorio.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale e con l'avviso conforme del GOVERNO, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvata dalla Commissione.

(1340) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 5 febbraio.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota contenente elementi di risposta ai quesiti posti dal relatore, che viene messa a disposizione della Commissione.

Il relatore PATTON (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi l'espressione del seguente parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione agli articoli da 11 a 17 dell'Accordo, concernenti la materia pensionistica, viene confermato che la relazione tecnica non ha tenuto conto degli effetti derivanti dalle disposizioni derogatorie alla legge n. 214 del 2011, compresa la possibilità di usufruire della cosiddetta "quota 100", in quanto la collettività considerata non risulta interessata da tali possibilità, essendo stata prevista l'entrata in vigore della convenzione a partire dal 1° gennaio 2025; per quanto riguarda i valori di cui alle tavole 2.1 e 2.2 della relazione tecnica, con riferimento all'anno considerato, ossia il 2020, viene rappresentato che le statistiche più recenti non sono dissimili da quelle precedenti e pertanto viene confermata l'attendibilità delle stime già proposte; ad integrazione dei dati forniti nella relazione tecnica, vengono riportate due tabelle, contenenti maggiori elementi di dettaglio sulla platea considerata, recanti rispettivamente la distribuzione per classe d'età dei cittadini albanesi che hanno versato contributi all'INPS nel corso degli anni, con l'indicazione dell'anzianità media in Italia e in Albania in settimane, nonché la distribuzione per sesso e classe d'età dei cittadini albanesi che hanno versato contributi all'INPS nel 2020 in settimane; viene confermato che nella relazione tecnica non si è tenuto conto di un'eventuale effetto incentivante derivante dalle disposizioni rispetto all'opzione di raggiungere l'Italia anche in tarda età per completare la propria carriera lavorativa, in quanto si ritiene che il numero di persone eventualmente interessate possa essere compensato da coloro che, proprio in virtù dell'applicazione della nuova norma, potrebbero avere interesse ad anticipare il rientro al proprio Paese di origine completando in tale luogo la propria carriera lavorativa; viene inoltre ribadito che nella relazione tecnica è riportato lo sviluppo degli oneri a partire dall'anno 2025: nel primo anno di proiezione, in assenza dell'Accordo, risulta un importo medio annuo della pensione pari a 11.610 euro per 3.042 beneficiari e un importo medio annuo relativo alla rendita di cui alla legge n. 189 del 2002, pari a circa 2.548 euro per 1.685 beneficiari; in presenza dell'Accordo, sempre nel primo anno di proiezione degli oneri, tali importi risultano rispettivamente pari a 10.320

euro e 1.874 euro e il numero previsto dei beneficiari pari a 4.749 e 1.365. In seguito all'attivazione della convenzione, aumenta il numero dei beneficiari di pensione e diminuisce l'importo medio annuo, mentre per la rendita di cui alla legge n. 189 del 2002 diminuisce sia l'importo medio che il numero di beneficiari: il differenziale tra questi oneri dà luogo a maggiori oneri quantificabili, per il primo anno, a 12 milioni di euro; viene infine confermato che dal 2032 la platea può considerarsi a regime, con costi anch'essi a regime, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata dal relatore, che risulta approvata all'unanimità.

(1359) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA
(Parere alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 5 febbraio.

Il sottosegretario FRENI, dando riscontro agli elementi di chiarimento richiesti, segnala preliminarmente che il passaggio della relazione tecnica si intende riferito al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 39 del decreto-legge n. 19 del 2024, incrementando le risorse a disposizione della gestione commissariale.

A chiarimento di quanto indicato nella relazione tecnica, precisa che il saldo di conto corrente del patrimonio destinato al 31 dicembre 2024 tiene già conto del prelievo dei 150 milioni effettuato in attuazione dell'articolo 39 comma 1 del decreto-legge n. 19 del 2024 e del prelievo degli ulteriori 150 milioni effettuato in attuazione dell'articolo 13 comma 1 del decreto-legge n. 63 del 2024.

Fa presente che la disposizione in esame interviene incrementando di ulteriori 250 milioni di euro le somme oggetto della seconda autorizzazione e che il prelievo ulteriore è dunque da detrarre dal saldo di 405.179.121 euro, indicato nella relazione tecnica.

Conferma infine che le conseguenze della disposizione e, dunque, il prelievo ulteriore di risorse destinate alle opere di bonifica ambientale e decontaminazione, non pregiudicano gli impegni adottati e da adottare nel corso del 2025 dal gestore del patrimonio.

Il relatore GELMETTI (*FdI*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto l'espressione del seguente parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di

legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, preso atto che: viene preliminarmente rappresentato che la relazione tecnica si riferisce al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 39 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, dal momento che l'articolo 1 del decreto-legge in esame incide esclusivamente su quest'ultimo, incrementando le risorse a disposizione della gestione commissariale; a chiarimento di quanto indicato nella relazione tecnica, viene precisato che il saldo di conto corrente del patrimonio destinato al 31 dicembre 2024 (pari a euro 405.179.121) tiene già conto sia del prelievo dei 150 milioni effettuato in attuazione dell'articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2024 (prima autorizzazione legislativa) sia del prelievo degli ulteriori 150 milioni effettuato in attuazione dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2024 (seconda autorizzazione legislativa). La disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge in esame interviene incrementando di ulteriori 250 milioni le somme oggetto della seconda autorizzazione: il prelievo ulteriore di 250 milioni di euro è dunque da detrarre dal saldo di euro 405.179.121; viene confermato che le conseguenze della disposizione in esame e, dunque, il prelievo ulteriore di risorse destinate alle opere di bonifica ambientale e decontaminazione non pregiudicano gli impegni adottati e da adottare nel corso 2025 dal gestore del patrimonio, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale e con l'avviso conforme del GOVERNO, pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore, che viene approvata dalla Commissione.

(1309) Deputato MATTIA e altri. – Disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 15 gennaio.

Il sottosegretario FRENI deposita la relazione tecnica di passaggio, positivamente verificata.

Il relatore GELMETTI (*FdI*) propone quindi l'espressione del seguente parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori e con l'avviso conforme del GOVERNO, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata dal relatore, che risulta approvata dalla Commissione.

(647) RUSSO e altri. – Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 2 reca una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per l'inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico. Tra i principi e criteri direttivi, la lettera *a*) prevede di individuare, d'intesa con le regioni, un livello minimo e uniforme sul territorio nazionale di servizi integrati per l'inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico. Alla lettera *b*), prevede di istituire appositi corsi di laurea triennale di idoneità al lavoro per le persone con disturbi dello spettro autistico, prevedendone una diffusione uniforme sul territorio nazionale. La lettera *c*) prevede il coinvolgimento degli atenei e delle agenzie di somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni. La lettera *d*) prevede di individuare efficaci misure di carattere economico per sostenere, in misura parziale o totale, anche a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, le spese affrontate dalle aziende per l'assunzione di persone con disturbi dello spettro autistico, con contratti di lavoro di almeno venti ore settimanali, e del relativo personale specializzato di supporto, in qualità di *tutor* aziendali. L'articolo 3, al fine di agevolare l'inserimento lavorativo e l'inclusione sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico, di età non inferiore a diciotto anni, prevede la predisposizione di programmi personalizzati che individuino l'insieme degli interventi da attuare. Viene previsto altresì che gli interventi indicati nel programma personalizzato, siano attuati da soggetti istituzionali e da enti pubblici e privati, previa selezione con procedure ad evidenza pubblica, con le risorse di cui all'articolo 6 del disegno di legge in esame. All'articolo 4 viene previsto che il programma personalizzato di cui all'articolo 3, venga redatto da un'Unità valutativa multimediale sull'autismo (UVMA), istituita presso ciascuna azienda di servizi alla persona (ASP), composta da un medico specialista, uno psicologo e un assistente sociale, con requisiti curriculari ed esperienza documentata nei disturbi dello spettro autistico. Il programma personalizzato sarà sottoscritto dai componenti dell'UVMA e condiviso con il genitore o con l'esercente la responsabilità genitoriale della persona interessata. 2. L'UVMA, previa valutazione del soggetto, definisce gli interventi per l'acquisizione delle competenze essenziali, sociali e tecniche di cui all'allegato A annesso al disegno di legge in esame, mentre con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro della salute, sono definiti i requisiti dei componenti dell'UVMA. L'articolo 6 dispone l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo per l'inserimento lavorativo dei soggetti con disturbi dello spettro autistico, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Viene disposto quindi che agli oneri per l'istituzione del Fondo suddetto si provveda mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

In considerazione di quanto sopra esposto, per verificare la corretta quantificazione degli oneri determinati dal provvedimento in esame e la congruità della relativa copertura, appare necessario richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica, debitamente verificata.

Il sottosegretario FRENI concorda sulla necessità di predisporre una relazione tecnica.

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1374) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, per i profili di quantificazione, tenuto conto che l'adozione del Piano per la cultura, con uno o più decreti ministeriali, dovrà avvenire nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, che sarebbe opportuno indicare puntualmente le risorse non vincolate da fattori legislativi che potrebbero essere destinate allo stesso Piano. Per quanto concerne il comma 2-bis, introdotto presso la Camera dei deputati, che istituisce presso l'Ufficio di gabinetto del Ministro della cultura una posizione dirigenziale di livello generale dedicata all'attuazione degli interventi previsti ai commi 1 e 2, con corrispondente incremento di una unità dirigenziale di livello generale della dotazione organica del medesimo Ministero andrebbe fornita una relazione tecnica con l'illustrazione dei dati e dei parametri utilizzati per la quantificazione. L'articolo 2 reca un'autorizzazione di spesa, determinata come limite massimo, ai fini della istituzione della struttura di missione a cui è assegnato il compito di curare iniziative di cooperazione culturale con i paesi dell'Africa e del Mediterraneo allargato. Pur considerando che la relazione tecnica fornisce il quadro dettagliato dei dati e parametri considerati nella quantificazione degli oneri di spesa, va evidenziato che la definizione degli oneri complessivi è calibrata sulla stima dei soli fabbisogni relativi alle risorse umane da assegnare alla unità di missione. Non vi sono invece indicazioni sulle spese di funzionamento né sulla loro sostenibilità a carico delle risorse già previste ai sensi della legislazione vigente per il Ministero della cultura, con particolare riferi-

mento alle esigenze di supporto linguistico e di interpretariato e ai rimborsi e ai trattamenti economici previsti per le spese di missione. Sul punto, pur considerando le assicurazioni acquisite nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, andrebbero fornite stime delle predette spese, da raffrontare con le dotazioni dell'Ufficio di gabinetto e della Direzione generale affari europei e internazionali già previste in bilancio ai sensi della legislazione vigente. Quanto allo scrutinio degli oneri retributivi riguardanti la dotazione organica prevista per la struttura di missione, risulta in linea di massima verificata la piena prudenzialità dei dati esposti. Tuttavia, in relazione al dato retributivo relativo ai 5 funzionari riportato dalla relazione tecnica, andrebbe chiarito se siano stati computati gli incrementi contrattuali riconosciuti per il triennio 2022-2024 (5,78 per cento), analogamente a quanto riportato in relazione alle posizioni dirigenziali. In merito all'articolo 10, comma 3-*bis*, che, per la valorizzazione del Memoriale della Shoah di Milano, prevede una autorizzazione di spesa a decorrere dal 2025 a cui si provvede anche mediante la riduzione del Fondo per gli interventi del Ministero della cultura (lettera *a*)), andrebbero fornite conferme riguardo alle disponibilità esistenti a valere su tali stanziamenti, nonché riguardo all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di eventuali interventi di spesa già programmati dalle medesime amministrazioni. Quanto al comma 4-*ter*, che dispone la copertura degli oneri di cui al comma 4-*bis*, andrebbero fornite conferme in merito all'esistenza delle relative disponibilità a valere sulla dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili per le annualità 2025-2027, nonché in merito all'adeguatezza dei relativi stanziamenti a fronte dei fabbisogni previsti per le medesime annualità. Per quanto riguarda l'articolo 11, comma 01, che prevede che i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale, limitatamente alla quota utilizzata a copertura degli oneri relativi all'autorizzazione di spesa destinata al personale non dirigenziale del Ministero della cultura, per indennità aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, non debbano essere più automaticamente ridotti in termini di competenza e di cassa, andrebbe chiarito se la disposizione sia suscettibile di determinare minori risparmi di spesa rispetto a quelli da ritenersi già scontati dai tendenziali redatti ai sensi della legislazione vigente. Con riferimento ai rilievi sopra formulati e secondo quanto previsto dalla normativa contabile, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009. Per ulteriori osservazioni fa rinvio alla relativa nota del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio è ulteriormente convocata oggi, alle ore 17.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

Plenaria**345^a Seduta (2^a pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 17,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(1351-A) Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21 per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore RUSSO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, rappresenta che occorre valutare i profili finanziari della proposta 1.200. Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI, concordando con il relatore, non ha osservazioni da formulare sul testo.

In relazione all'emendamento 1.200, fa presente che la proposta appare suscettibile di determinare oneri non quantificabili e pertanto esprime un avviso contrario sui profili finanziari.

Sui restanti emendamenti, conviene con la valutazione non ostativa della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.200.

Sui restanti emendamenti, il parere è non ostativo. ».

La Commissione approva.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, la seduta antimeridiana della Commissione già convocata per domani, mercoledì 12 febbraio 2025, alle ore 9, è posticipata alle ore 12.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Martedì 11 febbraio 2025

Plenaria
208^a Seduta

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(1351) Disposizioni di aggiornamento della delega di cui alla legge 5 marzo 2024, n. 21
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 5 febbraio.

Il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) comunica che la 5^a Commissione ha espresso parere non ostativo sugli emendamenti approvati e che la 1^a Commissione ha espresso un'osservazione sull'emendamento 1.1000 (testo 3).

In accoglimento a tale osservazione, in qualità di relatore, formula l'emendamento 1.1000 (testo 3) /1^a Commissione, pubblicato in allegato.

Inoltre, avverte che, in relazione all'approvazione del subemendamento 1.1000/30, ha presentato un emendamento di coordinamento, pubblicato in allegato, finalizzato a reinserire la clausola che la decorrenza del termine senza l'espressione del parere non impedisce l'adozione dello schema di decreto legislativo, una volta ampliato il termine da quaranta a sessanta giorni.

Con separate votazioni, verificata la presenza del numero legale, la Commissione accoglie quindi, con il parere favorevole del rappresentante

del GOVERNO, gli emendamenti 1.1000/1^a Commissione e il Coord. 1, sul quale la senatrice TAJANI (*PD-IDP*) annuncia il voto contrario.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo del disegno di legge come modificato, autorizzandolo nel contempo ad attuare le eventuali modifiche di coordinamento e a richiedere l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di versamenti e di riscossione (n. 246)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame e rinvio)

Il presidente relatore GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo, facendo presente che la proposta di testo unico in materia di versamenti e riscossione presentata all'esame del Parlamento è stata elaborata in attuazione dell'articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante « Delega al governo per la riforma fiscale », il quale ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dal 29 agosto 2023, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici. Attualmente, la disciplina dei versamenti e della riscossione è dettata da fonti normative diverse, susseguitesi nel corso dei decenni, con conseguente frammentazione. Il Testo Unico versamenti e riscossione si basa su una ricognizione della normativa vigente in materia, ed effettua un lavoro di coordinamento. Il testo unico esclude le disposizioni da ritenersi superate, tiene conto delle abrogazioni già operate dalle precedenti fonti legislative e, al suo articolo 239, reca una serie di abrogazioni esplicite. Le disposizioni contenute nel testo unico sono destinate ad essere applicate a decorrere dal 1° gennaio 2026. La proposta di testo unico è finalizzata ad individuare le norme vigenti e ad organizzarle nelle rispettive aree tematiche, tenendo conto anche del riassetto avvenuto mediante l'adozione di appositi decreti legislativi emanati ai sensi degli articoli da 1 a 20 della suddetta legge n. 111/2023. Tendenzialmente, le disposizioni vigenti sono state trasfuse nella proposta di testo unico senza modifiche delle loro formulazioni, tranne nei casi in cui è stato necessario aggiornarle all'attualità, sopprimere punti obsoleti e coordinarle in funzione di un testo unico. L'Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 246 appare strutturato in base all'ordinario *iter* di acquisizione delle entrate, riportando: la disciplina dei versamenti diretti, e relativi rimborsi; la disciplina della riscossione mediante ruoli e coattiva; le disposizioni concernenti il funzionamento del servizio nazionale della riscossione; le disposizioni che estendono la disciplina della riscossione mediante ruolo alle diverse entrate

dello Stato, anche non tributarie; la disciplina di recepimento della direttiva 2010/24/UE, in materia di mutua assistenza tra gli Stati membri dell'Unione Europea ai fini della riscossione dei crediti erariali; le disposizioni transitorie e finali, nell'ambito delle quali sono individuate quelle oggetto di abrogazione, nonché di coordinamento.

Nella rubrica di ciascun articolo del Testo Unico sono indicate le norme vigenti di riferimento, le quali vengono riprodotte o rielaborate, a seconda dei casi.

Il Testo Unico versamenti e riscossione non comprende la totalità delle misure che il legislatore intende rivedere; alcune disposizioni considerate da novellare confluiranno in altri testi unici. La relazione che accompagna l'Atto del Governo n. 246 puntualizza che, poiché la scelta del legislatore delegante del 2023 era stata che l'adozione del testo unico avvenisse secondo una procedura speciale, vale a dire senza la preventiva acquisizione da parte del Consiglio di Stato, così è stato fatto. La medesima Relazione, inoltre, ricorda che il provvedimento sottoposto all'esame del Parlamento rientra tra i casi di esclusione da AIR (Analisi di Impatto della Regolazione).

Il presente Testo Unico in materia di versamenti e riscossione si compone di 241 articoli, suddivisi in nove Titoli, che a loro volta, sono suddivisi al loro interno in Capi, nonché di tre Allegati. Questi ultimi riguardano l'individuazione delle forme societarie dei soggetti residenti in UE e delle imposte sui redditi applicate negli Stati membri UE, ai fini dell'applicazione dell'esenzione dalle imposte sugli interessi; i canoni pagati a società non residenti o con stabile organizzazione in altro Stato membro; l'elencazione delle disposizioni di interpretazione autentica ricondotte all'interno del testo unico. La caratteristica redazionale dell'atto in esame non consente certamente riflessioni su disposizioni che sono ripilogate, ribadite e sistematizzate senza innovazioni sostanziali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1351**Art. 1.****1.1000 (testo 3)/1^a Commissione**

IL RELATORE

All'articolo 1, lettera b), capoverso 19-bis, comma 1, lettera e), come modificato dall'emendamento 1.1000 (testo 3), sostituire le parole: « l'eventuale competenza » con le parole: « la competenza ».

Coord. 1

IL RELATORE

All'articolo 1, lettera b), capoverso 19-bis, comma 2, come modificato dall'emendamento 1.1000 (testo 3), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: « Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. ».

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Martedì 11 febbraio 2025

Plenaria

187^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(1374) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore MARCHESCHI (*FdI*) riferisce sul disegno di legge in titolo, a partire dall'articolo 1, che affida al Ministro della cultura il compito di adottare, con proprio decreto, un nuovo Piano, denominato « Piano Olivetti per la cultura », ispirato alla figura di Adriano Olivetti, e dedicato a favorire lo sviluppo della cultura, a promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, nonché a valorizzare le biblioteche, la filiera dell'editoria libraria, gli archivi e gli istituti storici e culturali. Fa presente che, nel corso dell'esame presso la Camera, sono stati inseriti, tra le finalità del piano, ulteriori riferimenti alla cultura del movimento, alla promozione dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, alla promozione della digitalizzazione del patrimonio librario e dell'alfabetizzazione digitale, della produzione culturale e artistica giovanile, alla diffusione delle biblioteche scolastiche e delle librerie per bambini, oltreché alla necessità di coinvolgere il Terzo settore nelle attività di rigenerazione culturale delle periferie. È stata inoltre inserita una disposizione volta ad istituire una posizione dirigenziale

di livello generale all'interno dell'ufficio di gabinetto del Ministero della cultura, con funzioni di supporto all'attuazione del Piano.

Passa poi a dar conto dell'articolo 2, i cui commi da 1 a 5 prevedono che il Ministero della cultura istituisca una unità di missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato, al fine di promuovere ulteriori iniziative culturali nelle materie di propria competenza, fissandone le funzioni, la durata, la composizione, nonché la copertura dei relativi oneri. Il comma 6 istituisce, presso il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, una posizione dirigenziale di livello generale avente funzioni di supporto alle attività inerenti alla collaborazione tra l'Italia e gli Stati del Continente africano. Il comma 7 statuisce che l'unità di missione e il dirigente generale sopra citati operano in stretto raccordo e coordinamento con la Cabina di regia del Piano Mattei.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 3, che introduce tre distinte misure a sostegno dell'editoria e delle librerie. In particolare, sono istituiti: al comma 1, un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2024 per finanziare l'apertura di nuove librerie da parte di giovani fino a trentacinque anni di età, con priorità alle aperture in aree interne e svantaggiate o in aree prive di librerie o di biblioteche, e con una specifica destinazione, quanto ad 1 milione dei 4 stanziati, per le librerie collocate in talune tipologie di piccoli comuni, ove siano l'unico punto vendita di libri nel comune; al comma 2, un fondo con una dotazione di 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5,2 milioni di euro per l'anno 2026 per l'acquisto di libri, anche in formato digitale, da parte delle biblioteche aperte al pubblico statali, degli enti territoriali e degli enti culturali che ricevono contributi pubblici, al fine di sostenere la filiera dell'editoria libraria, anche digitale, nonché le librerie caratterizzate da lunga tradizione e interesse storico-artistico, le librerie di prossimità e quelle di qualità; al comma 5, in via sperimentale, un fondo da ripartire con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato ad ampliare l'offerta culturale dei quotidiani in formato cartaceo attraverso il potenziamento delle pagine dedicate alla cultura, allo spettacolo e al settore audiovisivo.

Fa indi cenno ai restanti commi dell'articolo 3, che recano disposizioni attuative o di natura finanziaria.

Menziona, quindi, l'articolo 4, che autorizza una spesa pari a 800.000 euro per l'anno 2025 con la finalità di celebrare il venticinquesimo anniversario della Convenzione europea sul paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000.

In relazione all'articolo 5, evidenzia che esso destina alla Giunta storica nazionale, all'Istituto italiano per la storia antica, all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, all'Istituto italiano di numismatica e alla *Domus mazziniana* un contributo, a decorrere dal 2025, pari, complessivamente, a 2 milioni di euro.

Dà indi conto delle disposizioni dell'articolo 6, che impongono ai soggetti presso i quali è possibile utilizzare la « Carta della cultura giovani » e la « Carta del merito », ai fini del pagamento del rimborso loro

spettante, la trasmissione della fattura entro il termine di novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa. Si prevede, inoltre, che, con riferimento al pagamento del credito maturato nell'ambito delle edizioni già concluse riferite all'iniziativa « *Bonus* cultura 18app », i medesimi soggetti siano tenuti alla trasmissione della fattura entro il termine del 31 marzo 2025.

Passando all'articolo 7, pone in evidenza che il comma 1 dispone l'iscrizione di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate – previsto dal nuovo codice dei contratti pubblici – anche delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di regione. Il comma 2 rende permanente, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la disciplina sperimentale – il cui termine finale di applicazione era in precedenza fissato al 31 dicembre 2024 –, in virtù della quale ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo che presentino determinate caratteristiche, è sostituito con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo. Il comma 3 introduce un nuovo criterio di classificazione delle opere cinematografiche denominato « opere non adatte ai minori di anni 10 ».

Con riferimento all'articolo 8, evidenzia la previsione sulla base della quale la Scuola dei beni e delle attività culturali assume la nuova denominazione di « Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali ». La Scuola coordina i corsi di formazione erogati dal Ministero della cultura attraverso i propri uffici e istituti. Lo statuto determina le ulteriori attività di formazione e ricerca svolte dalla Scuola. Al riguardo, specifica che, nel corso dell'esame presso la Camera, è stata soppressa la clausola d'invarianza finanziaria.

Si sofferma poi sull'articolo 9, il cui comma 1 prevede che, al fine di tutelare il patrimonio culturale, non siano soggetti a esecuzione forzata i fondi del Ministero della cultura destinati, in forza di una norma di legge o di un provvedimento amministrativo, a un pubblico servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. Il comma 2 stabilisce che i titolari dei centri di responsabilità amministrativa individuano, periodicamente e con provvedimenti motivati, le somme destinate alle finalità di cui al comma 1, specificando per ciascuna: il vincolo normativo o provvedimentale di destinazione; la necessità della spesa; il nesso diretto con le funzioni essenziali di tutela o di valorizzazione. Il comma 3 dispone che le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 1, vale a dire su fondi del Ministero della cultura non soggetti a esecuzione forzata in quanto destinati a un pubblico servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere. Il comma 4 stabilisce che i provvedimenti mediante i quali i titolari dei centri di responsabilità amministrativa individuano le somme destinate a un pubblico servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale sono trasmessi, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affi-

dato il servizio di tesoreria o di cassa contestualmente alla loro adozione. Dalla data della trasmissione il tesoriere rende immediatamente disponibili le somme indicate nei provvedimenti.

Illustra, quindi, i contenuti dell'articolo 10, il cui comma 1 interviene sulla norma che consente al Ministero di destinare alla tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali una quota dei proventi conseguiti, in occasione di eventi culturali, dai suoi uffici dotati di autonomia o dagli enti controllati o vigilati, tramite versamento all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura. La novella precisa che le suddette risorse possono essere utilizzate anche per l'acquisizione a vario titolo dei beni culturali. Il comma 2 sostituisce alcuni riferimenti normativi, che sino ad ora erano indirizzati a norme del vecchio codice dei contratti pubblici, con riferimenti a norme del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023. Il comma 3 autorizza la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025 al fine di contribuire al funzionamento della Fondazione Museo di fotografia contemporanea. Il comma 3-*bis* autorizza la spesa di 300.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2025, a favore della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano, al fine di favorire la fruizione e la valorizzazione del Memoriale medesimo. Il comma 4 dispone che la contabilità ordinaria intestata al Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio – ufficio periferico del Ministero della cultura di cui è stata disposta la soppressione a completamento della riforma organizzativa del predetto Dicastero – continua a operare fino al 31 dicembre 2025, al fine di consentire l'esaurimento delle relative disponibilità residue.

Il comma 4-*bis* dello stesso articolo 10 interviene sul Fondo destinato a misure in favore degli enti locali dall'articolo 1, commi 898-901, della legge n. 207 del 2024. In particolare, il comma 4-*bis*: aumenta gli stanziamenti di tale fondo di 5 milioni di euro per il 2025, di 31,76 milioni di euro per il 2026 e di 28,4 milioni di euro per il 2027; estende le finalità di impiego delle risorse anche a interventi di messa in sicurezza del territorio, di sostegno economico, di turismo, di celebrazione di eventi, di ricerca e di digitale; proroga da trenta a sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio il termine per l'adozione di uno o più decreti di riparto dei fondi, che rimangono assegnati secondo gli atti di indirizzo parlamentare. Il comma 4-*ter* reca la clausola di copertura finanziaria.

Con riferimento all'articolo 11, fa presente che il comma 01 stabilisce che i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale, limitatamente alla quota utilizzata a copertura degli oneri relativi all'autorizzazione di spesa destinata al personale non dirigenziale del Ministero della cultura, per indennità aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, non sono più automaticamente ridotti in termini di competenza e di cassa. Esso demanda inoltre a un decreto del Ministro della cultura la definizione dei criteri, delle tempistiche e delle modalità secondo cui gli uffici dotati di

autonomia speciale del medesimo Ministero dispongono il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei suddetti proventi. Il comma 1 modifica la vigente disposizione che, a decorrere dal 2020, impone al Ministero della cultura di destinare alla remunerazione delle prestazioni per il lavoro straordinario del proprio personale una quota dei proventi prodotti nell'anno precedente a quello di riferimento e derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura statali. In particolare, la disposizione in esame espunge il riferimento ai proventi prodotti nell'anno precedente, differisce dal 31 luglio al 15 dicembre di ciascun anno il termine entro il quale la quota in questione deve essere versata all'entrata del bilancio dello Stato e stabilisce che tale destinazione costituisce ora una facoltà e non più un obbligo per l'amministrazione.

Il comma 2 del medesimo articolo 11 estende anche ai luoghi della cultura dotati di autonomia speciale la vigente disposizione, in precedenza limitata ai soli istituti e musei dotati di tale autonomia, ai sensi della quale i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnati al Fondo risorse decentrate del Ministero della cultura per essere destinati alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali, presso gli stessi istituti e luoghi della cultura, nel limite massimo del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa.

Accenna, conclusivamente, agli articoli 12 e 13, che recano, rispettivamente, la clausola d'invarianza finanziaria e la disposizione di entrata in vigore della legge.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine previsto per le ore 11 di oggi, fissato nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari di martedì 4 febbraio, sono stati presentati 25 ordini del giorno e n. 95 emendamenti riferiti all'articolato del decreto-legge in esame (pubblicati in allegato).

Informa inoltre che sono giunti i pareri della Commissione affari costituzionali (non ostativo) e della Commissione affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale (favorevole), mentre la Commissione affari esteri e difesa ha comunicato per le vie brevi che non si esprimerà.

Dopo aver replicato ad una richiesta di chiarimento del senatore CRISANTI (*PD-IDP*) in ordine all'articolo 12, dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), intervenendo nel dibattito, lamenta che la Commissione debba limitarsi a un esame meramente formale di un provvedimento di rilievo quale il decreto-legge in titolo, con una sostanziale inottemperanza al principio del bicameralismo.

Lamenta poi che non siano previste risorse adeguate a sostenere un provvedimento che è sorto con grandi ambizioni, come testimonia il ri-

chiamo ad Adriano Olivetti, protagonista assoluto dell'innovazione e del progresso sociale e culturale, e che è stato ulteriormente arricchito nel corso dell'esame in prima lettura, come dimostra l'ampliamento delle finalità del Piano Olivetti per la cultura.

Stigmatizza, in particolare, che gli unici oneri previsti con riferimento al Piano siano connessi all'istituzione di una posizione dirigenziale.

Nel far presente che sull'incremento degli stanziamenti vertono molte delle proposte emendative d'iniziativa del Gruppo del Partito Democratico, rileva che le misure di sostegno al settore dell'editoria e del libro, pur di per sé positive, mancano di carattere strutturale, in quanto riferite a singole annualità. Le giudica pertanto incapaci di sostenere efficacemente il futuro delle librerie indipendenti e delle librerie di prossimità, che hanno subito pesanti definanziamenti negli ultimi anni.

Si rammarica, inoltre, per la sostituzione dello strumento « App18 », che, a suo parere, aveva dato prova di funzionare nell'azione di radicamento nei giovani dell'interesse per la lettura. Reputa che la sostituzione di « App18 » con le due Carte della cultura e del merito non sia stata sorretta da approfondita valutazione e abbia finito per determinare una perdita cospicua nel mercato dei libri.

Ravvisa, altresì, incongruenze e discriminazioni nelle scelte di finanziamento effettuate, che, a suo giudizio, non rispondono a predeterminati criteri, priorità e indirizzi politici. Esprime dissenso, nello specifico, per il mancato supporto agli enti locali nella celebrazione di taluni centenari, nonché per l'esclusione dai finanziamenti delle celebrazioni per i 650 anni dalla morte di Boccaccio, che – anticipa l'oratrice – sarà oggetto di un ordine del giorno d'iniziativa del Gruppo del Partito Democratico.

Conclusivamente, pur riconoscendo la positività di alcune iniziative assunte nel provvedimento in esame, ritiene insoddisfacenti i contenuti dello stesso, soprattutto a fronte delle ampie promesse formulate dal nuovo Ministro in sede di dichiarazioni programmatiche dinanzi alle Commissioni congiunte.

Anche il senatore PIRONDINI (*M5S*) giudica complessivamente scarno il disegno di legge in esame rispetto alle aspettative suscitate e rileva criticamente che, in assenza di finanziamenti, non si oltrepassa il livello delle buone intenzioni.

Più specificamente, reputa che manchino le condizioni per poter dare attuazione al Piano Olivetti e che siano soltanto vagamente delineati i progetti di cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato.

Il senatore CRISANTI (*PD-IDP*) osserva che il provvedimento in esame giunge in una situazione di profonda crisi per il settore librario, come dimostrano i bilanci delle case editrici e la forte riduzione dei centri di vendita.

Rispetto agli stanziamenti previsti dal Governo Draghi a favore del comparto editoria e per il finanziamento di « App18 », che hanno rap-

presentato elementi centrali a supporto della formazione dei giovani, ravvisa un decremento di risorse quantificabile in quasi sessanta milioni di euro.

Ribadisce, infine, che gli stanziamenti previsti, che di per sé rappresentano un fatto positivo, sopraggiungono comunque con ritardo e non appaiono neanche sufficienti a colmare le perdite generate dai tagli inflitti dallo stesso Governo in carica.

Non essendovi altre richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE propone di dichiarare chiusa tale fase procedurale e informa della probabile presenza del Ministro Giuli nella seduta antimeridiana di domani, per lo svolgimento dell'intervento di replica al dibattito.

Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime rammarico in merito alla circostanza che il Ministro si trovi a replicare ad interventi al cui svolgimento non ha potuto assistere.

Su suggerimento della senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*), il PRESIDENTE si dichiara disponibile a lasciare aperta la discussione generale per dare la possibilità ad un oratore per Gruppo di rappresentare brevemente le loro posizioni di fronte al Ministro.

La Commissione conviene all'unanimità sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1374

(al testo del decreto-legge)

G/1374/1/7

BARBARA FLORIDIA, ALOISIO, PIRONDINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201 (A.S. 1374), recante misure urgenti in materia di cultura,

premesso che:

il provvedimento all'esame, all'articolo 1, affida al Ministro della cultura il compito di adottare, con proprio decreto, un nuovo Piano, denominato « Piano Olivetti per la cultura », ispirato alla figura di Adriano Olivetti, e dedicato a favorire lo sviluppo della cultura, a promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, nonché a valorizzare le biblioteche, la filiera dell'editoria libraria, gli archivi e gli istituti storici e culturali;

durante l'*iter* del provvedimento, in prima lettura, si sono aggiunte ulteriori finalità volte alla promozione della produzione culturale e artistica giovanile, alla promozione e valorizzazione del cinema e del settore audiovisivo, a promuovere la diffusione e la fruizione delle biblioteche scolastiche e delle librerie per bambini e la rimozione degli ostacoli che limitano l'effettivo esercizio della lettura in età prescolare, quali strumenti fondamentali per la crescita, il processo di alfabetizzazione e lo sviluppo cognitivo, sociale, relazionale ed emotivo della persona, nonché a promuovere la digitalizzazione del patrimonio librario e l'alfabetizzazione digitale tramite percorsi di educazione e formazione all'interno degli spazi bibliotecari, e valorizzare tutte le attività di spettacolo;

il comma 2 prevede che il citato Piano sia adottato, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge;

durante l'esame in Commissione è stato altresì approvato un emendamento del Relatore all'articolo 1 che istituisce, presso l'Ufficio di

Gabinetto del Ministro della cultura una posizione dirigenziale di livello generale con oneri pari a euro 247.163 per l'anno 2025 e a euro 296.596 annui a decorrere dall'anno 2026;

valutato che, dovendo il Piano essere adottato nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'efficacia di tale strumento appare al momento assai limitata, soprattutto se non associata a misure di carattere più generale, come ad esempio, quelle relative ai regimi fiscali dei diversi settori, ed è viceversa auspicabile, alla luce delle diffuse finalità indicate, che siano previste risorse finanziarie adeguate per dare concretezza all'istituendo Piano Olivetti per la cultura,

impegna il Governo

ad adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a reperire le adeguate risorse finanziarie necessarie alla concreta realizzazione delle finalità dell'istituendo piano Olivetti per la cultura.

G/1374/2/7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura » (A.S. 1374),

premesso che:

l'articolo 1 affida al Ministro della cultura il compito di adottare, con proprio decreto, un nuovo Piano, denominato « Piano Olivetti per la cultura », ispirato alla figura di Adriano Olivetti, e dedicato a favorire lo sviluppo della cultura, a promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, nonché a valorizzare le biblioteche, la filiera dell'editoria libraria, gli archivi e gli istituti storici e culturali;

si stabilisce che il Piano Olivetti sia adottato in coerenza con la Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne di cui all'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 e tenuto conto delle previsioni del Piano d'azione di cui all'articolo 34 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60. L'articolo 34 del decreto-legge n. 60 del 2024, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e obiettivi specifici del Programma nazionale cultura 2021-2027, affida ad un decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza, il compito di approvare uno spe-

cifico Piano di azione, contenente l'individuazione della tipologia delle iniziative da ammettere al finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma;

la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza delle Nazioni Unite sottolinea l'importanza di garantire ai bambini il diritto a un ambiente familiare, a un'educazione di qualità (quindi: spazi scolastici adeguati), a un buon livello di salute (quindi: spazi verdi e ambienti puliti) e alla partecipazione alla vita culturale e sociale;

il diritto a spazi pubblici di qualità, come le biblioteche, le biblioteche per l'infanzia, gli spazi teatrali e culturali, non è garantito a tutti i minori del nostro Paese: sono proprio i bambini e le bambine più svantaggiati dal punto di vista socioeconomico ad essere maggiormente deprivati degli spazi fondamentali per la crescita e per il benessere educativo, fisico e socio-emozionale;

nel rapporto « Fare spazio alla crescita » di *Save the Children* si legge che « la connessione tra privazione economica e sociale e spazi di crescita si caratterizza, come per altre forme di privazione, a livello territoriale con differenze sostanziali tra le regioni italiane. Le famiglie che vivono nelle regioni del Mezzogiorno riscontrano maggiori difficoltà anche nella fruizione degli spazi pubblici. La mancanza di spazi nelle regioni del Sud si accompagna a livelli di povertà ed esclusione sociale generalmente più elevati. Se in Italia quasi un minore su tre (il 29,6 per cento) è a rischio povertà ed esclusione sociale, la percentuale raggiunge il 41,1 per cento in Sardegna, il 44 per cento in Calabria, il 48,8 per cento in Sicilia e il 55,9 per cento in Campania »,

impegna il Governo

a dedicare almeno il 40 per cento dei progetti e delle risorse individuati nell'ambito del Piano Olivetti per la cultura alle regioni del Mezzogiorno d'Italia.

G/1374/3/7

PIRONDINI, ALOISIO, BARBARA FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201 (A.S. 1374), recante misure urgenti in materia di cultura,

premesso che:

il provvedimento all'esame, all'articolo 1, si pone come finalità principale, attraverso l'adozione del « Piano Olivetti per la cultura »

quella di favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, nonché promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, in particolare di quelle caratterizzate da marginalità sociale ed economica, degrado urbano, denatalità e spopolamento;

tra gli strumenti di educazione intellettuale e civica, di socialità e di connessione con il tessuto sociale di cui all'articolo 1 del citato provvedimento – che reca tra le finalità del Piano anche quella di promuovere e valorizzare tutte le attività di spettacolo – si possono senz'altro annoverare sia la pratica teatrale, il cui valore pedagogico e didattico è stato riconosciuto dal Ministero della cultura fin dal 2016 con l'emanazione di indicazioni strategiche per l'utilizzo didattico delle attività teatrali nelle istituzioni scolastiche, sia l'insegnamento delle discipline musicali che costituiscono un fondamentale strumento educativo a disposizione degli insegnanti, tale da consentire di intervenire in diversi ambiti nella formazione del bambino;

se dagli studi di pedagogia più avanzati emerge, infatti, come la musica riesca a rendere i bambini meno aggressivi e più motivati all'apprendimento, condividendo spazi, suoni e silenzi, e sviluppando la capacità di aggregazione e socializzazione, la valenza educativa e sociale delle attività teatrali è stata parimenti riconosciuta, da ultimo, anche grazie all'approvazione di un emendamento alla legge di bilancio 2025, a prima firma Bruno, con il quale è stato istituito un fondo *ad hoc*, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, al fine di rafforzare la promozione e il sostegno di tali attività negli istituti penitenziari, quale strumento di educazione intellettuale e civica, di socialità e di connessione con il tessuto sociale e promuovere altresì la rigenerazione culturale delle realtà carcerarie italiane in termini di contrasto alla marginalità sociale,

impegna il Governo a reperire adeguate risorse finanziarie, al fine di:

a) introdurre, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, misure volte a promuovere la diffusione dell'educazione musicale, anche come mezzo di inclusione e di integrazione sociale, attraverso l'istituzione, in via sperimentale di « Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale », prevedendo – per la fascia 0-6 anni – attività formative di propedeutica musicale e di pre-danza, familiarizzazione con i diversi generi e con la molteplicità degli strumenti musicali, e con il canto, il linguaggio musicale e recitativo-teatrale;

b) finanziare interventi in favore dell'introduzione delle attività teatrali nell'ambito delle attività didattiche – anche in funzione dell'educazione permanente – delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, compresa la scuola dell'infanzia, adottando le necessarie iniziative normative volte a rafforzare, anche in funzione preventiva in ambito pedagogico, lo strumento dell'educazione culturale veicolata attraverso il teatro, per agevolare i processi formativi e sensibilizzare le giovani generazioni alla cultura artistica, attraverso lo sviluppo dell'empatia, l'educa-

zione al reciproco rispetto, nonché alle differenze linguistiche, culturali, religiose, comportamentali e di genere.

G/1374/4/7

BARBARA FLORIDIA, ALOISIO, PIRONDINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201 (A.S. 1374), recante misure urgenti in materia di cultura,

premessi che:

il provvedimento all'esame reca diffuse disposizioni in materia di cultura;

il provvedimento reca disposizioni per finanziare l'apertura di nuove librerie da parte di giovani fino a trentacinque anni di età, per l'acquisto di libri, anche in formato digitale, da parte delle biblioteche aperte al pubblico statali, degli enti territoriali e degli enti culturali che ricevono contributi pubblici, nonché per ampliare l'offerta culturale dei quotidiani in formato cartaceo attraverso il potenziamento delle pagine dedicate alla cultura, allo spettacolo e al settore audiovisivo;

il provvedimento all'esame, all'articolo 1, affida al Ministro della cultura il compito di adottare, con proprio decreto, un nuovo Piano, denominato « Piano Olivetti per la cultura », ispirato alla figura di Adriano Olivetti, e dedicato a favorire lo sviluppo della cultura, a promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, nonché a valorizzare le biblioteche, la filiera dell'editoria libraria, gli archivi e gli istituti storici e culturali;

durante l'esame del provvedimento in prima lettura si sono aggiunte ulteriori finalità, volte a promuovere la diffusione e la fruizione delle biblioteche scolastiche e delle librerie per bambini e la rimozione degli ostacoli che limitano l'effettivo esercizio della lettura in età prescolare, quali strumenti fondamentali per la crescita, il processo di alfabetizzazione e lo sviluppo cognitivo, sociale, relazionale ed emotivo della persona;

inoltre, l'articolo 3, al comma 2, prevede l'assegnazione di risorse alle biblioteche statali aperte al pubblico per l'acquisto di libri, anche in formato digitale;

valutato che è necessario alimentare i consumi culturali anche attraverso strumenti di agevolazione in grado di coniugare il sostegno alle imprese del settore e l'acquisto di cultura da parte dei cittadini,

impegna il Governo

a prevedere, anche con provvedimenti di carattere normativo, misure di sostegno all'acquisto di titoli di ingresso o di abbonamento a musei, concerti e spettacoli teatrali, sale cinematografiche, parchi e giardini, usufruendo di misure di credito d'imposta, anche attraverso strumenti di rimborso diretto della spesa sostenuta (cosiddetto « *Cashback* »).

G/1374/5/7

ALOISIO, BARBARA FLORIDIA, PIRONDINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201 (A.S. 1374), recante misure urgenti in materia di cultura,

premesso che:

il provvedimento all'esame reca diffuse disposizioni in materia di cultura, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico e culturale del Paese attraverso strategie rivolte a tutte le aree del territorio nazionale;

in particolare, l'articolo 1 definisce il « Piano Olivetti per la cultura » con l'obiettivo, tra l'altro, di promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, in particolare quelle caratterizzate da marginalità sociale ed economica, degrado urbano, denatalità e spopolamento;

la rigenerazione culturale delle periferie è uno fra gli strumenti fondamentali per riutilizzare spazi pubblici in stato di abbandono o dismessi, comprese le aree industriali, con l'obiettivo di restituirli alla comunità per utilizzarli per attività culturali, sociali ed educative, tramite il coinvolgimento degli enti del Terzo settore e delle associazioni locali che già operano per le medesime finalità;

valutato che:

un esempio di come lo Stato possa contribuire a tale rigenerazione culturale è rappresentato dal progetto « Piano Cultura Futuro Urbano », ideato nel 2019 per promuovere iniziative culturali nelle periferie delle città metropolitane e nei capoluoghi di provincia di tutta Italia tramite l'investimento negli spazi a uso pubblico delle scuole e biblioteche, per offrire agli abitanti dei quartieri complessi nuovi servizi; in questo modo, è possibile coinvolgere anche le nuove generazioni, educandole al

rispetto degli spazi comuni e al riuso creativo di aree o spazi in stato di abbandono;

occorrerebbe prevedere una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a soggetti del Terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, socio-sanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e per l'integrazione,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa necessaria, anche di carattere normativo, volta a promuovere azioni e strategie finalizzate al riuso, anche temporaneo, degli spazi pubblici in stato di abbandono e/o dismessi, comprese le aree industriali, con l'obiettivo di riconvertirle per finalità culturali e sociali, anche tramite il coinvolgimento degli enti del Terzo settore.

G/1374/6/7

BARBARA FLORIDIA, ALOISIO, PIRONDINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201 (A.S. 1374), recante misure urgenti in materia di cultura,

premesso che:

il provvedimento all'esame, all'articolo 1, affida al Ministro della cultura il compito di adottare, con proprio decreto, un nuovo Piano, denominato « Piano Olivetti per la cultura », ispirato alla figura di Adriano Olivetti, e dedicato a favorire lo sviluppo della cultura, a promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, nonché a valorizzare le biblioteche, la filiera dell'editoria libraria, gli archivi e gli istituti storici e culturali;

durante l'esame del provvedimento in prima lettura si sono aggiunte ulteriori finalità, volte a promuovere la diffusione e la fruizione delle biblioteche scolastiche e delle librerie per bambini e la rimozione degli ostacoli che limitano l'effettivo esercizio della lettura in età prescolare, quali strumenti fondamentali per la crescita, il processo di alfabetizzazione e lo sviluppo cognitivo, sociale, relazionale ed emotivo della persona;

inoltre, l'articolo 3, al comma 2, prevede l'assegnazione di risorse alle biblioteche statali aperte al pubblico per l'acquisto di libri, anche in formato digitale;

valutato che:

l'assegnazione di risorse in favore delle biblioteche rappresenta uno fra gli strumenti fondamentali per preservare l'accesso alla cultura da parte di tutti. Infatti, le biblioteche contribuiscono alla diffusione della lettura tra i giovani, ma rappresentano anche un luogo di aggregazione sociale;

per garantire un maggiore accesso alla cultura, le biblioteche sono presenti anche all'interno delle scuole e, secondo quanto riportato sul sito del Ministero dell'istruzione e del merito in base alla rilevazione dell'Osservatorio per la scuola digitale, nell'86 per cento delle scuole italiane è presente almeno una biblioteca, mentre il 27 per cento possiede contenuti digitali. Inoltre, più di tre biblioteche scolastiche su dieci forniscono servizi di biblioteca estesa, con angoli lettura situati direttamente nelle aule;

considerato che:

vi sono ancora limiti economici che rischiano di non garantire l'orario di apertura di tali biblioteche, a causa della mancanza di personale. Invero, il 25,6 per cento delle biblioteche non dispone di un addetto fisso e solamente l'1,6 per cento del personale è costituito da bibliotecari qualificati. Nella maggior parte dei casi, secondo l'indagine, la gestione delle biblioteche è affidata a docenti, in alcuni casi anche a genitori e studenti che, spesso, svolgono tale ruolo su base volontaria;

il problema principale risiede nel fatto che il 69,7 per cento degli istituti scolastici non possiede un *budget* assegnato specificamente alla biblioteca e la spesa media per istituto risulta di 1.191 euro, che si traduce in 5,08 euro per studente;

la mancanza di risorse rischia di compromettere seriamente l'esistenza delle biblioteche scolastiche, rendendo più complicato l'accesso alla lettura da parte delle studentesse e degli studenti,

impegna il Governo:

a) a reperire le risorse necessarie al fine di incentivare l'istituzione di biblioteche scolastiche in tutto il territorio nazionale, nonché garantire la gestione ordinaria delle stesse, al fine di scongiurarne la chiusura e tutelare il diritto di accesso alla cultura quale bene comune;

b) a favorire e promuovere l'istituzione e la conservazione delle biblioteche come « spazio interculturale » e luogo privilegiato di scambio fra culture diverse, dove poter leggere e prendere in prestito dei libri, avviare cineforum, corsi di lingua e attività ricreative per bambini e ragazzi, fra cui la propedeutica musicale.

G/1374/7/7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura »,

premessi che:

l'articolo 2, rubricato « Progetti di cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato », dispone che il Ministero della cultura istituisca una unità di missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il cosiddetto Mediterraneo allargato. Quest'ultimo, peraltro, non definisce una area geografica, ma una dottrina del sistema di difesa e sicurezza italiana, comprese le politiche migratorie;

la suddetta unità di missione, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, promuove, tra l'altro, il dialogo tra enti e istituzioni culturali con Stati e Organizzazioni internazionali africane, nonché coordina programmi di ricerca e alta formazione promossi dal Ministero della cultura a beneficio di enti e istituzioni dell'Africa e del Mediterraneo allargato e promuove forme di partenariato pubblico – privato per il sostegno alla valorizzazione del patrimonio culturale africano;

è necessario che i programmi di ricerca e alta formazione a beneficio di enti e istituzioni dell'Africa e del Mediterraneo allargato siano ispirati innanzitutto alla effettiva eliminazione di ogni ostacolo all'esercizio dei diritti umani, in particolare ai diritti delle donne, dell'infanzia, delle/i giovani, delle persone disabili, delle vittime di violenza, delle persone private di libertà, dei gruppi emarginati e l'eliminazione di tutte le altre forme di limitazione dell'integrità fisica e psichica, in un contesto di ampliamento dello stato di diritto, come rileva il documento della Federazione degli organismi di volontariato internazionale di ispirazione cristiana sul Piano Mattei,

impegna il Governo

a condizionare i programmi di ricerca e alta formazione promossi dal Ministero della cultura a beneficio di enti e istituzioni dell'Africa e del Mediterraneo allargato per il sostegno alla valorizzazione del patrimonio culturale africano al rispetto dei diritti umani e alla effettiva eliminazione di ogni ostacolo al loro esercizio, escludendo ogni dialogo e/o accordo con Paesi nei confronti dei quali il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite abbia verificato una violazione dei diritti umani e/o con Stati i cui esponenti di governo o persone che ricoprano ruoli negli apparati statuali siano oggetto di procedimenti per crimini internazionali da parte di organismi giurisdizionali internazionali.

G/1374/8/7

PUCCIARELLI, MARTI, PAGANELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura » (A.S. 1374),

premessi che:

il provvedimento reca misure urgenti in materia di cultura e l'articolo 3 prevede misure a sostegno dell'editoria e delle librerie;

stando agli ultimi dati dell'Osservatorio sulle librerie in Italia, in Italia i negozi di libri sono 3.640, di cui 2.405 indipendenti. Negli ultimi anni, le librerie indipendenti hanno subito forti perdite di fatturato, stimate dall'Associazione librai italiani in 100 milioni di euro per il 2024 e molte di esse hanno chiuso o sono prossime alla chiusura. Questi dati fanno il paio con quelli, altrettanto sconcertanti, relativi all'indice di lettura: gli ultimi dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) hanno evidenziato che l'indice di lettura in Italia è inferiore al 40 per cento (siamo al 39,3);

le librerie indipendenti hanno delle peculiarità organizzative che le rendono più esposte all'instabilità economica rispetto ai punti vendita delle grandi catene;

nelle aree del Paese più distanti dai centri maggiori e con minore accesso ai servizi e nelle aree svantaggiate economicamente, molto spesso le librerie indipendenti rappresentano uno dei pochi punti di diffusione dei libri e della cultura in generale;

l'articolo 3, comma 2, del provvedimento in esame stabilisce che, al fine di sostenere la filiera dell'editoria libraria, anche digitale, nonché le librerie caratterizzate da lunga tradizione e interesse storico-artistico e le librerie di prossimità esistenti sul territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo con una dotazione di 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5,2 milioni di euro per l'anno 2026;

considerato che il settore ha bisogno, però, di una vera politica incentivante di natura strutturale e non soltanto episodica,

impegna il Governo

ad affiancare alle misure previste dall'articolo 3, comma 2, del provvedimento in esame e ai fondi già istituiti, ulteriori risorse, pari ad almeno 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, dirette a sostenere sotto vari aspetti anche di investimento, le librerie indipendenti già operanti sul territorio nazionale.

G/1374/9/7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura » (A.S. 1374),

premessi che:

l'articolo 3 prevede misure a sostegno dell'editoria e delle librerie;

stando agli ultimi dati dell'Osservatorio sulle librerie in Italia, in Italia i negozi di libri sono 3.640, di cui 2.405 indipendenti, e occupano oltre 10.700 librai e librai. Di questi il 59,3 per cento sono ditte individuali;

negli ultimi anni, le librerie indipendenti hanno subito forti perdite di fatturato, stimate dall'Associazione librai italiani in 100 milioni di euro per il 2024: molte di esse hanno chiuso o sono prossime alla chiusura. Questi dati fanno il paio con quelli, altrettanto sconcertanti, relativi all'indice di lettura;

gli ultimi dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) hanno evidenziato che l'indice di lettura in Italia è inferiore al 40 per cento e certificano che sarebbe opportuno, quindi, rafforzare le misure di sostegno della lettura. A confermare questi dati l'ultima rilevazione di Eurostat, che vede l'Italia al terzultimo posto sui ventisette Stati membri dell'Unione europea. Secondo la lista pubblicata il 9 agosto in occasione della ricorrenza, non ufficiale, del *Book Lovers Day* 2024, per numero di lettori l'Italia precede solo la Romania (ultima) e Cipro;

nell'individuare le necessarie misure per la promozione della lettura e a sostegno della filiera del libro è importante valutare anche le diverse caratteristiche delle librerie e della loro ubicazione;

le librerie indipendenti hanno delle peculiarità organizzative che le rendono più esposte all'instabilità economica rispetto ai punti vendita delle grandi catene, in particolare rispetto al problema dei libri invenduti, che rappresentano un costo che pesa sui bilanci di queste piccole realtà;

è necessario inoltre evidenziare che nelle aree interne, ossia delle realtà del Paese più distanti dai centri maggiori e con minore accesso ai servizi, e nelle aree svantaggiate economicamente molto spesso le librerie indipendenti suppliscono all'assenza dei negozi delle grandi catene rappresentando uno dei pochi punti di diffusione dei libri e della cultura in territori che da questo punto di vista non offrono alcuna opportunità;

l'articolo 3, comma 2, del provvedimento in esame stabilisce che, al fine di sostenere la filiera dell'editoria libraria, anche digitale, nonché le librerie caratterizzate da lunga tradizione e interesse storico-artistico e le librerie di prossimità esistenti sul territorio nazionale, nello stato di previsione

del Ministero della cultura è istituito un fondo con una dotazione di 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5,2 milioni di euro per l'anno 2026;

il settore, per riuscire ad avere un'inversione di tendenza della difficile situazione attuale, ha bisogno, però, di una vera politica industriale e di misure a tutto campo,

impegna il Governo

ad affiancare ai fondi già istituiti un nuovo Fondo presso il Ministero della cultura, con una dotazione di almeno 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, diretto a sostenere l'aggiornamento tecnologico e il rinnovo, anche dei locali, delle librerie indipendenti già operanti sul territorio nazionale, con particolare riguardo alle librerie che insistono nelle aree interne e nelle aree svantaggiate.

G/1374/10/7

BARBARA FLORIDIA, ALOISIO, PIRONDINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201 (A.S. 1374), recante misure urgenti in materia di cultura,

premesso che:

il provvedimento all'esame, all'articolo 3, introduce tre distinte misure a sostegno dell'editoria e delle librerie. In particolare, sono istituiti: al comma 1, un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2024 per finanziare l'apertura di nuove librerie da parte di giovani fino a trentacinque anni di età, dando priorità alle aperture in aree interne e svantaggiate o in aree prive di librerie o di biblioteche statali aperte al pubblico; al comma 2, un fondo con una dotazione di 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5,2 milioni di euro per l'anno 2026 per l'acquisto di libri, anche in formato digitale, da parte delle biblioteche aperte al pubblico statali, degli enti territoriali e degli enti culturali che ricevono contributi pubblici; al comma 5, in via sperimentale, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato ad ampliare l'offerta culturale dei quotidiani in formato cartaceo attraverso il potenziamento delle pagine dedicate alla cultura, allo spettacolo e al settore audiovisivo;

durante l'esame in prima lettura è stato approvato un emendamento che prevede che, nell'ambito delle risorse per finanziare l'apertura di nuove librerie da parte di giovani fino a trentacinque anni di età, un milione di euro sia destinato alle iniziative avviate nel territorio di comuni fino a 5.000 abitanti, nei quali non esista un altro punto di rivendita

di libri, anche qualora l'attività libraria non sia svolta in misura prevalente e se essa rappresenta almeno il 30 per cento dell'attività;

tuttavia, per garantire continuità all'attività e scongiurare il pericolo che le librerie aperte con tali fondi debbano chiudere dopo pochi anni, appare necessario che sia data la possibilità ai soggetti beneficiari delle risorse di svolgere una molteplicità di attività;

si rileva, infatti, che nei centri minori soltanto la multifunzionalità possa assicurare il successo di attività di tipo imprenditoriale, e sarebbe, inoltre, necessario che venissero introdotte ulteriori misure agevolative quale ad esempio un credito d'imposta almeno per i primi anni di attività e che venisse promosso altresì un intervento agevolativo da parte dei Comuni avente per oggetto i tributi locali;

con riferimento alle risorse di cui al citato comma 2 dell'articolo 3, appare auspicabile che esse siano impiegate dalle biblioteche anche per l'acquisto di libri di editori indipendenti e di editori espressione del territorio, indispensabili a garantire quella bibliodiversità che è fondamento della democrazia,

impegna il Governo:

a) ad adottare misure agevolative fiscali, anche sotto forma di credito d'imposta per i primi anni di attività delle librerie aperte dai giovani fino a 35 anni di età;

b) ad adottare, altresì, iniziative volte a prevedere che quota parte delle risorse previste al fine di sostenere la filiera dell'editoria libraria, anche digitale, nonché le librerie caratterizzate da lunga tradizione e interesse storico-artistico, le librerie di prossimità e le librerie di qualità esistenti sul territorio nazionale, siano impiegate dalle biblioteche anche per l'acquisto di libri di editori indipendenti e di editori espressione del territorio, indispensabili a garantire la bibliodiversità, il pluralismo e la diversificazione culturale.

G/1374/11/7

PIRONDINI, BARBARA FLORIDIA, ALOISIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201 (A.S. 1374), recante misure urgenti in materia di cultura,

premesso che:

il provvedimento all'esame, all'articolo 3, introduce tre distinte misure a sostegno dell'editoria e delle librerie. In particolare, sono istituiti: al comma 1, un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2024 per finanziare l'apertura di nuove librerie da parte di giovani fino a trentacinque anni di età, dando priorità alle aperture in aree interne e svantaggiate o in aree prive di librerie o di biblioteche statali aperte al pubblico; al comma 2, un fondo con una dotazione di 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5,2 milioni di euro per l'anno 2026 per l'acquisto di libri, anche in formato digitale, da parte delle biblioteche aperte al pubblico statali, degli enti territoriali e degli enti culturali che ricevono contributi pubblici; al comma 5, in via sperimentale, un fondo da ripartire con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato ad ampliare l'offerta culturale dei quotidiani in formato cartaceo attraverso il potenziamento delle pagine dedicate alla cultura, allo spettacolo e al settore audiovisivo;

considerato che le edicole vanno gradualmente scomparendo dal panorama urbano e tuttavia continuano a svolgere una rilevante, non trascurabile funzione sociale sia come punto di aggregazione e presidio culturale, sia talvolta come manufatti di arredo urbano, nonché per garantire ai cittadini un elevato livello di servizio in pluralismo e qualità nell'informazione e promuoverne il rilancio;

valutato che una città senza edicole è una città con gli occhi bendati, miope e presbite a un tempo, incapace di leggere il presente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni provvedimento utile, anche di carattere normativo, volto a sostenere l'attività commerciale delle edicole e a coadiuvarne la trasformazione digitale e l'ammodernamento e l'efficienzamento derivante dalle nuove tecnologie.

G/1374/12/7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura » (A.S. 1374),

premesso che:

l'articolo 6 dispone che i soggetti presso i quali è possibile utilizzare la « Carta della cultura giovani » e la « Carta del merito » previste

dall'articolo 1, comma 357, della legge n. 234 del 2021, ai fini del pagamento del credito maturato sono tenuti, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, alla trasmissione della fattura entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa;

la legge di bilancio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 e in vigore dal 1° gennaio 2023, con il comma 630, ha sostituito, a decorrere dal 2023, la Carta elettronica legata al *bonus* cultura ai giovani (cosiddetta «18app») con due nuovi strumenti: la «Carta della cultura Giovani» e la «Carta del merito»;

la carta cultura giovani è un *bonus* di 500 euro utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età, assegnata ai giovani appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro;

può essere utilizzata per l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo; libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale; musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva; titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali; nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera;

i viaggi di istruzione, comunemente chiamati gite scolastiche, stanno diventando troppo costosi per molte famiglie, come denunciato da numerose associazioni studentesche, dei genitori e dei consumatori. I viaggi d'istruzione sono parte dell'offerta formativa e rappresentano un'occasione di educazione, stimolo, conoscenza dei beni culturali, dei musei e del patrimonio italiano;

l'articolo 34 della Costituzione definisce la scuola aperta a tutti. Ciò implica che deve offrire veramente a ogni studente le stesse opportunità. Tra queste di sicuro vanno comprese anche le uscite didattiche,

impegna il Governo

ad estendere, nel prossimo provvedimento utile, l'utilizzo della Carta della cultura Giovani ai viaggi di istruzione.

G/1374/13/7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura» (A.S. 1374),

premesso che:

l'articolo 6 interviene su vicende inerenti alla Carta della cultura Giovani e la Carta del merito;

la « Carta della cultura giovani » e la « Carta del merito » sono strumenti volti a sostenere l'arricchimento culturale dei giovani, cumulabili tra loro e previsti in sostituzione del *Bonus* cultura 18app per effetto della legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 630, lettera *a*), della legge n. 197 del 2022, che ha modificato a tal fine l'articolo 1, comma 357, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022). Più in particolare, la carta cultura giovani è un *bonus* di 500 euro utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età, assegnata ai giovani appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro. La carta del merito o *bonus* merito è un'iniziativa che offre un *bonus* da 500 euro per chi ha sostenuto l'esame di maturità entro l'anno di compimento dei 19 anni e con votazione di 100 o 100 e lode;

tra le *Faq* del Ministero della cultura si precisa che un esercente che non dispone di un codice ATECO primario compatibile con la cessione dei beni cedibili con la Carta della cultura giovani e con la Carta del merito può comunque registrarsi all'iniziativa se in possesso di un codice ATECO secondario (non prevalente) compatibile e fermo restando il possesso degli altri requisiti richiesti dalla normativa. In tal caso l'esercente potrà inviare esclusivamente via PEC specifica richiesta di adesione con oggetto « Richiesta di adesione a Carta della cultura Giovani e carta del merito per ATECO secondario compatibile »;

ai sensi dell'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è stata istituita la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, la cosiddetta Carta del docente;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2016 disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta del docente. Sulla base dell'articolo 7, comma 1, « le strutture, gli esercenti e gli enti presso i quali è possibile utilizzare la Carta sono inseriti in un apposito elenco, consultabile attraverso l'applicazione *web* dedicata ». Al comma 2 si precisa che ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, i titolari o i legali rappresentanti degli esercizi interessati si registrano sulla applicazione *web*, inserendo, tra le altre informazioni, l'indicazione del codice ATECO dell'attività prevalentemente svolta;

nel nostro territorio nazionale, però, esistono moltissime attività ibride, che posseggono più codici ATECO. Tra esse tante librerie di prossimità, come quelle che si prefigge di tutelare il provvedimento in esame. Di fatto, dunque, il criterio del codice ATECO prevalente esclude tantissime attività, per poi invece prevedere una netta libertà per il commercio

online: tra i codici ATECO prevalenti ammessi dalla piattaforma, infatti, c'è quello che prevede la vendita di beni di varia natura sul *web*;

non si comprende perché, in tutti questi anni, dal 2016 ad oggi, non si sia voluto intervenire per dare un segnale ai piccoli esercenti già in difficoltà durante la crisi causata dal covid e ora con il continuo aumento dei prezzi;

per risolvere la questione basterebbe permettere agli esercenti, come avviene per aderire alla Carta della cultura giovani e alla Carta del merito, di accreditarsi anche attraverso un codice ATECO secondario (non prevalente), ma compatibile con l'iniziativa,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa di carattere normativo, atta a permettere a tutti gli esercenti che vendono prodotti compresi tra quelli elencati all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2016 di registrarsi presso il portale della Carta del docente, risolvendo la problematica inerente ai codici ATECO prevalenti.

G/1374/14/7

BARBARA FLORIDIA, ALOISIO, PIRONDINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201 (A.S. 1374), recante misure urgenti in materia di cultura,

premesso che:

il provvedimento all'esame reca diffuse disposizioni in materia di cultura, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico e culturale del Paese attraverso strategie rivolte a tutte le aree del territorio nazionale;

in particolare, l'articolo 6 reca disposizioni in materia di Carta elettronica *Bonus* Cultura 18app, di Carta della cultura Giovani e di Carta del merito;

considerato che:

tra le misure a sostegno dei giovani sul versante dei trasporti, appare necessario, oltretutto opportuno, istituire, un unico biglietto per consentire agli *under 35* di avere un prezzo agevolato su tutti i mezzi, pubblici e privati, sia sul territorio locale sia nazionale;

la portata educativa, che deriva dall'abitare e agevolare i giovani a spostarsi con i mezzi pubblici e/o di *sharing* – riducendo il fab-

bisogno di automobili e scooter di proprietà – ha un'importante ricaduta anche al livello di mobilità sostenibile e di impatto sull'inquinamento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di associare ai titolari della Carta giovani nazionale di cui all'articolo 1, commi 413 e 414, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il « biglietto unico giovani » che consenta un prezzo agevolato per l'utilizzo di tutti i mezzi di trasporto, pubblici e privati, all'interno del territorio nazionale.

G/1374/15/7

PIRONDINI, ALOISIO, BARBARA FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201 (A.S. 1374), recante misure urgenti in materia di cultura,

premesso che:

il provvedimento all'esame reca diffuse disposizioni in materia di cultura, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico e culturale del Paese attraverso strategie rivolte a tutte le aree del territorio nazionale;

in particolare, l'articolo 7 reca misure urgenti in materia di semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo, in quanto i beni culturali possono essere rappresentati non solo attraverso i testi, ma anche dal cinema, uno dei media più efficaci per comunicare la cultura;

considerato che:

nell'ambito del mondo dello spettacolo dal vivo, la danza – con l'ingiustificata chiusura progressiva dei corpi di ballo succedutasi negli ultimi lustri – è diventata negli ultimi trent'anni la « Cenerentola » trascurata e sacrificata dei teatri e dello spettacolo italiano in generale;

nonostante le Fondazioni lirico-sinfoniche in Italia abbiano espresso un prodotto artistico e culturale della danza di elevatissima qualità, con notevole apprezzamento del pubblico e riscuotendo ampi apprezzamenti della critica, anche internazionale, appare infatti e per converso inspiegabile la controtendenza istituzionale che ha condotto alla soppressione dei corpi di ballo certificando il declino della danza, nonché una perdita inestimabile del patrimonio artistico e dell'identità culturale appartenenti all'indiscusso genio artistico nostrano;

si è assistito, pertanto, attraverso la riduzione della produzione artistica relativa al balletto, alla riduzione e alla soppressione degli organici funzionali, in assenza di norme, precise ed efficaci, che potessero impedire la distrazione delle risorse finanziarie destinate alla danza,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, affinché – nel novero della promozione e nella tutela dell’educazione all’arte musicale – sia ricompresa la promozione e la tutela dell’educazione alla danza, favorendo in particolare il mantenimento, ovvero il ripristino da parte delle Fondazioni lirico-sinfoniche, di un proprio organico stabile e funzionale del corpo di ballo.

G/1374/16/7

PIRONDINI, ALOISIO, BARBARA FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201 (A.S. 1374), recante misure urgenti in materia di cultura,

premesso che:

il provvedimento all’esame reca diffuse disposizioni in materia di cultura, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico e culturale del Paese attraverso strategie rivolte a tutte le aree del territorio nazionale;

in particolare, l’articolo 7 reca misure urgenti in materia di semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo, in quanto i beni culturali possono essere rappresentati non solo attraverso i testi, ma anche dal cinema, uno dei media più efficaci per comunicare la cultura;

considerato che:

il cinema ha, da sempre, rappresentato non solo un simbolo di intrattenimento, ma anche di aggregazione sociale, in cui i cittadini potevano fruire di contenuti artistici e culturali in compagnia;

tuttavia, recentemente, le sale cinematografiche, in particolare quelle in stato di abbandono, sono diventate oggetto di una « razionalizzazione » urbanistica che, invece di rilanciarle anche tramite collaborazioni tra pubblico e privato, mira a cancellarle definitivamente, ovvero a riconvertirle, con diversa destinazione d’uso, in sale bingo, centri congressi o supermercati, e via enumerando;

tali sono gli effetti della proposta di legge regionale n. 171 del 9 agosto 2024 che, a breve, sarà approvata dal Consiglio regionale del Lazio, la quale cancella la precedente legge « Zingaretti » che mirava a tutelare la funzione cinematografica delle sale in crisi, concedendo ai proprietari un cambio di destinazione d'uso per un massimo del 30 per cento del totale;

considerato altresì che:

le sale cinematografiche in stato di abbandono richiederebbero interventi di tutela e manutenzione per poter restituire al pubblico la fruizione culturale dei contenuti proposti dai cinema, invece di una riconversione mascherata da razionalizzazione urbanistica;

sarebbe inoltre auspicabile intervenire anche per tutelare le proiezioni cinematografiche itineranti e le arene estive all'aperto, le quali costituiscono ancora un motivo di grande interesse e partecipazione da parte del pubblico, in quanto sopperiscono a una carenza di sale cinematografiche sempre meno diffuse soprattutto nei piccoli borghi e nei comuni montani,

impegna il Governo:

a) ad adottare ogni iniziativa necessaria finalizzata a tutelare le sale cinematografiche in stato di abbandono, reperendo risorse per finanziarne la riqualificazione, al fine di scongiurare ipotesi di riconversione che priverebbero i cittadini di un patrimonio non soltanto artistico, ma anche storico;

b) ad adottare, altresì, iniziative, anche di carattere normativo, volte a garantire un sostegno alle proiezioni cinematografiche itineranti, le quali offrono un servizio di fruizione culturale fondamentale per diffondere la cultura soprattutto nelle aree più periferiche e meno servite del Paese.

G/1374/17/7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura » (A.S. 1374),

premessi che:

l'articolo 7 prevede misure urgenti per la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo;

il cinema italiano sta affrontando una crisi drammatica, con una riduzione drastica delle produzioni attive sul territorio italiano. Tale crisi non è causata dalla fragilità o dalla debolezza strutturale della filiera, ma dalle azioni del Governo che per mesi ha paralizzato il settore, annunciando di voler riformare il quadro normativo riguardante il sostegno pubblico procedendo però nei fatti con gravi ritardi nel varo delle nuove norme. L'effetto di questi ritardi ha pesato sui produttori, che privi delle regole di riferimento e senza parte delle risorse, non hanno potuto far altro che bloccare le produzioni;

i decreti ministeriali che hanno ripartito le risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono stati emanati con quasi un anno di ritardo e hanno introdotto nuovi requisiti per l'accesso alle agevolazioni « insostenibili » per i film indipendenti e le piccole case di produzione. I nuovi criteri hanno reso quindi il *tax credit* uno strumento dedicato alle grandi produzioni, spesso internazionali, con una forte penalizzazione per la ricerca cinematografica e i film d'autore che rappresentano uno dei punti di forza della filiera italiana. Il danno economico e occupazionale è stato enorme. Sono circa 260.000 lavoratori che ruotano intorno al mondo del cinema, dagli operatori ai costumisti, dagli assistenti di regia alle sarte: circa la metà di questi non aveva avuto impieghi nel 2024 a causa dei ritardi sul *tax credit* e nel 2025 la gran parte si troverà disoccupata senza ammortizzatori sociali adeguati, con il rischio di perdere anche l'anno contributivo;

è necessario che si proceda a questo punto, nel più breve tempo possibile, ad una nuova revisione del meccanismo del *tax credit*, che renda automatica e certa l'assegnazione dei fondi, attraverso semplificazioni burocratiche che permettano di pianificare con largo anticipo gli investimenti. L'automatismo, al contrario della selettività introdotta dal ministro *pro tempore* Sangiuliano, è in grado di attrarre ulteriori investimenti perché genera benefici per i soggetti privati e attrae anche investimenti stranieri e internazionali,

impegna il Governo

a riformare i criteri di assegnazione dei *tax credit* per il cinema in tempi brevi, facendo in modo che possano essere riammesse a finanziamento anche le produzioni indipendenti e i film d'autore o di ricerca, privilegiando meccanismi di finanziamento certi, oggettivi e non discrezionali e infine definendo un quadro chiaro non solo per quanto riguarda le modalità di erogazione degli incentivi ma anche per ciò che concerne le tempistiche e gli importi.

G/1374/18/7

TURCO, PIRONDINI, BARBARA FLORIDIA, ALOISIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201 (A.S. 1374), recante misure urgenti in materia di cultura,

premesso che:

il provvedimento all'esame reca diffuse disposizioni in materia di cultura, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico e culturale del Paese attraverso strategie rivolte a tutte le aree del territorio nazionale;

in particolare, l'articolo 7 reca misure urgenti in materia di semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo, in quanto i beni culturali possono essere rappresentati non solo attraverso i testi, ma anche dal cinema, uno dei media più efficaci per comunicare la cultura;

considerato che:

fra le problematiche più rilevanti che destano allarme e preoccupazione nel mondo dello spettacolo vi è quella di riuscire a garantire una qualsivoglia forma di tutela in favore di una categoria professionale – com'è quella degli artisti interpreti – che, da troppo tempo, subisce una insistita forma di sfruttamento economico;

attualmente, infatti, gli artisti interpreti ricevono compensi irrisori anche in relazione a opere di successo, in un sistema che li obbliga a rivalersi solo dopo lo sfruttamento dell'opera, dipendendo dalle informazioni fornite dagli stessi utilizzatori, spesso appositamente incomplete, per impedirne il corretto e giusto riconoscimento,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente, con provvedimenti anche di carattere normativo, misure finalizzate a prevedere obblighi informativi più stringenti per garantire e semplificare – da parte degli artisti interpreti – il riconoscimento del giusto compenso ed arginare in tal modo lo sfruttamento del lavoro artistico.

G/1374/19/7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura » (A.S. 1374),

premessi che:

l'articolo 7 reca misure urgenti per la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo;

la legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 611, della legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha aggiornato i criteri per l'accesso all'indennità di discontinuità, prevista in favore di lavoratrici e lavoratori discontinui del settore dello spettacolo. In altre parole, la misura riguarda professionisti con contratto di lavoro autonomo, di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro subordinato a tempo determinato (articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 182 del 1997 e lettera *b*), individuati con decreto ministeriale n. 234 del 2023) oltre che di lavoro intermittente a tempo determinato e indeterminato senza indennità di disponibilità;

le modifiche introdotte aumentano il requisito reddituale entro cui è possibile accedere all'indennità di discontinuità. Nello specifico, sale a 30.000 euro annui il limite di reddito dell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda. Viene ridotto da 60 a 51 il numero minimo di giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, maturate nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, per accedere all'indennità. Modifiche importanti ma non sufficienti;

nel 2023 l'indennità di discontinuità ha fatto registrare 20.885.624,59 di importo netto, al netto cioè della tassazione (24.689.525,84 lordo), sceso a 7.956.310,98 (9.614.994,61 lordo) nel 2024. Parallelamente, se nel 2023 le domande presentate sono state 12.187, di queste le accolte sono state la metà circa, 6.379; nel 2024, 9.224 le domande fatte e le accolte 5.260;

tempi lunghi nell'erogazione, procedure di accesso giudicate dagli utenti complesse, soprattutto nel calcolo degli importi, e un ammontare delle risorse stanziato, che, se pur confermato dalla legge di bilancio del 2025, è in calo. Sono queste le criticità che rischiano di vanificare l'efficacia dell'indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo impedendo di fatto lo sviluppo di un sistema di *welfare* per il settore,

impegna il Governo

ad incrementare i fondi destinati all'indennità di discontinuità e ad allargare la platea innalzando il tetto reddituale imponibile fino a 35.000 euro e riducendo a 35 il numero delle giornate di contribuzione accreditate al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo (FPLS) necessarie per la domanda.

G/1374/20/7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura » (A.S. 1374),

premessi che:

l'articolo 7, comma 1, dispone l'iscrizione di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate previsto dal nuovo codice dei contratti pubblici anche delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di regione;

la tutela del patrimonio culturale non è un impedimento burocratico, ma il sistema di norme e istituzioni che l'Italia ha posto a difesa della sua bellezza. È sbagliato considerare le Soprintendenze come un ostacolo da aggirare anziché riconoscerne l'importanza fondamentale. Il loro lavoro capillare su tutto il territorio nazionale è essenziale per garantire la salvaguardia della nostra storia, della nostra cultura e dell'identità del Paese;

eliminare il parere vincolante delle soprintendenze sui vincoli ambientali e paesaggistici vorrebbe dire aprire le porte a lottizzazioni. Interventi urbanistici e infrastrutture in aree di pregio, infatti, non avrebbero più bisogno di autorizzazioni e non sarebbero più tutelati, in contrasto con l'articolo 9 della Costituzione,

impegna il Governo

a non intervenire, in successivi provvedimenti, sul ruolo e sui poteri delle Soprintendenze e, in particolar modo, sui pareri resi nel procedimento autorizzatorio sulla tutela dei vincoli paesaggistici e più in generale di tutela dei beni culturali.

G/1374/21/7

ALOISIO, BARBARA FLORIDIA, PIRONDINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201 (A.S. 1374), recante misure urgenti in materia di cultura,

premesso che:

il provvedimento all'esame reca diffuse disposizioni in materia di cultura, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico e culturale del Paese attraverso strategie rivolte a tutte le aree del territorio nazionale;

in particolare, l'articolo 10 reca misure necessarie e urgenti in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, ovvero l'insieme di beni che per la loro rilevanza storica e culturale sono indicati come di interesse pubblico e costituiscono la ricchezza artistica ed economica di un determinato luogo;

tra le azioni volte a tutelare, prevenire, conservare e mantenere l'immenso patrimonio culturale disponibile sul territorio del nostro Paese, vi sono quelle iniziative finalizzate a contrastare e neutralizzare gli effetti negativi causati dal cambiamento climatico;

invero, tale fenomeno può comportare un'alterazione dei beni naturali e, in alcuni casi, rischia di compromettere non solo la conservazione, ma l'esistenza stessa dei siti culturali presenti sul territorio nazionale. Non a caso molti enti e istituzioni internazionali hanno predisposto delle strategie comuni per preservare il patrimonio culturale e sensibilizzare l'opinione pubblica sugli impatti che i cambiamenti climatici possono avere sul patrimonio culturale comune;

valutato che sarebbe auspicabile destinare risorse per contribuire a sostenere progetti di prevenzione e conservazione dei beni culturali, nonché azioni di tutela e ripristino del patrimonio culturale e paesaggistico danneggiato a causa del cambiamento climatico,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente iniziative volte a definire strategie e misure finalizzate a finanziare azioni di tutela e salvaguardia del patrimonio culturale con l'obiettivo di contrastare gli effetti negativi, sempre più insistenti e perniciosi, causati dal cambiamento climatico.

G/1374/22/7

GARAVAGLIA, PAGANELLA, MARTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura » (A.S. 1374),

premessi che:

l'articolo 10 del decreto-legge in esame reca disposizioni concernenti misure urgenti in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;

il comma 4-*bis* del predetto articolo provvede ad integrare la dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 nonché a prorogare di trenta giorni il termine previsto per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto all'articolo 1, comma 900, della medesima legge n. 207 del 2024;

le citate modifiche sono volte, in particolare, a consentire di finalizzare con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e nella specie quello previsto all'articolo 1, comma 900, della medesima legge n. 207 del 2024 e sulla base delle destinazioni previste con specifico atto di indirizzo delle Camere, le risorse allocate sul fondo di cui all'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2024 n. 207;

appare fondamentale che nell'ambito dell'attuazione del citato complesso normativo di cui alla legge 30 dicembre 2024, n. 207, le amministrazioni competenti per materia siano coinvolte nelle attività indicate al comma 900 del predetto articolo 1 della medesima legge n. 207 del 2024 con particolare riguardo alle attività di monitoraggio, rendicontazione e revoca in caso di mancato utilizzo di quanto assegnato,

impegna il Governo

in sede di adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri indicati all'articolo 1, comma 900, della legge 30 dicembre 2024 n. 207, a valutare di coinvolgere, attraverso le modalità che saranno previste, anche le amministrazioni competenti per materia nelle attività indicate nelle citate premesse, nonché a riconoscere un contributo di euro 150.000 per l'anno 2025 al Monteverdi Festival di Cremona, e a valutare altresì l'opportunità di riconoscere al medesimo Festival un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2027.

G/1374/23/7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura »,

premessi che:

l'articolo 11, recante misure in materia di personale del Ministero della cultura, al comma 1, modifica la vigente disposizione che, a decorrere dal 2020, impone al Ministero della cultura di destinare una quota dei proventi prodotti nell'anno precedente a quello di riferimento e derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura statali, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 luglio di ciascun anno ed entro determinati limiti, a remunerare le prestazioni per il lavoro straordinario del proprio personale;

il comma 2 estende anche ai luoghi della cultura dotati di autonomia speciale la vigente disposizione, in precedenza limitata ai soli istituti e musei dotati di tale autonomia, la quale stabilisce che i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso siano versati all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnati al Fondo risorse decentrate del Ministero della cultura per essere destinati alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali presso gli stessi istituti e luoghi della cultura, nel limite massimo del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa;

il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante « Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali », convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, all'articolo 50-*ter*, rubricato « Assunzione di personale presso i Ministeri della cultura, della giustizia e dell'istruzione nelle regioni dell'obiettivo europeo "Convergenza" », al fine di promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo « Convergenza » (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e migliorare la qualità degli investimenti in capitale umano, autorizzava il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri a bandire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali erano prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione;

sulla scorta della richiamata normativa, veniva indetta una procedura selettiva pubblica per il reclutamento di 1.956 unità di personale non dirigenziale, a tempo determinato varie aree, per il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione;

la procedura selettiva di cui sopra ha portato all'assunzione di 350 unità di personale, delle quali 280 solo in Calabria, presso le sedi periferiche del Ministero della cultura;

si tratta di 350 lavoratrici e lavoratori a tempo determinato assunti per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in Calabria, Campania, Puglia, Sicilia in scadenza il prossimo 28 febbraio 2025; non

hanno alcuna certezza della prosecuzione né tanto meno che si agisca in continuità. Il Paese non può permettere la perdita di questi posti di lavoro;

i lavoratori attualmente impegnati nelle regioni ad obiettivo « Convergenza » risultano oggi indispensabili al fine di assicurare il buon andamento della Pubblica Amministrazione in ragione dell'enorme mole di doveri cui i Ministeri sono sottoposti anche all'esito di tutti i progetti PNRR attivi sul territorio e alla forte carenza d'organico che solo in parte si sta colmando,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa di carattere normativo per rinnovare in continuità per un periodo di diciotto mesi oltre il termine previsto i contratti in scadenza del personale impiegato presso il Ministero della cultura di cui all'articolo 50-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

G/1374/24/7

D'ELIA, PARRINI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura,

premesso che dal decreto ministeriale recante la ripartizione dei fondi assegnati ai Comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno finanziario 2024 risulta assente il finanziamento del Comitato nazionale per le celebrazioni del 650° anniversario della morte di Giovanni Boccaccio, scelta che reputa inspiegabile,

impegna il Governo

a sostenere per l'anno 2025 il Comitato nazionale per le celebrazioni del 650° anniversario della morte di Giovanni Boccaccio e a riconoscerne l'eccezionale rilevanza storica.

G/1374/25/7

PETRENGA, IANNONE, SALVITTI, VERSACE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura »,

premesso che:

l'Antico Teatro di Pietravairano, ubicato sul Monte San Nicola, in provincia di Caserta, rappresenta un *unicum* architettonico risalente al II secolo a.C. integrando un teatro romano e un complesso templare in una posizione strategica panoramica. Questo sito, raro esempio di teatro-*templum* in Italia, testimonia la rilevanza della Campania antica come crocevia di cultura e civiltà;

la valorizzazione dei siti archeologici delle aree interne della Campania rappresenta il giusto temperamento tra i siti di valore mondiale come Pompei ed Ercolano o Paestum e altre località di grandissimo interesse archeologico e culturale presenti nella regione, in grado di attivare flussi turistici altrettanto importanti;

considerato che:

appare opportuno integrare gli obiettivi del decreto-legge – che i firmatari condividono pienamente – per:

1) promuovere il turismo culturale nelle aree interne della Campania, rafforzando l'attrattività del sito di Pietravairano;

2) garantire la conservazione preventiva e la valorizzazione sostenibile delle strutture storiche, in accordo con le strategie di tutela ministeriali;

3) favorire l'inclusione e la fruizione del patrimonio culturale da parte di tutti i cittadini, con particolare attenzione a categorie fragili e disabili,

impegna il Governo:

a) a definire una specifica misura di intervento volto alla valorizzazione dell'Antico Teatro di Pietravairano individuando le risorse finanziarie al fine di garantire la tutela, la valorizzazione e la piena accessibilità dell'Antico Teatro di Pietravairano. A tale fine impegna il Governo a istituire un apposito fondo nel bilancio del ministero della cultura, con una dotazione iniziale di 1 milione di euro nel 2025 e di 2 milioni a decorrere dal 2026 e fino al 2029, alimentato anche dalla rimodulazione delle risorse già previste per la valorizzazione dei beni culturali nelle aree interne;

b) a destinare le risorse per la realizzazione di interventi finalizzati:

1) al miglioramento dell'accessibilità fisica e digitale, attraverso la creazione di percorsi idonei alle persone con disabilità;

2) all'installazione di pannelli informativi multilingue e dispositivi tecnologici di fruizione aumentata (realtà virtuale e aumentata);

3) al restauro conservativo delle strutture antiche secondo le linee guida della Carta di Venezia e del codice dei beni culturali.

4) all'affidamento della progettazione esecutiva a un *team* multidisciplinare di esperti in restauro, architettura e accessibilità culturale e rendicontazione e monitoraggio semestrale degli interventi, con pubblicazione di *report* dettagliati sul sito istituzionale del Ministero della cultura.

Art. 1.

1.1

ALOISIO, PIRONDINI, BARBARA FLORIDIA

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

« *b-0.bis*) attivare percorsi di formazione e scambio di esperienze tra le comunità, al fine di acquisire ogni strumento utile per favorire le possibili sinergie, ovvero sviluppare l'attività di co-progettazione di iniziative, servizi e idee di impresa; ».

1.2

ALOISIO, PIRONDINI, BARBARA FLORIDIA

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

« *b-0.bis*) promuovere il *Welfare* culturale quale sistema integrato di benessere degli individui e delle comunità, nonché quale leva di coesione sociale, al fine di rafforzare il capitale sociale e di migliorare le opportunità di rinascita e rinnovamento delle comunità; ».

1.3

PIRONDINI, ALOISIO, BARBARA FLORIDIA

Al comma 1, dopo la lettera b-bis), inserire la seguente:

« *b-ter*) promuovere la diffusione dell'educazione musicale, anche come mezzo di inclusione e integrazione sociale attraverso attività formative di propedeutica musicale e di pre-danza, familiarizzazione con i diversi generi e con la molteplicità degli strumenti musicali, e con il canto, il linguaggio musicale e recitativo-teatrale, in particolare attraverso l'incentivazione e la sperimentazione degli "Asili musicali", ovvero, promuovendo – entro il sistema integrato di istruzione e formazione dalla na-

scita fino a sei anni – progetti-obiettivo specifici al fine di istituire “Scuole dell’infanzia a indirizzo musicale” ».

1.4

BARBARA FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: « valorizzare le biblioteche », inserire le seguenti: « in collaborazione con le associazioni operanti all’interno delle stesse e con i Comuni, ».

1.5

D’ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: « , incentivandone, con particolare attenzione alle aree di cui alla lettera b), la creazione, rafforzando la qualità e la quantità dei servizi offerti, garantendo la presenza di personale qualificato per lo svolgimento degli stessi; ».

1.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera c), aggiungere, infine, le seguenti parole: « , incentivandone, con particolare attenzione alle aree di cui alla lettera b), la creazione, rafforzando la qualità e quantità dei servizi offerti, garantendo la presenza di personale qualificato per lo svolgimento degli stessi. ».

1.7

ALOISIO, PIRONDINI, BARBARA FLORIDIA

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: « , incentivandone la creazione, in particolare nelle aree di cui alla lettera b), rafforzando la qualità e la quantità dei servizi offerti, e garantendo la presenza di personale qualificato per lo svolgimento degli stessi ».

1.8

ALOISIO, PIRONDINI, BARBARA FLORIDIA

Al comma 2, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze », *inserire le seguenti:* « previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ».

1.9

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 2, dopo le parole: « da adottare » *inserire le seguenti:* « , previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Centro per il libro e la lettura, ».

1.10

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, dopo le parole: « da adottare », *inserire le seguenti:* « , previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ».

1.0.1

BARBARA FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Istituzione del Fondo per l'introduzione dell'educazione teatrale nelle scuole)

1. Al fine di incentivare la promozione, il sostegno e la valorizzazione della pratica teatrale nelle istituzioni scolastiche anche in funzione dell'educazione permanente, in linea con l'obiettivo di cui alla presente legge di favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un fondo destinato al finanzia-

mento di interventi a favore dell'introduzione delle attività teatrali nell'ambito delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la scuola dell'infanzia, finalizzato all'accesso delle alunne e degli alunni alla formazione artistica e all'acquisizione di conoscenze e di esercizio di pratiche connesse alle forme teatrali, improntate alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato a promuovere, in linea con le indicazioni strategiche ministeriali per l'utilizzo didattico delle attività teatrali, il valore pedagogico e didattico del teatro, per sensibilizzare le giovani generazioni alla cultura artistica e favorire altresì la conoscenza delle forme in cui si esprimono le diversità culturali.

3. I percorsi formativi sono organizzati dalle istituzioni scolastiche mediante le forme e gli spazi di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, tenuto conto della quota di autonomia dei curricula, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali svolti in orario extracurricolare, nell'ambito e nei limiti dell'organico dell'autonomia e delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nel limite dello stanziamento annuo del fondo di cui al comma 1.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro della giustizia, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, sono stabilite le modalità operative per la gestione delle attività teatrali all'interno degli Istituti scolastici, i principi e i criteri per il monitoraggio e la verifica dei percorsi formativi, incluse le modalità e i criteri di condivisione degli interventi, dei progetti e dei materiali realizzati dalle istituzioni scolastiche ai sensi della presente legge, anche attraverso piattaforme telematiche e strumenti digitali, nonché le modalità e i criteri di definizione di accordi e progetti di collaborazione con gli Istituti teatrali, finalizzati alla realizzazione dei percorsi formativi di cui al comma 3, con riferimento specifico all'insegnamento dell'educazione teatrale, nei limiti dello stanziamento del fondo di cui al comma 1.

5. Con il decreto di cui al comma 4, nei limiti dello stanziamento del fondo di cui al comma 1, sono altresì stabiliti gli obiettivi, i criteri e le modalità per la realizzazione di un sistema formativo della professionalità degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali e didattico-metodologiche sui temi e sulle finalità di cui all'articolo 1, in coerenza con il piano trien-

nale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, nell'ambito del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e delle disposizioni della contrattazione collettiva.

6. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia amministrativa, organizzativa, didattica e di progettazione educativa, coinvolgono le famiglie e il personale scolastico, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione, nonché di contrastare ogni forma di pregiudizio, discriminazione e di violenza motivata dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, in attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione.

7. Il Ministro dell'istruzione e del merito presenta, con cadenza biennale, alle Camere una relazione sull'attuazione del presente articolo, anche ai fini della modifica dei quadri orari per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione teatrale nelle scuole.

8. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante rispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

1.0.2

ALOISIO, BARBARA FLORIDIA, PIRONDINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Incremento del Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari)

1. Al fine di rafforzare la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, quale strumento di educazione intellettuale e civica, di socialità e di connessione con il tessuto sociale e promuovere altresì la rigenerazione culturale delle realtà carcerarie italiane in termini di contrasto alla marginalità sociale, in linea con le finalità di cui alla presente legge, il fondo di cui all'articolo 1, commi da 612 a 614, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307. ».

1.0.3

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo 1, inserire, il seguente:

« Art. 1-bis.

(Iniziativa di sostegno per la Cultura del movimento)

1. Al fine di promuovere e riconoscere l'attività motoria e sportiva quale espressione di un diritto di ciascun individuo e al fine di promuovere la formazione e lo sviluppo della persona umana e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 33 della Costituzione alla lettera *i-quinquies*) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, in materia di detrazione per oneri, le parole: “, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni,” sono sostituite dalle seguenti: “sostenute, per i bambini e ragazzi di età compresa tra 3 e 18 anni per un importo massimo di 600 euro l'anno, per i giovani di età compresa tra 19 e 26 anni per un importo massimo di 400 euro l'anno, per le persone di età compresa tra 27 e 65 anni per un importo massimo di 300 euro l'anno, per le persone di età superiore a 65 anni per un importo massimo di 600 euro l'anno, per l'iscrizione annuale e l'abbonamento”.

1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati nel limite massimo di 50 milioni d'euro all'anno a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307. ».

Art. 2.**2.1**

PIRONDINI, ALOISIO, BARBARA FLORIDIA

All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: « , senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica »;*

b) *sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7.*

Art. 3.**3.1**

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « l'apertura di nuove librerie » inserire le seguenti: « nonché il ricambio generazionale in librerie già esistenti ».

3.2

ALOISIO, BARBARA FLORIDIA, PIRONDINI

Al comma 1, sostituire le parole: « fino a trentacinque anni di età » con le seguenti: « fino a trentasei anni di età ».

3.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, le parole: « 4 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 7 milioni ».

3.4

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « per l'anno 2024 » con le seguenti: « annui a decorrere dall'anno 2025 ».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: « Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 4 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 5,2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. ».

3.5

BARBARA FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: « 4 milioni di euro per l'anno 2024 » inserire le seguenti: « e 10 milioni di euro per l'anno 2025 »;*

b) *aggiungere in fine le seguenti parole: « Ad una quota parte degli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».*

3.6

PIRONDINI, ALOISIO, BARBARA FLORIDIA

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028 per continuare a sostenere le librerie di cui al presente comma ».

3.7

SBROLLINI, FREGOLENT

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: « Di tali risorse, 1,3 milioni di euro sono destinati alle iniziative avviate in comuni rientranti in una delle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, da un'impresa culturale e creativa ai sensi dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, ancorché non svolga l'attività libraria in misura prevalente. ».

3.8

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e in coerenza con quanto previsto all'articolo 1, è istituito un fondo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 da destinare a misure indirizzate alla nascita e al consolidamento di nuove librerie e realtà del terzo settore presenti nelle aree individuate dalla strategia nazionale delle Aree Interne (SNAI).

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

3.9

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Al comma 2, primo periodo dopo la parola: « libraria » inserire le seguenti: « , compresa quella indipendente, ».

3.10

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: « anche digitale, ».

3.11

ALOSIO, PIRONDINI, BARBARA FLORIDIA

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole: « 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5,2 milioni di euro per l'anno 2026. » con le seguenti: « 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 »;*

b) *al comma 3:*

1) *sostituire le parole: « 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 5,2 milioni di euro per l'anno 2026 » con le seguenti: « 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 »;*

2) *sostituire le parole: « quanto a 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 5,2 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. » con le seguenti: « quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».*

3.12

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: « 24,8 » con le seguenti: « 30 » e le parole: « 5,2 » con le seguenti: « 10 ».

3.13

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: « , anche digitale ».

Conseguentemente, al medesimo comma, al secondo periodo, sopprimere le parole: « , anche in formato digitale ».

3.14

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: « e sono assegnate proporzionalmente ai fondi ordinari destinati dalle amministrazioni di appartenenza agli acquisti di beni librari e secondo criteri perequativi che tengano conto degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente decreto. Tali acquisti avvengono per almeno il 70 per cento ed anche in deroga alle norme sugli acquisti di beni attraverso le centrali di committenza, presso le librerie di prossimità esistenti nel territorio del comune di appartenenza. ».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: « di editoria » inserire le seguenti: « , di biblioteche ».

3.15

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e sono assegnate proporzionalmente ai fondi ordinari destinati dalle amministrazioni di appartenenza agli acquisti di beni librari e secondo criteri perequativi che tengano conto degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). Tali acquisti avvengono per almeno il 70 per cento ed anche in deroga alle norme sugli acquisti di beni attraverso le centrali di committenza, presso le librerie di prossimità esistenti nel territorio del comune di appartenenza ».

3.16

BARBARA FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: « , e sono assegnate proporzionalmente dalle amministrazioni di appartenenza ai fondi ordinari destinati agli acquisti di beni librari e secondo criteri perequativi che tengano conto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). Gli acquisti di cui al secondo periodo avvengono per almeno il 70 per cento, anche in deroga alle norme sugli acquisti di beni, attraverso le centrali di committenza, presso le librerie di prossimità esistenti nel territorio del comune di appartenenza ».

3.17

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 4, sostituire le parole: « previo parere della », con le seguenti: « d'intesa con la ».

3.18

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 4, inserire, in fine, il seguente periodo: « Nella distribuzione delle risorse destinate alle biblioteche di cui al comma 2, i decreti di cui al primo periodo prevedono meccanismi a favore delle aree svantaggiate e l'obbligo che gli acquisti dei libri a stampa siano interamente effettuati nelle librerie del territorio delle biblioteche. ».

3.19

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole: « Nella distribuzione delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, i decreti di cui al primo periodo prevedono meccanismi a favore delle aree svantaggiate e l'obbligo che gli acquisti dei libri siano effettuati nelle librerie del territorio in cui operano le biblioteche. ».

3.20

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

« 4-bis. All'articolo 15, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Non è considerata pubblica la recitazione di opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all'interno di musei, archivi e biblioteche pubblici, nonché nelle librerie laddove effettuata con l'autorizzazione dei titolari di diritti, ai fini di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse.” ».

3.21

PIRONDINI, ALOISIO, BARBARA FLORIDIA

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

« 4-bis. Al fine di dare continuità alle necessarie azioni di supporto alla tutela e valorizzazione delle Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio, delle Direzioni Regionali Musei, delle Biblioteche sul territorio nazionale, anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i contratti di collaborazione conferiti tramite procedure di avviso pubblico ai sensi dell'articolo 24, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di cui all'articolo 1, comma 18-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e di cui all'articolo 7, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che abbiano prestato servizio in una o più delle annualità cui le norme si riferiscono, sono riattivati fino al 31 dicembre 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 15.751.500, di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4-ter. Anche al fine di assicurare il riconoscimento dell'esperienza maturata presso gli uffici centrali e periferici del Ministero della cultura, presso il Medesimo ministero è istituito un tavolo tecnico con il compito di delineare, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, un piano di stabilizzazione del personale assunto con contratti di collaborazione conferiti tramite le procedure di avviso pubblico di cui al precedente comma ».

3.22

BARBARA FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

« 4-bis. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il “Fondo speciale per il funzionamento e la digitalizzazione delle biblioteche civiche”, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e

2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

3.23

SBROLLINI, FREGOLENT

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

« 5. Al fine di ampliare l'offerta culturale dei giornali in formato cartaceo e tutelare la lettura su carta attraverso il potenziamento delle pagine dedicate a cultura, spettacolo e settore audiovisivo, in via sperimentale, è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, un fondo da ripartire con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2025. »;

2) *sostituire il comma 7 con il seguente:*

« Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 20 milioni per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 10 milioni mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

b) quanto a 10 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

3.24

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 5, dopo le parole: « settore audiovisivo » inserire le seguenti: « e altresì, al fine di sostenere i quotidiani di informazione locali ».

3.25

PIRONDINI, ALOISIO, BARBARA FLORIDIA

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: « Quota parte delle risorse del fondo da definirsi mediante i decreti di cui al primo periodo è destinata alle riviste che promuovono il patrimonio culturale materiale e immateriale delle minoranze linguistiche, con particolare riguardo alle comunità linguistiche arbereshe – occitana e grecanica, ubicate nelle aree interne e più marginali del Paese ».

3.26

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

« 6-bis. A sostegno delle biblioteche scolastiche delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del *Mezzogiorno* è autorizzata la spesa per l'anno 2025 pari a 10 milioni di euro ».

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: « , pari a 10 » con le seguenti: « e del comma 6-bis, pari a 20 ».

3.27

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 7-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, alla lettera *d*), le parole: “con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700” sono soppresse ».

3.28

ALOISIO, BARBARA FLORIDIA, PIRONDINI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

« 7-bis. All'articolo 22, comma 7-*quater*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “con dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018” sono sostituite dalle seguenti:

“con dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025” e le parole: “destinato alla promozione della lettura, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e all’incremento dell’efficienza dei sistemi bibliotecari” sono sostituite dalle seguenti: “destinato al sostegno dei Sistemi bibliotecari, alla transizione digitale delle biblioteche e alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario”;

b) al secondo periodo, dopo le parole: “Ministro dell’economia e delle finanze”, sono aggiunte le seguenti: “d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”;

c) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: “Il decreto di cui al presente comma stabilisce le modalità di finanziamento dei progetti tenendo conto, in particolare, di quelli che promuovono:

1) il superamento del *digital divide* e lo sviluppo delle pari opportunità nella società digitale;

2) la cooperazione bibliotecaria per la diffusione di buone pratiche, anche in grado di aiutare il superamento degli squilibri territoriali rispetto allo sviluppo delle biblioteche;

3) l’integrazione delle reti bibliotecarie con soggetti appartenenti al mondo della scuola, al mondo della cultura e al terzo settore”.

7-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 7-bis, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

3.29

D’ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 7-bis. All’articolo 22, comma 7-*quater*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “con dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “con dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025” e le parole: “destinato alla promozione della lettura, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e all’incremento dell’efficienza dei sistemi bibliotecari” sono sostituite dalle seguenti: “destinato al sostegno dei Sistemi bibliotecari, alla transizione digitale delle

biblioteche e alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario. In particolare, sono finanziati progetti sostenibili nel tempo che riguardano:

1) il superamento del *digital divide* e lo sviluppo delle pari opportunità nella società digitale;

2) la cooperazione bibliotecaria per la diffusione di buone pratiche, anche in grado di aiutare il superamento degli squilibri territoriali rispetto allo sviluppo delle biblioteche;

3) l'integrazione delle reti bibliotecarie con soggetti appartenenti al mondo della scuola, al mondo della cultura, al terzo settore”;

b) al secondo periodo, dopo le parole: “Ministro dell’economia e delle finanze” sono inserite le seguenti: “d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,” ».

3.30

PIRONDINI, ALOISIO, BARBARA FLORIDIA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

« 7-bis. All’articolo 2, comma 6, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, dopo le parole: “una dotazione di 4.350.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020”, sono aggiunte le seguenti: “e di 10.000.000 di euro annui a decorrere dall’anno 2025. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190” ».

3.31

D’ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 7-bis. All’articolo 2, comma 6, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, dopo le parole: “una dotazione di 4.350.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020”, sono aggiunte le seguenti: “e di 10.000.000 di euro annui a decorrere dall’anno 2025” ».

3.32

PIRONDINI, ALOISIO, BARBARA FLORIDIA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

« 7-bis. Ai fini di preservare il patrimonio culturale dai rischi derivanti dal cambiamento climatico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un Fondo, denominato “Fondo per la tutela del patrimonio culturale dagli impatti del cambiamento climatico” con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025. Con decreto del Ministero della cultura, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al presente comma, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e trasparenza e tenuto conto delle esigenze prioritarie di tutela, prevenzione, conservazione, manutenzione preventiva programmata, ordinaria e straordinaria e di recupero. Il Ministero della cultura effettua un monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi delineati dal decreto di cui al presente comma e trasmette una relazione annuale alle competenti Commissioni parlamentari. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

3.0.1

PIRONDINI, ALOISIO, BARBARA FLORIDIA

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:***« Art. 3-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di sostegno
a edicole e rivendite di giornali)*

1. Al fine di riconoscere alle edicole la rilevante funzione sociale di punto di aggregazione e presidio culturale, nonché per garantire ai cittadini un elevato livello di servizio in pluralismo e qualità nell’informazione e promuoverne il rilancio, ai sensi dell’articolo 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 2022, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, sono riconosciuti, rispettivamente:

a) un credito d’imposta nella misura del 60 per cento del canone di locazione di negozi o immobili a uso non abitativo destinati allo svol-

gimento dell'attività commerciale quale rivendita di giornali, ovvero della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) dovuta per i "chioschi" di edicole che insistono su strada e che costituiscono elemento di arredo urbano;

b) un contributo fino a 2.000 euro, entro il limite di 15 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, volto a favorire la trasformazione digitale, l'ammodernamento tecnologico, la fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi, l'attivazione di punti vendita addizionali, nonché la realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici.

2. Costituiscono requisiti di ammissione al beneficio di cui al comma 1:

a) l'esercizio dell'attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste, con l'indicazione nel registro delle imprese del codice di classificazione ATECO 47.62.10, quale codice di attività primario. La predetta attività può essere esercitata da persona fisica in forma di impresa individuale, ovvero da persona fisica quale socio titolare dell'attività nell'ambito di società di persone;

b) non essere titolari di redditi da lavoro dipendente.

3. Il contributo, fino a un massimo di 2.000 euro, è riconosciuto a fronte della realizzazione di almeno una delle seguenti attività effettuate nel periodo 1° gennaio 2024-31 dicembre 2024:

a) interventi di trasformazione digitale;

b) interventi di ammodernamento tecnologico;

c) fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi;

d) attivazione di punto/i vendita addizionale/i;

e) realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici.

4. I soggetti che intendono accedere al contributo di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo presentano apposita domanda, per via telematica, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso la procedura disponibile nell'area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it. Il termine per l'invio della domanda telematica è fissato nel periodo compreso tra il 15 febbraio 2024 e il 15 marzo 2024. La domanda deve includere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta e sottoscritta attraverso la suddetta procedura telematica, attestante:

– il possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo;

– l'attività o le attività realizzate tra quelle indicate al comma 3;

- le eventuali spese sostenute in relazione a ciascuna delle attività realizzate;
- le informazioni relative agli aiuti *de minimis* ricevute negli esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso;
- gli estremi del conto corrente intestato al beneficiario.

La documentazione attestante le attività svolte e le spese sostenute dovrà essere conservata dai soggetti beneficiari del contributo e resa disponibile su richiesta dell'amministrazione in sede di controllo.

5. Acquisite le domande, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede a formare l'elenco dei soggetti ai quali è riconosciuto il contributo, con l'importo spettante, nel limite massimo di 2.000 euro per ciascun punto vendita esclusivo. L'elenco di cui al presente comma è approvato con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento.

6. Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente intestato al beneficiario dichiarato nella domanda ai sensi comma 4 del presente articolo ed è riconosciuto nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

3.0.2

D'ELIA, RANDO, CRISANTI, VERDUCCI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

1. Al fine di sostenere l'attività e la continuità occupazionale delle librerie indipendenti, quali elementi indifferibili del sistema di diffusione del libro e della promozione della lettura, presso il Ministero della cultura è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato a progetti di promozione, comunicazione e valorizzazione delle librerie e dei loro prodotti.

2. Alle agevolazioni di cui al comma 1 possono accedere, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3, gli esercenti di librerie che non risultano comprese nei gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite.

3. Con regolamento adottato con decreto del Ministero della cultura, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

Art. 5.

5.0.1

ALOISIO, PIRONDINI, BARBARA FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 5-bis.

(Misure di sostegno alla Nuova Orchestra Alessandro Scarlatti di Napoli)

1. All'articolo 28, comma 2, della legge 14 agosto 1967, n. 800, dopo le parole: "Sinfonica di San Remo" sono inserite le seguenti: "Nuova Orchestra Alessandro Scarlatti di Napoli, anche al fine di valorizzare in Italia e nel mondo il patrimonio della scuola musicale napoletana".

2. A tal fine, in favore dell'Associazione Nuova Orchestra Alessandro Scarlatti di Napoli, è assegnato un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

5.0.2

ALOISIO, PIRONDINI, BARBARA FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 5-bis.

(Sostegno al settore delle Istituzioni concertistico-orchestrale)

1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo speciale, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2025, 2026 e 2027, finalizzato a incrementare le risorse per sostenere e promuovere le Istituzioni concertistico-orchestrali (I.C.O.).

2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al comma 1, finalizzato all'accoglimento di nuove istanze I.C.O., con priorità per i Comuni che ne sono sprovvisti e per le aree disagiate ad alta vulnerabilità sociale e culturale, attraverso un'azione mirata di potenziamento e riequilibrio territoriale che possa agevolare l'implementazione e la diffusione della cultura musicale su tutto il territorio nazionale.

3. Possono accedere al Fondo, di cui al comma 1, le realtà orchestrali italiane, attive sul territorio da almeno 20 anni, che abbiano presentato entro il 2021 domanda di riconoscimento I.C.O. ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800 (e ss. ii.), e sulla base dei seguenti parametri e criteri:

a) presenza sul territorio di riferimento con un'attività continuativa di almeno 20 anni;

b) rilevante attività di rappresentanza artistica e culturale del proprio territorio in Italia e all'estero;

c) svolgimento, da almeno 5 anni, di interventi di formazione artistica con conseguente inserimento nel mondo del lavoro di giovani strumentisti *under* 30 mediante regolari contratti di lavoro documentabili attraverso i relativi dati contributivi.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

5.0.3

PIRONDINI, ALOISIO, BARBARA FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 5-bis.

(Disposizioni per la promozione, la tutela e la salvaguardia della produzione artistica e culturale della danza)

1. Al fine di salvaguardare, incrementare e promuovere la produzione artistica e culturale della danza, il Fondo unico per lo Spettacolo

(FUS), di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. L'incremento del FUS, di cui al comma 1, è vincolato alla costituzione e all'integrazione degli organici stabili dei corpi di ballo delle Fondazioni lirico sinfoniche.

3. Con decreto del ministro della cultura, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti parametri e criteri sulla base dei quali ciascuna Fondazione:

a) qualora sia dotata nel proprio organico funzionale di un corpo di ballo è tenuta a mantenerlo o a ripristinarlo, nella consistenza numerica della dotazione organica prevista dall'ordinamento funzionale dei servizi e del personale dipendente di ciascuna fondazione, approvato con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;

b) qualora sia priva di un proprio corpo di ballo, è tenuta a presentare al Ministro della cultura uno studio di fattibilità sull'istituzione dello stesso, volto a dimostrare la sostenibilità economico-finanziaria nonché la qualificazione artistica della programmazione, nel rispetto degli equilibri strutturali del bilancio delle fondazioni stesse.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

5.0.4

SBROLLINI, FREGOLENT

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 5-bis.

(Misure urgenti per il sostegno alla gestione delle cose private assoggettate a verifica di interesse culturale)

1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per il sostegno alla gestione delle cose private assoggettate a verifica di interesse culturale, con una dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del Fondo sono riservate alle persone giuridiche senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, e sono destinate al riconoscimento di un contributo, a titolo di rimborso, delle spese sostenute per il manteni-

mento e la gestione delle cose di interesse di cui sono titolari e assoggettate alla verifica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora il relativo procedimento non sia stato concluso entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente articolo, ovvero entro un anno dalla data di acquisto della titolarità, nel caso cui quest'ultima sia successiva a tale data. I soggetti che, nell'anno, ottengono il contributo di cui al precedente periodo possono presentare domanda di accesso al Fondo anche nelle successive annualità.

2. Con decreto del Ministero della cultura, da adottarsi entro il 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, previa intesa in Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

5.0.5

SBROLLINI, FREGOLENT

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 5-bis.

*(Misure urgenti per la tutela e valorizzazione
dei beni culturali degli enti locali)*

1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per la tutela e gestione dei beni culturali di proprietà degli enti locali in concessione, con una dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. L'accesso al predetto Fondo è riservato agli enti locali titolari di beni culturali di cui siano concessionari persone giuridiche private senza fine di lucro, ai fini del riconoscimento di contributo a fondo perduto per il finanziamento di interventi di tutela oggetto di specifico accordo con il Ministero della cultura, nonché di attività di valorizzazione e promozione dei beni interessati.

2. Con decreto del Ministero della cultura, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, previa intesa in Conferenza unificata, sono stabiliti il riparto e il funzionamento del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29

novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

5.0.6

FREGOLENT, SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 5-bis.

(Estensione del credito d'imposta, cosiddetto Art-Bonus, di cui all'articolo 1 del decreto- legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è esteso anche alle erogazioni liberali in denaro effettuate per il sostegno di istituti culturali e fondazioni private, e dei musei e degli archivi storici d'impresa, costituiti e continuativamente operanti da almeno dieci anni, che hanno come scopo la promozione e la valorizzazione dell'arte contemporanea.

2. I beni culturali e gli istituti di cui al comma 1, ai fini della possibilità di accesso alle modalità di finanziamento previste dal credito d'imposta di cui al presente articolo, devono essere resi accessibili al pubblico e visitabili, secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni fra il Ministero della cultura e i singoli proprietari beneficiari delle erogazioni liberali. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'apertura al pubblico e sono trasmessi, a cura del soprintendente competente, al comune o alla città metropolitana nel cui territorio insistono gli enti interessati.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della cultura è istituita l'anagrafe in cui sono iscritti gli enti di cui al comma 1.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 1 milione di euro, a decorrere dall'anno 2025, che costituiscono limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

5.0.7

FREGOLENT, SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 5-bis.

(Estensione del credito d'imposta, cosiddetto Art-Bonus, di cui all'articolo 1 del decreto- legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è esteso anche alle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore di istituti culturali e fondazioni private, costituite e continuativamente operanti da almeno dieci anni, che hanno come scopo la promozione e la valorizzazione dell'arte contemporanea.

2. Gli enti di cui al comma 1, ai fini della possibilità di accesso alle modalità di finanziamento previste dal credito d'imposta di cui al presente articolo, devono essere resi accessibili al pubblico e visitabili, secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni fra il Ministero della cultura e i singoli proprietari beneficiari delle erogazioni liberali. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'apertura al pubblico e sono trasmessi, a cura del soprintendente competente, al comune o alla città metropolitana nel cui territorio insistono gli enti interessati.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della cultura è istituita l'anagrafe in cui sono iscritti gli enti di cui al comma 1.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 0,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2025, che costituiscono limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Art. 6.**6.1**

SBROLLINI, PAITA, FREGOLENT

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 357, è sostituito dal seguente:

“357. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale

in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, una Carta elettronica *Bonus* cultura 18 app, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla disattivazione della Carta, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.”;

b) i commi 357-bis e 357-ter sono abrogati.

01-bis. Agli oneri derivanti dal precedente comma articolo, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso comma 357-sexies, comma 1, sostituire le parole: « Carta della cultura Giovani e la Carta del merito » con la seguente: « Carta elettronica Bonus cultura 18app ».

6.2

BARBARA FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 357, la lettera b) è abrogata;

b) al comma 357-*bis*, le parole: “Le carte di cui al comma 357 sono concesse” sono sostituite dalle seguenti: “La carta di cui al comma 357 è concessa” e le parole: “con le Carte” sono sostituite dalle seguenti: “con la Carta”;

c) al comma 357-*ter*, le parole: “e della Carta del merito” sono abrogate;

d) al comma 357-*quater*, le parole: “delle Carte” sono sostituite dalle seguenti: “della Carta” e le parole: “alla loro” sono sostituite dalle seguenti: “alla sua”;

e) dopo il comma 357-*quinquies*, è inserito il seguente:

“357-*sexies*. I soggetti presso i quali è possibile utilizzare la Carta della cultura Giovani di cui al comma 357 ai fini del pagamento del credito maturato sono tenuti, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, alla trasmissione della fattura entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla conclusione dell’iniziativa. I medesimi soggetti di cui al primo periodo, ai fini del pagamento del credito maturato nell’ambito delle edizioni già concluse riferite all’iniziativa della Carta elettronica *Bonus* cultura 18app di cui all’articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 nel testo vigente prima della modifica introdotta con legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono tenuti, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, alla trasmissione della fattura entro e non oltre il termine del 31 marzo 2025”;

f) Al comma 358, le parole: “delle Carte di cui al comma 357, per il loro utilizzo” sono sostituite dalle seguenti: “della Carta di cui al comma 357, per il suo utilizzo”. ».

6.3

SCALFAROTTO, SBROLLINI, FREGOLENT

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. All’articolo 4-*bis*, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dal 30 giugno 2025, il richiedente il visto per motivi di studio può adempiere alla sottoscrizione di cui al presente comma al momento dell’ingresso nel territorio nazionale”. ».

6.4

SCALFAROTTO, SBROLLINI, FREGOLENT

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Limitatamente alle domande di visti nazionali per motivi di studio, la decorrenza delle disposizioni dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, è differita al 1° gennaio 2026. ».

6.5

PIRONDINI, ALOISIO, BARBARA FLORIDIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. La dotazione del Fondo “Carta della cultura”, istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, è incrementata di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

6.6

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. I dati e le informazioni generati dalla gestione delle carte di cui al comma 1, nonché dalla gestione del fondo di cui all'articolo 3, comma 2, sono resi accessibili nel rispetto del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 200, al maggior livello di dettaglio compatibile con il rispetto della confidenzialità delle informazioni commerciali sensibili e delle norme a tutela dei dati personali. ».

6.0.1

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:***« Art. 6-bis.***(Promozione dell'attività sportiva)*

1. Al fine di promuovere l'attività sportiva e di sostenere la ripresa del settore dello sport, nello stato di previsione del Ministero dell'econo-

mia e delle finanze è istituito un fondo con dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, volto a sostenere l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono ripartite mediante assegnazione di *voucher* del valore di 300 euro a figlio minore per tutte le famiglie con ISEE inferiore a 15.000 euro l'anno.

3. Con decreto da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono individuate le modalità di assegnazione delle risorse del fondo oltre che per la richiesta dei *voucher*.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge. ».

Art. 7.

7.1

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 2, sostituire le parole da: « e il musical » fino alla fine del comma, con le seguenti: « , il circo, lo spettacolo viaggiante e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, ivi incluse le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 3.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo. Nei casi in cui sussistano vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è necessario ottenere il nulla osta previsto dagli organi periferici del Ministero della cultura ».

7.2

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 2, sostituire le parole: « 2.000 partecipanti » con le seguenti: « 2.500 partecipanti ».

7.3

PIRONDINI, ALOISIO, BARBARA FLORIDIA

Al comma 2, sostituire le parole: « 2.000 partecipanti » con le seguenti: « 2.500 partecipanti ».

7.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, sostituire le parole: « 2.000 partecipanti » con le seguenti: « 2.500 partecipanti ».

7.5

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: « , con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo. » con le seguenti: « Nei casi in cui sussistono vincoli ambientali o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto, l'efficacia della segnalazione è condizionata all'acquisizione del parere favorevole dell'Ente preposto alla tutela del vincolo, ove lo stesso non sia già stato acquisito prima della presentazione della segnalazione. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 recante Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. »;*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. La segnalazione di cui al comma 2 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno, nonché dalla

documentazione attestante il rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del rischio applicabili secondo le vigenti disposizioni. ».

7.6

PIRONDINI, ALOISIO, BARBARA FLORIDIA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

« 3-bis. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: "fino a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025";

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

7.7

PIRONDINI, ALOISIO, BARBARA FLORIDIA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

« 3-bis. All'articolo 28 della legge 14 novembre 2016, n. 220, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Al fine di valorizzare e promuovere la diffusione del cinema e degli spettacoli cinematografici quale patrimonio culturale e artistico nazionale, quota parte della sezione del Fondo di cui al comma 1 è destinato alla concessione di contributi a fondo perduto in favore dei soggetti che allestiscono proiezioni cinematografiche itineranti su tutto il territorio nazionale. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 5 milioni a decorrere dall'anno 2025";

3-ter. Agli oneri di cui al precedente comma 3-bis, capoverso 1-bis, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

7.0.1

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

« Art. 7-bis.

(Misure urgenti per il contrasto della bigliettazione secondaria e semplificazioni normative al biglietto nominale)

1. Al codice penale, dopo l'articolo 501-bis, è aggiunto il seguente:

“Art. 501-ter.

(Manovre speculative sull'acquisto di titoli di accesso ad attività di pubblico spettacolo)

1. Chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero accaparra titoli di accesso ad attività di spettacolo, di intrattenimento o culturali, in modo atto a determinare la rarefazione ovvero il rincaro sul mercato interno, è punito con la reclusione da 6 mesi a tre anni e con la multa fino a 500.000 euro.

2. Alla stessa pena soggiace chiunque pone in vendita titoli di accesso ad attività di spettacolo, di intrattenimento o culturali senza autorizzazione dell'organizzatore dello spettacolo di intrattenimento.

3. La pena è della reclusione da 6 mesi a tre anni e della multa da 80.000 a 500.000 euro se i fatti di cui al primo comma sono commessi attraverso l'utilizzo di programmi informatici e/o tecnologici per l'acquisto automatizzato.

4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le altre autorità competenti effettuano i necessari accertamenti e interventi, agendo d'ufficio ovvero su segnalazione degli interessati. Non è comunque sanzionata la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da una persona fisica in modo occasionale e non massivo, purché senza finalità commerciali”.

2. Il comma 545-bis dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è abrogato. ».

7.0.2

FREGOLENT, SBROLLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 7-bis.

(Tax credit cinema)

1. All'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta, il decreto di cui all'articolo 21 prevede comunque che:

a) per le opere cinematografiche è prevista l'aliquota del 40 per cento;

b) per le opere audiovisive, l'aliquota del 40 per cento può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale; per le opere non realizzate in coproduzione internazionale ovvero che non siano opere audiovisive di produzione internazionale; per le opere in cui il produttore indipendente mantiene la titolarità dei diritti in misura non inferiore al 40 per cento, secondo le modalità previste nel medesimo decreto di cui all'articolo 21”. ».

7.0.3

TURCO, PIRONDINI, ALOISIO, BARBARA FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

(Misure urgenti in materia di diritti connessi al diritto d'autore)

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“6-bis. Salvo diverso avviso, si presume la dipendenza economica, di cui all'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, nel caso in cui l'utilizzatore, senza giustificato motivo, rifiuti di avviare entro sessanta giorni dalla richiesta ovvero interrompa le negoziazioni di cui al comma 1 o non condivida le informazioni a tal fine necessarie”.

2. L'articolo 23 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, è sostituito dal seguente:

“Art. 23.

(Obblighi degli utilizzatori)

1. Salvo diversi accordi intervenuti tra le parti, entro sessanta giorni dall'utilizzazione, gli utilizzatori sono tenuti a far pervenire agli organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendenti, in un formato elettronico concordato, le pertinenti e complete informazioni riguardanti l'utilizzo di opere protette nonché i proventi dei diritti a loro disposizione, necessarie per la riscossione dei compensi adeguati e proporzionati ai fini della ripartizione ai titolari dei diritti. Le informazioni riguardano, in particolare:

a) con riferimento all'identificazione dell'opera protetta: il titolo originale, l'anno di produzione o di distribuzione nel territorio dello Stato, il produttore e la durata complessiva dell'opera;

b) con riferimento all'utilizzo dell'opera protetta, tutti i profili inerenti alla comunicazione o alla diffusione al pubblico, quali la data o il periodo di comunicazione, diffusione, rappresentazione, distribuzione o commercializzazione, ivi incluso il numero di visualizzazioni, *streaming* o *download*, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, il numero di abbonati, il valore degli introiti pubblicitari e non, incassati nel periodo o collegati alla ritrasmissione di un'opera, nonché i ricavi complessivi generati dall'utilizzatore. Resta fermo il diritto degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti di richiedere ulteriori informazioni, ove disponibili.

2. Ove necessario all'assolvimento dei propri obblighi, gli utilizzatori esercitano senza indugio il diritto di informazione di cui all'articolo 27, indicando puntualmente agli organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendenti le informazioni non in loro possesso.

3. Il mancato adempimento degli obblighi di informazione, ovvero la fornitura di dati falsi o erronei, costituisce causa di risoluzione del contratto di licenza, con la conseguente inibizione all'utilizzazione di fonogrammi, opere cinematografiche e audiovisive anche laddove remunerate con equo compenso.

4. Nei casi previsti dall'articolo 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il comprovato inadempimento da parte degli utilizzatori degli obblighi di informazione di cui al comma 1 o la fornitura di dati falsi o erronei costituisce, per gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti, titolo ad agire per l'attivazione del procedimento di ingiunzione di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile mediante richiesta di applicazione della tariffa di cui all'articolo 22, comma 4, del presente decreto”.

3. All'articolo 41 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché degli obblighi di informazione di cui all'articolo 84-*bis*, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633”;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-*bis*. Qualora la violazione degli obblighi di informazione di cui all’articolo 23 del presente decreto, nonché all’articolo 84-*bis*, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, sia commessa da una persona giuridica, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) applica altresì una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro a ciascuno dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione nonché, ove previsti, a ciascuno dei componenti del collegio sindacale e dei revisori legali. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni notifica tempestivamente ai soggetti di cui al periodo precedente l’avvio del procedimento di accertamento e irrogazione delle richiamate sanzioni”. ».

7.0.4

D’ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

« **Art. 7-*bis*.**

(Misure urgenti in materia di spettacolo)

1. All’articolo 1, comma 830, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: “le Fondazioni lirico sinfoniche, i Teatri nazionali e di rilevante interesse culturale” sono soppresse.

2. All’articolo 1, comma 858, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “I soggetti finanziati a valere sul Fondo nazionale spettacolo dal vivo sono esclusi da tale disciplina”.

3. All’articolo 7, comma 5-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2023 n. 215, convertito con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”. ».

7.0.5

PIRONDINI, ALOISIO, BARBARA FLORIDIA

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

« **Art. 7-*bis*.**

(Disposizioni in materia di credito di imposta per la produzione e l’organizzazione di spettacoli di musica dal vivo)

1. Al fine di promuovere una distribuzione più diffusa sul territorio nazionale di spettacoli di musica dal vivo e di favorire il pubblico nella

partecipazione, nonché al fine di sostenere la valorizzazione degli artisti, alle imprese di produzione e organizzazione di spettacoli di musica dal vivo, che svolgono da almeno un anno attività stabile e continuativa con sede in Italia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia, è riconosciuto nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 un credito di imposta fino al 30 per cento dei costi sostenuti per l'attività di produzione e organizzazione nonché di distribuzione di spettacoli di musica dal vivo per eventi svolti in sale e luoghi con capienza fino a un massimo di 5.000 persone. Il credito di imposta è calcolato sulle spese sostenute sull'intero territorio nazionale.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende:

a) per impresa di produzione e organizzazione di spettacoli di musica dal vivo: l'impresa che ha come finalità la produzione e l'organizzazione di spettacoli o manifestazioni di musica dal vivo;

b) per musica dal vivo: l'esecuzione in pubblico di opere musicali o di suoni attraverso l'uso, diretto e contestuale alla rappresentazione, di uno o più strumenti musicali monofonici o polifonici o di voci umane o di altra forma di espressione musicale.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabiliti gli eventuali limiti di importo per ciascun concerto o evento ovvero per impresa o gruppi di imprese, le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di concerti o eventi ovvero di impresa o gruppi di imprese e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile, i limiti massime delle capienze dei luoghi, differenziando tra posti al chiuso e all'aperto, nonché la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Sono esclusi dal perimetro di applicazione del presente articolo gli operatori e le imprese già finanziati dal Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.

5. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10 mila euro a 50 mila euro per ciascuna certificazione infedele resa.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7. La presente agevolazione è concessa nei limiti di cui al regolamento ((UE) 2023/2831 della Commissione del 15 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*” ».

7.0.6

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

« Art. 7-bis.

(Credito di imposta in materia di spettacoli di musica dal vivo)

1. Al fine di promuovere una distribuzione più diffusa sul territorio nazionale di spettacoli di musica dal vivo e di favorire il pubblico nella partecipazione, nonché al fine di sostenere la valorizzazione degli artisti, alle imprese di produzione e organizzazione di spettacoli di musica dal vivo, che svolgono da almeno un anno attività stabile e continuativa con sede in Italia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia, è riconosciuto nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 un credito di imposta fino al 30 per cento dei costi sostenuti per l'attività di produzione e organizzazione nonché di distribuzione di spettacoli di musica dal vivo per eventi svolti in sale e luoghi con capienza fino a un massimo di 5.000 persone. Il credito di imposta è calcolato sulle spese sostenute sull'intero territorio nazionale.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende:

a) per impresa di produzione e organizzazione di spettacoli di musica dal vivo: l'impresa che ha come finalità la produzione e l'organizzazione di spettacoli o manifestazioni di musica dal vivo;

b) per musica dal vivo: l'esecuzione in pubblico di opere musicali o di suoni attraverso l'uso, diretto e contestuale alla rappresentazione, di uno o più strumenti musicali monofonici o polifonici o di voci umane o di altra forma di espressione musicale.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabiliti gli eventuali limiti di importo per ciascun concerto o evento ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di concerti o eventi ovvero di impresa o gruppi di imprese e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; i limiti massime delle capienze dei luoghi, differenziando tra posti al chiuso e all'aperto; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Sono esclusi dal perimetro di applicazione del presente articolo, gli operatori e le imprese già finanziati dal Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.

5. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7. La presente agevolazione è concessa nei limiti di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 15 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*”. ».

7.0.7

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

« Art. 7-bis.

(Misure a sostegno dello spettacolo dal vivo)

1. Agli organizzatori musicali di musica popolare contemporanea, che siano soggetti privati e di diritto privato, è riconosciuto un credito

d'imposta in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento del costo complessivo relativo alla realizzazione e allo svolgimento di concerti ed eventi musicali dal vivo.

2. Il credito d'imposta previsto dal presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con uno o più decreti del Ministro della cultura, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento del credito di imposta previsto nell'ambito delle percentuali ivi stabilite, con particolare riferimento a: eventuali limiti di importo per ciascun concerto o evento ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di concerti o eventi ovvero di impresa o gruppi di imprese e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Con i medesimi decreti sono altresì disciplinate le ulteriori disposizioni applicative del presente comma e in particolare: i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, tenendo conto in particolare della loro forma giuridica e continuità patrimoniale, delle attività già svolte e delle opere già realizzate e distribuite; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalità di certificazione dei costi; il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza. I decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le risorse stanziate per il finanziamento del credito di imposta previsto nel presente comma, laddove inutilizzate e nell'importo definito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono destinate al rifinanziamento del medesimo credito di imposta.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge. ».

7.0.8

SBROLLINI, FREGOLENT

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 7-bis.

(Misure a sostegno del patrimonio artistico e culturale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, spetta, anche per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni immobili e mobili, facenti parte del patrimonio culturale italiano che presentino interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, anche se di proprietà di soggetti privati, quali Istituti culturali, Fondazioni e imprese.

2. I beni di cui al comma 1, ai fini della possibilità di accesso alle modalità di finanziamento previste dal *bonus* di cui al comma precedente, devono essere resi accessibili al pubblico e visitabili, secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni fra il Ministero della Cultura e i singoli proprietari beneficiari delle erogazioni liberali. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'apertura al pubblico e sono trasmessi, a cura del soprintendente competente, al comune o alla città metropolitana nel cui territorio insistono i beni interessati.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della Cultura, sono definite le modalità per l'istituzione di un'apposita anagrafe in cui sono iscritti i beni di cui al comma 1.

4. Al fine di incentivare la partecipazione dei privati al sostegno e al rafforzamento del settore delle iniziative culturali e degli eventi connessi alla fruizione, al godimento e all'esposizione delle opere d'arte, all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito i seguenti:

“1-bis. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025, destinate all'organizzazione di eventi tesi al sostegno e al rafforzamento del settore delle iniziative culturali e degli eventi connessi alla fruizione, al godimento e all'esposizione delle opere d'arte, organizzati da Fondazioni di comprovata rilevanza nazionale e internazionale, costituite e continuativamente operanti da almeno 10 anni, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Pre-

sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate”.

b) al comma 2, primo periodo, le parole: “di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 1 e 1-bis”.

5. Con decreto del Ministro della cultura, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito un elenco, aggiornato annualmente, che ricomprenda le Fondazioni i cui eventi possano essere oggetto di erogazioni liberali di privati, fruendo delle detrazioni di cui al comma precedente e le modalità attraverso le quali le stesse Fondazioni possano presentare richiesta di inserimento nell'elenco stesso.

6. Al fine di compensare le minori entrate derivanti dalle disposizioni contenute nel comma 4 della presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, un fondo con dotazione pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, la quale, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, è trasferita dal predetto fondo ed iscritta in aumento delle dotazioni sia di competenza sia di cassa dei competenti capitoli di spesa che ne risultassero carenti.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 215 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

Art. 8.

8.1

SCALFAROTTO, SBROLLINI, FREGOLENT

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza delle operazioni di acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione, effettuate da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, l'efficacia del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è differita al 1° gennaio 2027. Prima del predetto termine si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 4 ».

Art. 10.**10.1**

NICITA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. All'articolo 27, comma 3, lettera *d*), della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché della Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico ETS”. ».

10.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. All'articolo 27, comma 3, lettera *d*), della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché della Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico ETS”. ».

10.3

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. Per gli anni 2025 e 2026 è assegnato alla Fondazione Orestyadi, con sede a Gibellina e ad Agrigento, un contributo straordinario di 500.000 euro finalizzato a rafforzare le residenze di artisti e a promuovere i festival letterari, di teatro, musica e arti visive, organizzati in occasione degli eventi in programma ad Agrigento, quale Capitale italiana della cultura per l'anno 2025 e a Gibellina, quale Capitale dell'arte contemporanea 2026. ».

10.4

D'ELIA, PARRINI

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

« 3-ter. Al fine di promuovere e sostenere lo svolgimento delle manifestazioni per celebrare il 650° anniversario della morte di Giovanni Boccaccio è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2025 destinato al Comitato nazionale per le celebrazioni. Ai relativi oneri, pari a 250.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. ».

10.5

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Sopprimere i commi 4-bis e 4-ter.

10.0.1

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

« Art. 10-bis.

(Disciplina del sostegno e dello sviluppo del settore creativo e culturale)

1. Il settore creativo e culturale ricomprende le attività che hanno per oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, a carattere materiale o immateriale, che sono il frutto di processi artistici, culturali o creativi.

2. La filiera produttiva del settore creativo e culturale ricomprende le attività riguardanti o connesse con l'ideazione, la creazione, la progettazione, lo sviluppo, la produzione, la realizzazione, l'organizzazione, la messa in scena, l'allestimento tecnico, la distribuzione e la diffusione, la promozione, la divulgazione e la comunicazione, il *marketing*, la fruizione, la conservazione, la ricerca, lo studio, nonché la valorizzazione e la gestione di opere, prodotti, beni e servizi che sono frutto o che includono e si avvalgono di processi artistici, culturali e creativi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale e dalle modalità, dalle tecnologie, dalle piattaforme tecnologiche, ivi compresi il digitale e la

multimedialità, utilizzate per la loro realizzazione, distribuzione, diffusione, fruizione e accesso. Sono pertanto ricomprese nel settore creativo e culturale, in particolare, le attività afferenti, congiunte o connesse: alle arti performative e allo spettacolo, ivi compresi i festival, indipendentemente dalla tipologia dei linguaggi artistici e dalle forme, dalle espressioni e dalle modalità di accesso, di fruizione e di diffusione dei medesimi; alle arti figurative e alle arti applicate; al patrimonio e ai beni culturali e paesaggistici, come definiti e individuati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; all'architettura, alla letteratura, alla fotografia, all'editoria e al fumetto, al cinema e all'audiovisivo, alla musica, ai servizi media audiovisivi e radiofonici, ai videogiochi, all'insegnamento delle discipline artistiche e delle discipline comunque connesse allo spettacolo e alle arti.

3. Ai fini del presente articolo, sono considerate imprese del settore creativo e culturale i soggetti e gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro quinto del codice civile, che svolgono stabilmente, in via principale e continuativa, una o più delle attività di cui al comma 1 e che hanno sede in Italia, in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia.

4. La disciplina di cui del presente articolo si applica anche agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e agli enti di cui al capo II del titolo II del libro primo del codice civile che svolgono prevalentemente in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle attività di cui al comma 1.

5. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) istituiscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'apposita sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, denominata "registro delle imprese creative e culturali" (RICC), alla quale le suddette imprese devono essere iscritte ai fini della loro individuazione quali imprese appartenenti al settore di riferimento, nonché dell'accesso ai benefici previsti dal presente articolo.

6. Ai fini dell'iscrizione nel RICC l'oggetto sociale risultante dagli atti costitutivi delle imprese interessate deve espressamente riguardare una o più delle attività di cui al comma 1. La sussistenza dei requisiti per l'identificazione di impresa creativa e culturale è attestata con apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante dell'impresa e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Le procedure adottate dal registro delle imprese per l'iscrizione nel RICC sono conformi a quelle valide per la generalità delle imprese ai sensi delle norme vigenti in materia e in base alla natura giuridica dell'impresa medesima.

7. Le CCIAA trasmettono annualmente l'elenco delle imprese creative e culturali al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e all'agenzia "Italia creativa", istituita ai sensi del comma 27.

8. L'iscrizione delle imprese nel RICC produce effetti ai fini statistici, fiscali e contributivi, definendone l'appartenenza allo specifico settore economico, creativo e culturale e anche ai fini degli interventi pubblici in materia di sostegno e di sviluppo delle imprese del settore medesimo.

9. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Ai fini del presente decreto, sono considerate *start-up* a vocazione sociale le *start-up* innovative di cui al comma 2 e 3 del presente articolo che operano in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e sono considerate *start-up* a vocazione creativa e culturale le *start-up* iscritte nel registro delle imprese creative e culturali, ai sensi delle normative vigenti in materia”.

10. Alle *start-up* a vocazione creativa e culturale iscritte nel RICC non si applicano le norme in materia di rapporto di lavoro subordinato nelle *start-up* innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, restando ferme per tali imprese le discipline vigenti in materia di lavoro, di assistenza e di previdenza specificamente stabilite e vigenti per i lavoratori, dipendenti e autonomi, appartenenti ai diversi ambiti del settore creativo e culturale, come definito dal comma 1.

11. All'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: “di ambito tecnico o scientifico” sono inserite le seguenti: “o umanistico”;

b) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

“*b-bis*) personale in possesso di laurea magistrale di ambito umanistico-sociale di cui all'Allegato 2 al presente decreto, personale in possesso di diploma accademico di secondo e di terzo livello rilasciati dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, nonché di diplomi riconosciuti equipollenti, in base alla legislazione vigente in materia”;

c) al comma 1-*bis*, le parole: “alle lettere a) e b)” sono sostituite dalle seguenti: “alle lettere a), b) e *b-bis*”;

d) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

“*1-ter*. Ai fini dell'accesso al credito di imposta di cui al presente articolo, l'elenco di cui all'Allegato 2 è verificato annualmente dal Ministro dell'università e del merito, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, al fine di ag-

giornarne i contenuti in relazione ai titoli di studio afferenti e connessi al settore culturale e creativo”.

12. All’Allegato 2 al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:

“Lauree di ambito umanistico-sociale;

LM-3 Architettura del paesaggio;

LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali;

LM-11 Conservazione e restauro dei beni culturali;

LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;

LM-1 Antropologia culturale ed etnologia;

LM-2 Archeologia;

LM-5 Archivistica e biblioteconomia;

LM-14 Filologia moderna;

LM-15 Filologia, letterature e storia dell’antichità;

LM-19 Informazione e sistemi editoriali;

LM-36 Lingue e letterature dell’Africa e dell’Asia;

LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane;

LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale;

LM-39 Linguistica;

LM-43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche;

LM-45 Musicologia e beni musicali;

LM-49 Progettazione e gestione dei sistemi turistici;

LM-56 Scienze dell’economia;

LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità;

LM-77 Scienze economico-aziendali;

LM-78 Scienze filosofiche;

LM-80 Scienze geografiche;

LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo;

LM-84 Scienze storiche;

LM-88 Sociologia e ricerca sociale;

LM-89 Storia dell'arte;

LM-90 Studi europei;

LM-92 Teorie della comunicazione;

LM-93 Teorie e metodologie dell'*e-learning* e della *media education*;

LMR/02 Conservazione e restauro dei beni culturali;

LMG/01 Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza”.

13. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Fondo di garanzia per le micro, piccole e medie imprese del settore creativo e culturale, di seguito denominato “Fondo”, con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2025.

14. Le risorse del Fondo sono utilizzate per:

a) promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo delle imprese del settore creativo e culturale attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, nonché per favorire l'accesso al credito delle imprese;

b) promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo e culturale con le imprese di altri settori produttivi, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di *voucher* da destinare all'acquisto di servizi prestati dalle imprese e dagli altri soggetti del settore creativo e culturale al fine di favorire processi e realizzare progetti di innovazione;

c) favorire e sostenere la progettazione e la realizzazione di iniziative e di attività tra le imprese del settore creativo e culturale, le università e gli enti di ricerca, con particolare riguardo all'ideazione, allo sviluppo e alla realizzazione di attività e di progetti di innovazione;

d) favorire e sostenere l'internazionalizzazione e le esportazioni, il rafforzamento delle imprese sul mercato interno ed estero nonché la promozione e la realizzazione di aggregazioni, di reti di imprese e di altre iniziative e forme di cooperazione, collaborazione e associazione tra imprese, anche a carattere intersettoriale;

e) incentivare e sostenere le imprese cooperative del settore creativo e culturale, con particolare attenzione alle cooperative di produzione e lavoro e alle cooperative sociali;

f) sostenere la crescita delle imprese del settore creativo e culturale anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;

g) consolidare e favorire lo sviluppo del sistema imprenditoriale del settore creativo e culturale anche attraverso attività di analisi, studio, promozione, formazione e valorizzazione.

15. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi 13 e 14, comprese quelle relative:

a) alla ripartizione delle risorse del Fondo tra gli interventi di cui al comma 14;

b) alle modalità e ai criteri per l'accesso e per la concessione dei benefici, delle agevolazioni e delle altre forme di aiuto sostenute con le risorse del Fondo;

c) alla definizione delle iniziative ammissibili alle diverse forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

d) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici, delle agevolazioni e alle altre forme di intervento del Fondo, anche volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento. L'accesso e la concessione dei benefici e delle altre forme di sostegno finanziati dal Fondo sono riconosciuti a condizione che le imprese richiedenti certifichino, attraverso gli strumenti e con le modalità previste dalle normative vigenti in materia, il rispetto delle discipline di riferimento per ciascuno degli ambiti produttivi del sistema in materia di lavoro subordinato e autonomo, nonché il regolare adempimento degli obblighi di contribuzione ai fini previdenziali, assistenziali, di sicurezza e di tutela contro gli infortuni sul lavoro. I criteri per l'accesso e la concessione dei benefici, delle agevolazioni e delle altre forme di aiuto di cui alla lettera c) prevedono specifici meccanismi di premialità a favore delle imprese che:

1) promuovono e attuano politiche e processi aziendali per la diversità, l'equità, l'inclusione e la parità di genere, inclusa la redazione

del rapporto sulla situazione del personale o della certificazione della parità di genere, redatti ai sensi degli articoli 46 e 46-*bis* del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

2) promuovono ed attuano politiche aziendali per la parità generazionale;

3) progettano, programmano e realizzano le proprie attività di impresa utilizzando politiche, processi e strategie aziendali finalizzate alla sostenibilità ambientale e privilegiano l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili;

4) promuovono e realizzano politiche aziendali per la formazione e l'aggiornamento costante delle professionalità e delle competenze dei lavoratori, anche in collaborazione con le università e gli enti di ricerca.

16. Le risorse destinate al Fondo per le piccole e medie imprese creative di cui al l'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono riassegnate al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

17. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i commi da 101 a 113 sono abrogati.

18. A decorrere dal 1° gennaio 2025, per le sponsorizzazioni di carattere tecnico, puro o misto, destinate alla realizzazione e alla promozione di manifestazioni, eventi, spettacoli, *festival*, rassegne, rappresentazioni, anche con finalità di educazione, di divulgazione, di facilitazione e di sostegno dell'accesso dei fruitori alla cultura e alla creatività, realizzate dai soggetti iscritti nel RICC, è riconosciuto allo *sponsor* un credito di imposta nella misura del 45 per cento dell'importo o del valore della sponsorizzazione medesima, risultante e certificato dall'apposito contratto di sponsorizzazione stipulato tra le parti. Il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

19. A decorrere dal 1° gennaio 2025, alle imprese iscritte nel RICC è riconosciuto un credito di imposta per i costi sostenuti per gli investimenti in ricerca, sviluppo, innovazione, produzione di beni, prodotti e servizi culturali e creativi. Tale credito di imposta è riconosciuto nella misura del:

a) 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

b) 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;

c) 10 per cento del costo, per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

20. Il credito d'imposta di cui al comma 19 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

21. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento al monitoraggio, alle tipologie di spesa ammissibili, alle procedure per l'ammissione al beneficio, ai limiti massimi della spesa ammissibile, ai criteri per la verifica e l'accertamento dell'effettività delle spese sostenute, ai criteri relativi al cumulo con altre agevolazioni aventi a oggetto gli stessi costi, ai casi di revoca o di decadenza dal beneficio, nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta.

22. Ai soggetti iscritti nel RICC, lo Stato, le regioni e gli altri enti locali possono:

a) concedere in comodato gratuito beni immobili di loro proprietà in stato di abbandono o di grave sottoutilizzazione da almeno tre anni e per una durata massima di dieci anni, rinnovabile. Il comodatario ha l'onere di realizzare, a propria cura, le spese e gli interventi di manutenzione, anche straordinaria, e gli altri interventi necessari per mantenere l'integrità e la funzionalità dell'immobile;

b) dare in concessione o in locazione beni immobili di loro proprietà che richiedono interventi di restauro, recupero, riqualificazione e riconversione, realizzati a spese del concessionario o del locatario, con pagamento di un canone agevolato determinato dalle amministrazioni interessate, anche qualora tali immobili abbiano nuove destinazioni d'uso, purché finalizzate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1. Dai canoni sono detratte le spese sostenute per i suddetti interventi, entro il limite del canone stesso. La durata della concessione non può essere inferiore a 6 anni e non può comunque eccedere i 30 anni;

c) dare in concessione o in locazione beni immobili di loro proprietà ai soggetti iscritti nel RICC per il perseguimento dei propri obiettivi imprenditoriali.

23. Per l'individuazione dei concessionari e dei locatari possono essere seguite le procedure semplificate di cui all'articolo 134, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

24. Per le imprese e gli enti iscritti nel RICC, concessionari o locatari, i comuni possono stabilire esenzioni o riduzioni delle imposte e dei tributi municipali, nel rispetto del proprio equilibrio di bilancio.

25. A decorrere dal 1° gennaio 2025, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, anche con riferimento ai familiari fiscalmente a carico e per l'importo eccedente 129,11 euro annui, per l'acquisto di beni e servizi creativi e culturali, con particolare riferimento a:

a) biglietti di ingresso, abbonamenti o altri titoli idonei alla fruizione e all'accesso a pagamento agli istituti e ai luoghi della cultura, come individuati e definiti dall'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di appartenenza pubblica e privata, nonché ai parchi naturali, agli eventi e alle manifestazioni creative e culturali, agli spazi espositivi, alle esposizioni e alle mostre;

b) biglietti di ingresso, abbonamenti o altri titoli idonei alla fruizione e all'accesso a pagamento agli spettacoli e alle rappresentazioni di cinema, di teatro, di musica e di danza e in generale delle arti performative;

c) acquisto di beni e di servizi editoriali quali libri, audiovisivi e musica registrata, abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale e indipendentemente dalle modalità di distribuzione e accesso.

26. La detrazione di cui al comma 25 si applica a condizione che gli oneri di cui al medesimo comma siano sostenuti con versamento bancario o postale, ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini della detraibilità dei medesimi oneri il contribuente deve conservare, altresì, i documenti comprovanti l'effettivo sostenimento della spesa.

27. È istituita, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'agenzia "Italia Creativa", di seguito denominata "Agenzia", vigilata congiuntamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* e dal Ministro della cultura.

28. L'Agenzia opera con autonomia organizzativa, tecnico-operativa, di bilancio e di gestione, e a essa sono assegnati i compiti e le funzioni di:

a) progettazione, gestione e attuazione delle politiche pubbliche per lo sviluppo e il sostegno del settore creativo e culturale, con particolare riferimento a ciascuno degli ambiti di attività che compongono il suddetto settore e delle relative specificità, degli interventi e delle azioni

pubbliche per la crescita e l'allargamento dell'offerta e della domanda di creatività e cultura, ivi compresi la gestione dei fondi, e in generale delle risorse stanziato nel bilancio dello Stato per l'attuazione delle politiche di sviluppo, sostegno e rafforzamento del settore, le azioni e gli accordi per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese, nonché le attività relative ai bandi e alle gare afferenti il settore economico creativo e culturale a carattere nazionale, europeo e internazionale, nonché all'assegnazione delle risorse per essi stanziato;

b) realizzazione del coordinamento e delle sinergie tra le amministrazioni e gli enti competenti nel settore culturale e creativo, anche con riferimento alle iniziative di livello regionale ed europeo, nonché della programmazione degli strumenti finanziari destinati al settore;

c) progettazione, gestione e attuazione di programmi, azioni e interventi per l'internazionalizzazione, l'esportazione e il rafforzamento delle imprese del settore creativo e culturale;

d) progettazione e svolgimento di attività di raccolta dati, di studio e di ricerca finalizzate e necessarie allo svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnati all'Agenzia medesima, nonché alla creazione di un Osservatorio dedicato al settore e al monitoraggio dei risultati dell'azione pubblica, ivi compresi le azioni, le misure e gli interventi realizzati dagli enti locali nel settore di riferimento per il sostegno e lo sviluppo del comparto creativo e culturale, anche ai fini della eventuale innovazione e dell'aggiornamento delle discipline e della riprogrammazione degli interventi pubblici;

e) organizzazione delle sedi di incontro e di collaborazione tra gli attori e gli operatori del sistema creativo e culturale;

f) promozione della formazione, dell'aggiornamento professionale e delle competenze riguardanti o connesse al settore creativo e culturale, in particolare attraverso intese con le università e gli enti di ricerca;

g) progettazione e promozione di iniziative, interventi e programmi per l'ampliamento e la crescita della domanda e della fruizione di cultura e creatività, anche in collaborazione o con il coinvolgimento delle scuole e delle università.

29. Oltre ai compiti e alle funzioni attribuite ai sensi del comma 28, è affidata all'Agenzia, in collaborazione e in sinergia con le regioni e gli enti locali e con le amministrazioni pubbliche interessate e competenti in materia, la programmazione e la realizzazione di progetti per il riuso, la riqualificazione, la riconversione e l'eventuale definizione di nuova destinazione d'uso di aree, ivi compresi le aree urbane e gli stabilimenti industriali dismessi o in stato di abbandono, e di immobili ed edifici di appartenenza pubblica o privata, da destinare alle attività delle imprese culturali e creative, al potenziamento dell'imprenditorialità del settore, nonché all'ampliamento e all'aumento dell'offerta e della fruizione cul-

turale e creativa, e alla crescita dell'inclusione sociale. Tale programmazione è sostenuta e realizzata a partire dall'individuazione delle aree, degli immobili e degli edifici, svolta in accordo con le regioni, gli enti locali e le altre eventuali amministrazioni e autorità pubbliche coinvolte e competenti in materia, o con i soggetti privati proprietari degli stabilimenti, degli immobili e degli edifici, nel rispetto degli strumenti urbanistici, ed è sempre accompagnata da un piano di fattibilità tecnica ed economica. Le regioni e gli altri enti locali possono stabilire, nel rispetto dei propri equilibri di bilancio, esenzioni o riduzioni delle imposte e dei tributi propri a favore dei soggetti iscritti nel RICC che iniziano o trasferiscono attività nelle aree, negli immobili e negli edifici di cui al presente comma. Agli investimenti di soggetti privati nel campo della progettazione e della realizzazione delle attività di cui al presente comma si applica il credito d'imposta di cui all'articolo 6, entro il limite massimo di 200.000 euro per ciascun soggetto e per ciascun progetto realizzato.

30. L'Agenzia riceve annualmente dal registro delle imprese i dati e le informazioni del RICC sulle imprese del settore creativo e culturale, oltre che ai fini delle attività di Osservatorio di cui alla lettera *d*) del comma 28, per la realizzazione di studi, di analisi e di ricerche finalizzati alla verifica, alla progettazione e alla programmazione dell'azione pubblica per lo sviluppo e il rafforzamento del settore creativo e culturale. A tale scopo l'Agenzia opera, altresì, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica negli ambiti di studio, ricerca e analisi attinenti allo svolgimento dei compiti che le sono attribuiti, sia con riguardo al sistema imprenditoriale che con riguardo ai dati e alle analisi sui consumi e sulla fruizione culturale e creativa. Per la realizzazione delle attività e il perseguimento degli obiettivi di cui al presente comma, l'Agenzia richiede i dati e le informazioni e, ove necessario, la collaborazione, anche a carattere stabile, alle istituzioni, alle pubbliche amministrazioni e agli enti competenti, ivi compresi gli enti previdenziali e assistenziali. ».

10.0.2

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

« Art. 10-bis.

(Istituzione del Museo nazionale per la memoria delle vittime dell'amianto)

1. È istituito in Casale Monferrato il Museo nazionale per la memoria delle vittime e per la prevenzione delle malattie causate dall'amianto, di seguito denominato "Museo".

2. Il Museo ha sede in Casale Monferrato, presso locali ex Eternit concessi in uso dal comune di Casale Monferrato.

3. Il Museo di cui al comma 1 svolge le seguenti attività:

a) promuovere la conoscenza e la memoria dell'ex stabilimento Eternit di Casale Monferrato e di quanti vi hanno lavorato, mettendo a rischio la propria salute e la propria vita, anche al fine di ricordare il valore e l'importanza del diritto al lavoro sicuro e alla salute dei lavoratori;

b) rendere omaggio alle vittime e tutti coloro che sono colpiti dalle conseguenze dell'impiego dell'amianto, anche raccogliendo i dati di tutti gli stabilimenti Eternit presenti in Italia;

c) diffondere la conoscenza relativa alle conseguenze delle esposizioni ambientali e professionali a fibre di amianto per la salute umana;

d) favorire la conoscenza di buone pratiche per migliorare la sicurezza ambientale e nei luoghi di lavoro e prevenire conseguentemente le malattie causate dall'esposizione all'amianto;

e) promuovere attività didattiche per le scuole di ogni ordine e grado e le università e organizzare iniziative, incontri nazionali ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film, nonché spettacoli sui temi delle conseguenze dell'amianto per la salute umana;

f) fornire sostegno alle attività scolastiche di educazione permanente, anche attraverso proprie proposte didattiche o divulgative, utilizzando materiale documentale e archivistico sulla presenza dell'amianto in Italia.

4. La diffusione della conoscenza delle attività svolte dal Museo è assicurata attraverso un proprio sito *internet*.

5. Per le attività di ricerca e documentazione scientifica il Museo può avvalersi della collaborazione del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'Associazione familiari e vittime amianto (AFeva), dell'INAIL e Istituto superiore di sanità.

6. È istituita la Fondazione del Museo, di seguito denominata "Fondazione", in collaborazione con il comune di Casale Monferrato, con la regione Piemonte, con l'università del Piemonte orientale e con Arpa Piemonte. La Fondazione è posta sotto la vigilanza del Ministero della salute. Alla Fondazione possono prendere parte come soci anche l'AFeva; rappresentanti delle associazioni sindacali; rappresentanti delle associazioni del Terzo Settore interessate; il Centro documentazione amianto e patologie asbesto-correlate (Cedoam).

7. La Fondazione di cui al comma 4 ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia funzionale e amministrativa.

8. Gli organi e l'attività della Fondazione di cui al comma 4 sono disciplinati dalle disposizioni del presente articolo, dall'atto costitutivo e dallo statuto. La Fondazione può ricevere donazioni e contributi da enti pubblici e privati.

9. Lo statuto della Fondazione di cui al comma 4 definisce le funzioni, la composizione e le modalità di nomina degli organi della Fondazione, tra i quali devono essere compresi:

- a) l'assemblea;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

10. La Fondazione di cui al comma 4:

- a) programma l'attività del Museo di cui al comma 1, in collaborazione con il direttore scientifico di cui al comma 6;
- b) definisce l'assetto organizzativo del Museo di cui al comma 1;
- c) stipula le convenzioni, promuove accordi, sottoscrive patti e ha la rappresentanza esterna del Museo di cui al comma 1;
- d) regola e controlla le attività amministrative;
- e) predispone, su proposta del direttore, un piano finanziario triennale da inviare al Ministero della salute;
- f) approva, su proposta del direttore, una relazione annuale sull'attività del Museo di cui al comma 1, da inviare al Ministero della salute;
- g) svolge ogni altra funzione necessaria per garantire il buon andamento del Museo di cui al comma 1.

11. Il direttore scientifico del Museo di cui al comma 1 è nominato dall'organo con funzioni di indirizzo della fondazione.

12. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un comitato scientifico, presieduto da uno studioso o da una personalità di chiara fama nominato con il medesimo decreto. Il comitato scientifico è costituito da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante dell'università del Piemonte orientale, da un rappresentante della regione Piemonte, da un rappresentante del comune di Casale Monferrato, da un rappresentante dall'Istituto superiore di sanità, da un rappresentante dell'AFeVA, da un rappresentante di Arpa Piemonte, da un rappresentante della Asl di Alessandria.

13. Il comitato scientifico di cui al comma 10 svolge le seguenti funzioni:

a) collabora con la Fondazione di cui al comma 4 nella definizione delle linee progettuali, nella preparazione del piano triennale e del programma annuale di attività del Museo di cui al comma 1;

b) formula proposte di iniziative e di progetti scientifici e didattici da realizzare;

c) elabora il programma annuale di iniziative del Museo di cui al comma 1, che sottopone all'approvazione della Fondazione di cui al comma 4;

d) coordina le attività organizzative, scientifiche e tecniche e in collaborazione con l'Università del Piemonte orientale promuove progetti di ricerca sul mesotelioma e sugli effetti conseguenti della salute umana, con particolare attenzione al territorio della regione Piemonte;

e) raccoglie i dati per migliorare la conoscenza e la sicurezza ambientale;

f) stabilisce gli opportuni contatti con i soggetti chiamati a concorrere in ambito nazionale alla realizzazione delle funzioni del Museo di cui al comma 1.

14. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025 all'anno 2033 per la realizzazione della sede del Museo, nonché la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, quale contributo per le spese di funzionamento.

15. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

10.0.3

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

« Art. 10-bis.

(Istituzione del Museo per la Memoria della strage ferroviaria di Viareggio)

1. È istituito in Viareggio il museo per la Memoria della strage ferroviaria, di seguito denominato "Museo", quale testimonianza dell'incidente ferroviario verificatosi il 29 giugno del 2009.

2. Il Museo ha sede in Viareggio, presso locali concessi in uso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aventi caratteristiche idonee per lo svolgimento delle funzioni di offerta espositiva, comunicazione ed elaborazione scientifica.

3. Il Museo ha il compito di:

a) far conoscere le cause e le conseguenze dell'incidente ferroviario;

b) rendere omaggio alle vittime dell'incidente ed alle loro famiglie;

c) promuovere buone pratiche e la ricerca per migliorare la sicurezza ferroviaria;

d) delineare l'andamento della sicurezza del sistema ferroviario nazionale e indicare le maggiori aree di criticità e le azioni ritenute necessarie da intraprendere per la loro risoluzione;

e) promuovere attività didattiche nonché organizzare manifestazioni, incontri nazionali ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e di spettacoli sui temi della sicurezza ferroviaria.

4. Per le attività di ricerca e documentazione scientifica il Museo si avvale della collaborazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (Ansfisa).

5. Il Museo svolge le seguenti attività, la cui conoscenza è assicurata tramite un apposito sito *internet*:

a) far conoscere le cause e le conseguenze dell'incidente ferroviario mettendo a disposizione articoli stampa e documenti e testimonianze;

b) organizzare giornate in memoria delle vittime dell'incidente;

c) promuovere iniziative di sensibilizzazione sulle buone pratiche e la ricerca per migliorare la sicurezza ferroviaria;

d) avviare studi sull'andamento della sicurezza del sistema ferroviario nazionale e per indicare le maggiori aree di criticità e le azioni ritenute necessarie da intraprendere per la loro risoluzione;

e) promuovere attività didattiche nonché organizzare manifestazioni, incontri nazionali ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e di spettacoli sui temi della sicurezza ferroviaria;

f) fornire sostegno alle attività scolastiche e di educazione permanente, anche attraverso proprie proposte didattiche o divulgative.

6. È istituita la Fondazione del Museo, di seguito denominata "Fondazione", anche in collaborazione con il comune di Viareggio, con la regione Toscana, la provincia di Lucca, con l'Ansfisa, con l'associazione

delle vittime, con le università del territorio e con altri soggetti pubblici e privati.

7. La Fondazione è costituita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, numero 491, ed è posta sotto la vigilanza del Ministero della cultura e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

8. Il direttore scientifico del Museo è nominato dall'organo con funzioni di indirizzo della fondazione.

9. La Fondazione:

a) programma l'attività del Museo, in collaborazione con il direttore scientifico di cui al comma 7;

b) definisce l'assetto organizzativo del Museo;

c) stipula le convenzioni e ha la rappresentanza esterna del Museo;

d) regola e controlla le attività amministrative;

e) approva, su proposta del direttore, una relazione annuale sull'attività del Museo, da inviare al Ministero della cultura e al ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2025 per la realizzazione della sede del Museo, nonché di 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2025, quale contributo per le spese di funzionamento, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

10.0.4

BARBARA FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 10-bis.

*(Valorizzazione patrimonio culturale dei siti UNESCO
ubicati nelle Regioni del Mezzogiorno)*

1. Il Fondo in favore dei comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità, di cui all'articolo 7 comma 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni

dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Al fine di promuovere interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, in particolare nel Mezzogiorno dove riveste un ruolo strategico per lo sviluppo del settore turistico, contribuendo a favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni meridionali rispetto alle altre aree del Paese, l'incremento di cui al comma 1 è destinato per l'ottanta per cento ai Comuni dove sono ubicati i siti UNESCO delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

3. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, pari a 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura ».

Conseguentemente, all'articolo 12, sostituire le parole: « e 10 » con le seguenti: « , 10 e 10-bis ».

10.0.5

ALOISIO, PIRONDI, BARBARA FLORIDIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 10-bis.

(Misure per la tutela del patrimonio archeologico dei Campi Flegrei)

1. Al fine di fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, con particolare riferimento all'evento sismico del 20 maggio 2024, sul patrimonio archeologico e culturale dei Campi Flegrei, il Parco Archeologico dei Campi Flegrei e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispongono uno o più piani per l'analisi della vulnerabilità sismica, per il rafforzamento del monitoraggio conservativo e per la messa in sicurezza delle strutture degli istituti e luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Per la realizzazione dei piani di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di 10 milioni di euro, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 6 milioni per l'anno 2026 destinati ad opere, e di 1 milione di euro per l'anno 2027 destinati all'analisi di vulnerabilità e al rafforza-

mento del monitoraggio conservativo. Agli oneri derivanti dal presente comma e dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Per la realizzazione dei piani di cui al comma 1, le strutture periferiche del Ministero della Cultura, di cui all'articolo 33, comma 3, numero 22), e all'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, competenti per il territorio, possono avvalersi di professionisti in possesso di adeguate professionalità e competenze entro il limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2025 e 200.000 euro per l'anno 2026.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3,2 milioni di euro per l'anno 2025, 6,2 milioni per l'anno 2026 e di 1 milione di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

Art. 11.

11.1

PIRONDINI, ALOISIO, BARBARA FLORIDIA

Sopprimere il comma 1.

11.2

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e le parole: “15 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “30 per cento” ».

11.3

ALOISIO, BARBARA FLORIDIA, PIRONDINI

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: « , anche per essere destinati alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali, con particolare riguardo agli istituti e luoghi della cultura situati in aree periferiche e svantaggiate ».

11.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: « possono essere rinnovati per un periodo non superiore a dodici mesi oltre il termine previsto » sono sostituite dalle seguenti: « sono rinnovati in continuità per un periodo di diciotto mesi oltre il termine previsto ».

11.5

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. All'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole “possono essere rinnovati per un periodo non superiore a dodici mesi oltre il termine previsto” sono sostituite dalle seguenti: “sono rinnovati in continuità per un periodo di diciotto mesi oltre il termine previsto” ».

11.6

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. A decorrere dal 1° marzo 2025, gli incarichi di collaborazione per assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli uffici periferici, di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere conferiti previa selezione comparativa dei candidati e per la durata massima di nove mesi e comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2025, entro il limite di spesa 8 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. ».

11.7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. A decorrere dal 1° aprile 2025, gli incarichi di collaborazione per assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli uffici periferici, di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere conferiti previa selezione comparativa dei candidati e per la durata massima di sei mesi e comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2025, entro il limite di spesa 8 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura ».

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 11 febbraio 2025

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 87

Presidenza del Presidente
FAZZONE

Orario: dalle ore 11,35 alle ore 12,30

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DEL FORUM DISUGUAGLIANZE E DIVERSITÀ,
DELLA RETE LEGALITÀ PER IL CLIMA, DI LEGAMBIENTE E DEL PROFESSOR
AVVOCATO FRANCESCO BASILE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 1309 (INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN MATERIA
URBANISTICA ED EDILIZIA)*

Plenaria

164^a Seduta

Presidenza del Presidente
FAZZONE

*Interviene il ministro per la protezione civile e le politiche del mare
Musumeci, accompagnato dal capo di Gabinetto Riccardo Riggillo, dal
capo del Dipartimento Casa Italia Luigi Ferrara e dal vice capo Ufficio
legislativo Andrea Luberti.*

La seduta inizia alle ore 12,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4,
del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto

audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1294 (Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità)

Il PRESIDENTE introduce la procedura informativa in titolo, dà il benvenuto al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e gli cede la parola.

Il ministro MUSUMECI svolge la propria relazione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i senatori DI GIROLAMO (*M5S*), SIRONI (*M5S*), FINA (*PD-IDP*) e SIGISMONDI (*FdI*).

Il ministro MUSUMECI replica agli interventi.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara conclusa la procedura informativa.

IN SEDE REFERENTE

(1294) Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE propone di considerare esaurita tale fase procedurale e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a martedì 18 febbraio, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la riorganizzazione dei presidi di sicurezza nelle città di Bologna e Milano e per i lavori di ristrutturazione del Palazzo di giustizia di Milano (n. 247)**

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Esame. Parere favorevole)

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, ricordando che l'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 – il cosiddetto decreto « sblocca cantieri » – ha previsto che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, fossero individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero comportanti un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rendesse necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari che era disposta con i medesimi decreti. In relazione agli interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i decreti dovevano essere adottati, ai soli fini dell'individuazione di tali interventi, previa intesa con il Presidente della Regione interessata.

La suddetta disposizione prevede inoltre che si proceda con le medesime modalità quando, per sopravvenute ragioni soggettive o oggettive, sia necessario provvedere alla sostituzione dei Commissari.

Con l'atto in esame – che si compone di un unico articolo e di un allegato – si procede alla nomina del Provveditore interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia-Romagna *pro tempore* a nuovo Commissario straordinario per la riorganizzazione di alcuni presidi di sicurezza a Bologna e Milano, nonché per la ristrutturazione del palazzo di Giustizia di Milano, in sostituzione dell'ingegner Fabio Riva, che era a capo del medesimo Provveditorato interregionale nel 2021, quando furono nominati i Commissari straordinari ai sensi del decreto « sblocca cantieri ».

Dalle premesse allo schema in esame emerge che la nuova nomina è effettuata nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, si dovrà adottare un piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai Commissari straordinari nominati per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari.

L'allegato 1 dettaglia gli interventi affidati al Commissario straordinario.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(1366) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5, recante misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico

(Parere alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, volto a rafforzare la protezione della salute pubblica nell'esercizio di impianti di interesse strategico nazionale (tra cui rientrano gli stabilimenti siderurgici dell'ex gruppo ILVA), inserendo nel procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) la valutazione dei profili di rischio sanitario, alla luce della sentenza della Corte di giustizia europea del 25 giugno 2024 e dell'interpretazione che tale sentenza ha dato della direttiva 2010/75 in materia di emissioni industriali.

In particolare, l'articolo 1 prevede che il decreto ministeriale recante i criteri metodologici per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) debba essere aggiornato almeno ogni dieci anni, includendo criteri predittivi in ragione degli sviluppi delle conoscenze scientifiche relative al rischio per la salute associato all'esposizione ad emissioni industriali.

In sede di prima applicazione, il decreto in questione, che risale al 2013, dovrà essere aggiornato entro i prossimi 12 mesi. Si prevede inoltre che il rapporto suddetto debba fornire elementi di valutazione di carattere sanitario rilevanti anche ai fini del riesame dell'AIA.

Conseguentemente, l'articolo 2 modifica la procedura di riesame dell'AIA per gli impianti di interesse strategico nazionale, inserendo il suddetto rapporto VDS tra le informazioni che i gestori degli impianti devono fornire in sede di riesame periodico dell'AIA.

Nelle more dell'aggiornamento del decreto ministeriale recante i criteri metodologici per la redazione del rapporto VDS, i gestori devono predisporre lo studio di valutazione di impatto sanitario (VIS), che viene posto a corredo dell'istanza di riesame dell'AIA.

L'articolo 3 introduce una disciplina transitoria per i procedimenti di riesame dell'AIA in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame e aventi ad oggetto impianti strategici.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1374) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra il decreto-legge in esame, con riferimento ai profili di particolare interesse per l'8^a Commissione.

L'articolo 1 affida al Ministro della cultura il compito di adottare il « Piano Olivetti per la cultura », ispirato alla figura di Adriano Olivetti, volto, tra l'altro, a promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, in particolare quelle caratterizzate da marginalità sociale ed economica, degrado urbano, denatalità e spopolamento. La Camera dei deputati ha inoltre previsto che il Piano debba promuovere e valorizzare il cinema e il settore dell'audiovisivo.

L'articolo 4 autorizza la spesa di 800 mila euro per l'anno 2025 al fine di celebrare il venticinquesimo anniversario della Convenzione europea sul paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000.

L'articolo 7, comma 1, dispone l'iscrizione di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate istituito presso l'ANAC anche delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di regione.

Il comma 2 rende permanente – a decorrere dal 1° gennaio 2025 – la disciplina sperimentale il cui termine finale di applicazione era in precedenza fissato al 31 dicembre 2024, la quale sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo che presentino determinate caratteristiche, con la SCIA, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.

L'articolo 10, comma 2, sostituisce alcuni riferimenti normativi, che sino ad ora erano indirizzati a norme del vecchio codice dei contratti pubblici, con riferimenti a norme del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

Tali riferimenti sono rispettivamente inseriti nella vigente disposizione che consente al Ministero della cultura di derogare alla previsione che impone l'adozione per ciascun affidamento di un provvedimento motivato in cui si dia conto dei vantaggi per la collettività qualora esso decida di avvalersi – a determinate condizioni e fino al 31 dicembre 2025 – della società Ales S.p.A. per lo svolgimento di attività di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali e negli altri istituti e luoghi della cultura, nonché nella previsione secondo cui, anche al di fuori di tali ipotesi, nei casi di affidamento diretto da parte del Ministero della cultura a proprie società *in house* dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico svolti negli istituti e nei luoghi della cultura, trova ap-

plicazione la disposizione relativa alle clausole sociali nei bandi relativi al settore dei beni culturali e del paesaggio.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1359) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA
(Parere alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 febbraio.

Considerata l'assenza di richieste di intervento in discussione generale, il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in sede di dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole, che risulta approvata.

(29) MIRABELLI e altri. – Misure per la rigenerazione urbana

(42) Anna ROSSOMANDO e altri. – Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1028) Elena SIRONI e altri. – Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

(1122) DE PRIAMO e altri. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1131) Mariastella GELMINI. – Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 dicembre 2024.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del testo unificato adottato dalla Commissione come testo base.

La senatrice SIRONI (*M5S*) illustra il complesso degli emendamenti a sua prima firma, sottolineando l'importanza dell'articolo 2, che reca le definizioni. Considerato che il concetto di rigenerazione urbana è strettamente connesso alla riduzione del consumo di suolo, evidenzia che alcuni degli emendamenti da lei presentati sono volti a migliorare e a rafforzare la definizione di « consumo di suolo » presente nell'articolato. Ritiene

inoltre che il testo unificato dovrebbe essere rivisto e modificato alla luce degli obiettivi del regolamento europeo sul ripristino della natura.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 2 si danno per illustrati.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE propone di dare per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti al testo unificato e di considerare pertanto esaurita tale fase procedurale.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14.

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Martedì 11 febbraio 2025

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 140

Presidenza della Vice Presidente
NATURALE

indi del Presidente
DE CARLO

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,45

AUDIZIONI, ANCHE IN VIDEOCONFERENZA, DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA, DEL SINDACO DEL COMUNE DI TARANTO, DI RAPPRESENTANTI DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE AMBIENTALE (ARPA PUGLIA), DELL'ASSOCIAZIONE MEDICI PER L'AMBIENTE (ISDE), DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI-TARANTO E DELL'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI TARANTO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1359 (D-L 3/2025 – CONTINUITÀ PRODUTTIVA E OCCUPAZIONALE EX ILVA)

Plenaria

186^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(1359) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 febbraio.

Il PRESIDENTE, nel comunicare che è terminato oggi il ciclo di audizioni, precisa che è stata interpellata più della metà dei soggetti richiesti: alcuni di loro, pur contattati, hanno preferito inviare un documento scritto, unitamente ai soggetti che non sono stati auditi. Tutti i documenti sono pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

Ricorda inoltre che, nella giornata di mercoledì 5 febbraio, il Governo ha presentato l'emendamento 1.0.1000 (pubblicato in allegato), mediante il quale intende far confluire nel provvedimento in esame i contenuti del decreto-legge n. 5 del 2025 (Atto Senato n. 1366).

Precisa poi che la discussione generale avrà luogo nelle sedute di oggi e di domani, tenuto conto che giovedì 13 febbraio, alle ore 18, scade il termine per la presentazione di emendamenti e subemendamenti.

Fa presente infine che sono finora pervenuti i pareri delle Commissioni 1^a, 5^a, 8^a e 10^a sul testo del decreto-legge.

In discussione generale interviene il senatore MARTELLA (PD-IDP), sottolineando anzitutto il rilievo dei temi in discussione e l'ennesima situazione d'urgenza per gli impianti di interesse strategico. In proposito, rileva infatti criticamente come, ancora una volta, la Commissione si trovi ad esaminare provvedimenti d'urgenza in settori strategici, riscontrando un quadro complesso, i cui problemi sono lontani dall'essere risolti. Evidenzia del resto che si tratta del quarto decreto-legge sugli impianti dell'ex ILVA, a cui vanno aggiunte ulteriori disposizioni contenute in diverse fonti legislative.

Lamenta altresì l'ennesimo incastro tra decreti-legge che si rincorrono, a conferma che l'Esecutivo non è riuscito ad approvare un testo completo. Ciò ha determinato, anche in questo caso, come lo scorso anno, la presentazione di un emendamento di confluenza dei contenuti del decreto-legge n. 5 del 2025 nel testo all'esame, con una ulteriore compressione dei tempi parlamentari.

La complessità della situazione, prosegue l'oratore, attiene anche al fatto che non si conosce la sorte dello stabilimento, considerato che è scaduto e poi è stato prorogato il termine per le proposte di acquisto, e che non è chiaro il nuovo assetto per la prosecuzione dell'attività industriale. Lamenta perciò che la Commissione si occupi di un tema senza disporre delle informazioni necessarie su ciò che accadrà nelle prossime settimane, e in particolare sulle offerte oggetto di valutazione dei commissari, rispetto alle quali le anticipazioni di stampa mortificano ulteriormente il ruolo del Parlamento. Né è stato reso noto il piano industriale, benché proprio in virtù di un emendamento a sua firma tale documento do-

veva essere prodotto entro sei mesi dall'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria. Sottolinea altresì con disappunto l'assenza di prospettive per la decarbonizzazione e per la salvaguardia dell'occupazione.

Chiede pertanto al Governo di sapere quanto meno i tempi di esame delle offerte, se sia prevista la presenza pubblica nel nuovo assetto societario, anche tenuto conto delle affermazioni del ministro Urso, nonché se proseguirà l'attività dei commissari straordinari, nella prospettiva di disporre di elementi di chiarezza sulla politica industriale. Con particolare riferimento al ruolo dello Stato, fa presente che nel corso delle audizioni sono emerse posizioni variegate.

Con riferimento ai contenuti del decreto-legge n. 3, invita a chiarire quanto richiesto dal Servizio del Bilancio circa le risorse disponibili per la decontaminazione, ritenendo opportuno un quadro riepilogativo degli impegni futuri, tanto più che il cosiddetto « patrimonio destinato » aveva come finalità proprio il risanamento ambientale.

In merito al decreto-legge n. 5, i cui contenuti sono confluiti nell'emendamento 1.0.1000, tiene a precisare di aver a suo tempo presentato, al pari di altre forze di opposizione, emendamenti sulla valutazione di impatto sanitario, tra cui menziona l'emendamento 4.0.6 al disegno di legge n. 986, che includeva gli impianti industriali di interesse strategico nazionale tra quelli per i quali il proponente dell'istanza di valutazione dell'impatto ambientale doveva presentare anche quella di impatto sanitario. Tale proposta, unitamente ad altre, è stata in quella sede respinta dal Governo.

In conclusione, sollecita l'Esecutivo a chiarire quale sia il ruolo del soggetto pubblico nella nuova *governance*, quali siano le risorse per le opere di bonifica ambientale e se sia cambiata la posizione rispetto agli aspetti sanitari.

La senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*) giudica preoccupante il contesto emerso dalle audizioni, specialmente per gli aspetti sanitari e ambientali. Paventa infatti il rischio che l'impianto giudicato strategico per eccellenza diventi un soggetto vorace, che preleva soldi pubblici e diffonde sostanze inquinanti. Ciò è acuito dal fatto che le risorse per le bonifiche vengono utilizzate per la continuità produttiva in assenza di un piano industriale. Manifesta perciò dubbi sulla tempistica per rimpinguare i fondi del patrimonio destinato, su cui la scorsa settimana il sottosegretario Bergamotto aveva anticipato iniziative emendative.

In conclusione, rivendica l'attenzione del proprio schieramento per la salute e l'ambiente, discostandosi dalle scelte compiute in questa fase e preannunciando appositi emendamenti.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

Dà quindi la parola al relatore e alla rappresentante del Governo per la replica.

Il relatore POGLIESE (*FdI*) rinuncia alla replica.

Interviene quindi in replica il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO, la quale fornisce alcuni dettagli circa la procedura di vendita in corso, confermando che venerdì prossimo scadrà il termine per il rilancio delle offerte. Al riguardo, fa notare che queste ultime possono essere migliorabili con l'ingresso di eventuali altri operatori.

Circa il ruolo dello Stato nella nuova *governance*, puntualizza che il Ministro, rispondendo a domande della stampa, ha manifestato una preferenza per strade diverse che non vedono l'intervento pubblico diretto. Tuttavia, non si può escludere che ciò possa accadere in futuro.

Circa le risorse, conferma che il decreto-legge n. 3 incrementa di ulteriori 250 milioni di euro le somme oggetto di seconda autorizzazione, scontando già le prime due *tranche* di 150 milioni di euro, derivanti dai decreti-legge nn. 19 e 63 del 2024.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA E DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI

In considerazione dell'andamento dei lavori in merito al disegno di legge n. 1359, il PRESIDENTE avverte che la seduta plenaria della Commissione, già convocata alle ore 9,30 di domani, mercoledì 12 febbraio, e la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, previsto al termine della stessa, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1359**(al testo del decreto-legge)****Art. 1.****1.0.1000**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:***« Art. 1-bis.***(Rapporto di valutazione del danno sanitario – VDS per gli impianti dell'ex Ilva S.p.A.)*

1. Al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, afferenti, in particolare, al rapporto tra valutazioni sanitarie e riesame del procedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA) secondo l'interpretazione datane dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 giugno 2024, resa nella causa C-626/22, all'articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

“2-bis. Il decreto adottato ai sensi del comma 2 è aggiornato, almeno ogni dieci anni, includendo criteri predittivi in ragione degli sviluppi delle conoscenze scientifiche relative al rischio per la salute associato all'esposizione ad emissioni industriali. In sede di prima applicazione, il decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2013, è aggiornato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2-ter. Il rapporto di VDS, in quanto elaborato alla luce delle risultanze correlate a un'installazione esistente e operante, ha l'obiettivo, in coerenza con la normativa dell'Unione europea in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di fornire elementi di valutazione di carattere sanitario, rilevanti anche ai fini del riesame dell'autorizzazione integrata ambientale.

2-quater. Resta fermo, in ordine ai rapporti tra VDS e autorizzazione integrata ambientale, quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89".

Art. 1-ter.

(Procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico nazionale)

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 29-*octies*, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i gestori degli impianti strategici di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, forniscono, oltre alle informazioni necessarie ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 29-*octies*, il rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) relativo allo scenario emissivo connesso all'assetto impiantistico e produttivo oggetto dell'istanza di riesame. Nelle more dell'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 1-*bis*, comma 2-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge n. 207 del 2012, introdotto dall'articolo 1-*bis* del presente decreto, i gestori degli impianti strategici di cui al primo periodo predispongono lo studio di valutazione di impatto sanitario (VIS).

2. Lo studio di VIS a corredo dell'istanza di riesame dell'AIA, relativo allo scenario emissivo connesso all'assetto impiantistico e produttivo interessato oggetto di riesame, è predisposto e valutato sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute 27 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 2019, utilizzando, per la valutazione dell'impatto sulla qualità dell'aria, i valori limite di riferimento di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, e, per la valutazione del rischio sanitario, i valori di riferimento stabiliti dalla norma tecnica dell'*Environmental Protection Agency* degli Stati Uniti d'America (US-EPA), vigente alla data del 31 gennaio 2025.

3. Per le attività di valutazione, controllo e monitoraggio, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce il parere dell'Istituto superiore di sanità (ISS) che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'ISS trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il parere sulla base della documentazione in possesso, entro trenta giorni dalla ricezione dello studio di valutazione di impatto sanitario. Ove siano necessarie integrazioni dello studio, esse sono richieste direttamente, e senza possibilità di reiterazione, dall'ISS al gestore entro quindici giorni. Il termine di cui al terzo periodo è sospeso sino alla produzione delle integrazioni da parte del gestore.

4. La Commissione di cui all'articolo 8-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 rilascia il proprio parere entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle valutazioni rese ai sensi del comma 3. Entro dieci giorni dalla data di ricezione del parere della Commissione, il Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 29-*quater*, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di acquisire le determinazioni finali a chiusura del procedimento di riesame dell'AIA. La determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi è rilasciata entro sessanta giorni dalla data della prima riunione della conferenza medesima.

Art. 1-*quater*.

(Disposizioni transitorie)

1. Nel caso di procedimenti di riesame di cui all'articolo 29-*octies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, in corso alla data del 31 gennaio 2025 e aventi a oggetto impianti strategici, gli atti già prodotti dal gestore rimangono validi se conformi a quanto previsto dall'articolo, 1-*ter* del presente decreto, il parere dell'ISS è reso entro il 15 febbraio 2025, la Commissione di cui all'articolo 8-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, integrata con un esperto in materia sanitaria designato dal Ministero della salute, rilascia il proprio parere nei successivi trenta giorni e la determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi è rilasciata nei successivi trenta giorni.

Art. 1-*quinquies*.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1-*bis* a 1-*quater* del presente decreto le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. Il decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5, recante misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5 ».

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Martedì 11 febbraio 2025

Plenaria
270^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REDIGENTE

(246) Isabella RAUTI e altri. – *Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante*

(400) DE PRIAMO e altri. – *Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante*

(485) Maria Cristina CANTÙ e altri. – *Disposizioni in materia di diagnosi, assistenza e cura della sindrome fibromialgica*

(546) SILVESTRONI e altri. – *Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante*

(594) CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA – *Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia, dell'encefalomielite mialgica benigna e della sensibilità chimica multipla quali malattie croniche e invalidanti*

(601) Elisa PIRRO e altri. – *Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia o sindrome fibromialgica*

(603) Ylenia ZAMBITO e altri. – *Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia*

(946) Maria Cristina CANTÙ e altri. – *Riorganizzazione e potenziamento dei servizi sanitari in ambito reumatologico*

(1023) CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia cronica e invalidante

(1356) Daniela SBROLLINI e Dafne MUSOLINO. – Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 246, 400, 485, 546, 594, 601, 603, 946 e 1023, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1356, e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 novembre 2024.

Riferisce sul disegno di legge n. 1356 il senatore RUSSO (*FdI*), il quale fa presente che l'articolo 1 enuncia le finalità del provvedimento, mentre in base all'articolo 2 la fibromialgia è riconosciuta come malattia invalidante e dà diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie.

L'articolo 3 stabilisce che, con decreto del Ministro della salute, siano individuati i centri nazionali di ricerca per lo studio della fibromialgia. Affida inoltre all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali il compito di individuare un apposito Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA).

L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, del Registro nazionale della fibromialgia, mentre l'articolo 5 dispone in ordine alla formazione del personale medico e di assistenza.

L'articolo 6 prevede che il Ministero della salute, d'intesa con le Regioni e avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale, promuova studi e ricerche sulla fibromialgia.

L'articolo 7 prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, dell'Osservatorio nazionale per la tutela dei cittadini affetti da sindrome fibromialgica.

L'articolo 8 demanda al Ministero della salute iniziative di promozione delle attività svolte dagli enti del Terzo settore e l'articolo 9, infine, reca la copertura finanziaria.

In considerazione dell'affinità della materia, il presidente ZAFFINI, concorde il relatore RUSSO (*FdI*), propone, per il prosieguo dell'*iter*, l'abbinamento del disegno di legge n. 1356 con i disegni di legge nn. 246, 400, 485, 546, 594, 601, 603, 946 e 1023, già in discussione congiunta.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(647) RUSSO e altri. – *Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico*

(739) Maria Domenica CASTELLONE e altri. – *Disposizioni in materia di diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, di detrazione delle spese per i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali e di inclusione sociale e lavorativa*

(1289) BOCCIA e altri. – *Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico e misure a tutela e a sostegno delle persone con disturbi dello spettro autistico e dei loro familiari*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 dicembre 2024.

Il presidente ZAFFINI comunica che alla scadenza del termine sono stati presentati 65 emendamenti e un ordine del giorno (pubblicati in allegato al resoconto) riferiti al testo base, disegno di legge n. 647.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1374) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

In riferimento ai profili di competenza del provvedimento in esame, la relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) segnala in primo luogo la previsione dell'adozione del « Piano Olivetti per la cultura », di cui all'articolo 1, tra gli scopi del quale rientra la promozione della rigenerazione culturale di periferie, aree interne e aree svantaggiate, particolarmente quelle caratterizzate da marginalità sociale ed economica, degrado urbano, denatalità e spopolamento, anche attraverso il riconoscimento della cultura del movimento nonché tramite il coinvolgimento degli enti del Terzo settore in attività di co-progettazione ai sensi dell'articolo 55 del codice del Terzo settore.

Ai fini dell'attuazione delle misure concernenti il « Piano Olivetti per la cultura » il comma 2-*bis* autorizza il Ministero della cultura a conferire un incarico di livello dirigenziale generale.

L'articolo 2 prevede l'istituzione di un'Unità di missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato, destinata a operare alle dipendenze dell'ufficio di Gabinetto del Ministro della cultura. Ai sensi del comma 4 l'Unità di missione è composta da un dirigente di livello generale, da due dirigenti di livello non generale e da

cinque unità di personale non dirigenziale. Tale personale è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Il successivo comma 6 dispone l'istituzione presso il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze di una posizione dirigenziale di livello generale, avente funzioni di supporto alle attività inerenti alla collaborazione tra l'Italia e gli Stati africani.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è posta in votazione.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza.

IN SEDE REDIGENTE

(227) Maria Cristina CANTÙ e altri. – Misure per il potenziamento della medicina territoriale in prevenzione e assistenza primaria

(726) Sandra ZAMPA e altri. – Disposizioni concernenti l'organizzazione dell'assistenza sanitaria primaria

(811) Maria Domenica CASTELLONE e altri. – Disposizioni concernenti l'assistenza sanitaria primaria e di prossimità

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 227 e 726, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 811 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 20 luglio 2023.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge n. 811, il cui articolo 1 stabilisce che è consentito l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del SSN, oltre che ai medici in possesso del diploma regionale di formazione specifica, anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità o in medicina di comunità e delle cure primarie.

L'articolo 2 prevede che i medici in possesso del diploma di formazione specifica di medicina generale operanti in rapporto di convenzionamento col SSN possano concorrere, nell'ambito del concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria, anche sui posti riservati al personale del SSN, nell'ambito della tipologia di scuola in medicina di comunità e delle cure primarie.

L'articolo 3 stabilisce che ha titolo all'esercizio della medicina generale anche il medico che abbia completato una formazione complementare nell'ambito delle cure primarie.

L'articolo 4 prevede che, con decreto del Ministro dell'università e ricerca, sia istituito il settore scientifico disciplinare di riferimento per la

medicina generale, di comunità e cure primarie, mentre l'articolo 5 introduce alcune modifiche alla disciplina della formazione di medico chirurgo, finalizzate a rendere strutturale, l'insegnamento delle cure primarie.

L'articolo 6 prevede che le aziende sanitarie locali possano procedere all'assunzione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e degli specialisti ambulatoriali attraverso concorso pubblico regionale. È inoltre prevista, in presenza di determinati presupposti, la possibilità di transizione al rapporto di dipendenza per i medici attualmente operanti in rapporto di convenzione con il SSN.

In considerazione dell'affinità della materia, il presidente ZAFFINI, concorde la relatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), propone, per il prosieguo dell'*iter*, l'abbinamento del disegno di legge n. 811 con i disegni di legge nn. 227 e 726, già in discussione congiunta.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1366) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5, recante misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico

(Parere alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ZULLO (*FdI*) puntualizza che l'urgenza delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 5 deriva dall'esigenza di disciplinare il procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per gli stabilimenti industriali di interesse strategico conseguentemente alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 24 giugno 2024.

L'articolo 1 modifica dunque la disciplina sulla valutazione del danno sanitario relativa agli stabilimenti riconosciuti di interesse strategico nazionale.

Il comma 1 dell'articolo 2 prevede che il gestore di uno stabilimento riconosciuto di interesse strategico nazionale fornisca, nell'ambito della procedura di riesame dell'AIA, il rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) relativo allo scenario emissivo connesso all'assetto impiantistico e produttivo, e che, nelle more dell'emanazione del primo decreto ministeriale di aggiornamento dei criteri metodologici, il gestore predisponga, in luogo del rapporto di VDS, uno studio di valutazione di impatto sanitario (VIS).

Il successivo comma 2 dispone che lo studio di VIS relativo agli impianti venga predisposto in base alle linee guida per la redazione della VIS adottate con decreto del Ministro della salute 27 marzo 2019.

Il comma 3 richiede al Ministero dell'ambiente di acquisire il parere dell'Istituto superiore di sanità (ISS) sullo studio VIS prodotto dal gestore.

Il comma 4 prevede che la commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale rilasci il proprio parere entro sessanta giorni dalle valutazioni dell'ISS. Entro dieci giorni dal rilascio di tale parere, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica convoca la conferenza di servizi per acquisire le determinazioni finali a chiusura del procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale.

L'articolo 3 reca la disciplina transitoria da applicare ai procedimenti di riesame AIA in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge e concernenti impianti strategici.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) richiama l'attenzione sulla delicatezza della materia oggetto del provvedimento, relativamente all'impatto sanitario della generalità degli stabilimenti di rilevanza strategica, per cui è opportuno che l'espressione del parere avvenga successivamente alla conclusione delle audizioni e all'avvio del dibattito presso la Commissione di merito.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) concorda con la senatrice Camusso, tenuto conto del possibile impatto sulla salute pubblica di eventuali semplificazioni normative, funzionali principalmente alla collocazione sul mercato degli impianti di rilevanza strategica.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) ritiene a sua volta indispensabile che la Commissione disponga del tempo necessario al dovuto approfondimento sulle implicazioni sanitarie delle innovazioni normative in esame riguardo la valutazione del danno sanitario.

Il relatore ZULLO (*FdI*) giudica comprensibili le richieste precedentemente formulate, facendo tuttavia presente che l'urgenza del provvedimento in esame è dovuta alla necessità di conciliare le esigenze della continuità produttiva con quelle della tutela ambientale e della salvaguardia della salute, nel senso indicato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. Si rimette pertanto alla Commissione riguardo alla determinazione dei tempi di esame.

Il presidente ZAFFINI rinvia quindi il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1352) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Nota la relatrice MANCINI (*FdI*) che, come disposto dall'articolo 3 del disegno di legge n. 1352, le amministrazioni competenti provvedono

all'attuazione dei compiti conseguenti alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo del 2 maggio 2022 fra i Governi di Italia e Giappone in materia di vacanza-lavoro con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il testo dell'Accordo specifica all'articolo 1 i requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto per vacanza-lavoro.

L'articolo 3 prevede la possibilità per i cittadini italiani in possesso di visto per vacanza-lavoro di rimanere in Giappone per un periodo di un anno, potendo anche esercitare un'attività professionale senza permesso di lavoro come attività accessoria delle loro vacanze. Lo stesso vale per i cittadini giapponesi, i quali possono svolgere un'attività professionale, non necessariamente presso lo stesso datore di lavoro, per un periodo non superiore a sei mesi.

Ai sensi dell'articolo 4 ciascuna Parte determina annualmente il numero di visti per vacanza-lavoro, mentre l'articolo 5 richiama il rispetto da parte dei partecipanti al Programma Vacanza-Lavoro della normativa vigente nel Paese ospitante, compresa quella relativa al lavoro e alla sicurezza sociale.

Propone conclusivamente l'espressione di un parere favorevole.

Constatata l'assenza di richieste di intervento e accertata la presenza del numero legale, il presidente ZAFFINI pone in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva all'unanimità.

(1358) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Nel riferire sul disegno di legge in esame, la senatrice LEONARDI (*FdI*) osserva che ai sensi dell'articolo 3 le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Quanto al contenuto dell'Accordo, il Titolo I stabilisce le definizioni adottate e individua le autorità competenti. Sono inoltre definiti i campi di applicazione materiale e personale ed è stabilito il principio di parità di trattamento.

L'articolo 5, compreso nel Titolo II, specifica che i lavoratori ai quali si applicano le disposizioni dell'Accordo sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente in cui svolgono la loro attività lavorativa. Eccezioni per i casi particolari sono previste dagli articoli successivi.

In base all'articolo 10 i periodi di assicurazione compiuti si possono cumulare con i periodi compiuti in base alla legislazione dell'altra Parte. L'articolo successivo consente la totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in forza delle legislazioni dei due Stati.

Le disposizioni comprese nel Titolo III, Capitolo I, riguardano la malattia e la maternità. Viene innanzitutto riconosciuto il diritto alle prestazioni sanitarie nel luogo di residenza o soggiorno ed è disciplinato il diritto alle prestazioni in caso di soggiorno di breve durata sul territorio dell'altro Stato contraente.

L'articolo 14 estende il diritto alle prestazioni sanitarie ai pensionati e ai loro familiari, mentre l'articolo 15 disciplina le prestazioni sanitarie per i familiari del lavoratore.

L'articolo 16 dispone la concessione di apparecchi ortopedici, protesi o altri benefici sanitari. Sono infine stabilite le modalità di rimborso delle prestazioni sanitarie tra le istituzioni.

Il successivo Capitolo II norma il caso in cui il lavoratore soddisfi le condizioni stabilite da uno Stato contraente senza ricorrere alla totalizzazione, quindi disciplina le pensioni dovute secondo la legislazione di entrambi gli Stati contraenti attraverso la totalizzazione dei periodi.

L'articolo 21 riguarda il caso in cui il lavoratore non soddisfi contemporaneamente le condizioni previste dalle legislazioni dei due Stati contraenti, per il diritto alla pensione.

L'articolo 22 dispone l'erogazione dei trattamenti minimi sul territorio in cui il beneficiario risiede, mentre l'articolo 23 prevede l'applicazione del principio di assimilazione per l'accertamento di determinati requisiti.

Il Capitolo III riconosce il diritto a beneficiare delle prestazioni in caso di malattia professionale qualora il lavoratore sia stato esposto a rischi in uno degli Stati contraenti.

La valutazione del grado di incapacità tiene conto, in base all'articolo 26, degli eventi pregressi occorsi nell'altro Stato contraente.

L'articolo 27 disciplina il caso di infortunio subito dal lavoratore che si rechi da uno Stato all'altro.

L'articolo 28 prevede la collaborazione fra le istituzioni nell'effettuazione di esami per l'accertamento dell'incapacità lavorativa, mentre gli articoli successivi dispongono in ordine al diritto di surroga relativamente al risarcimento del danno e alla notifica all'istituzione dell'altro Stato degli infortuni causa di morte o d'incapacità permanente.

Il Capitolo IV disciplina il diritto alle prestazioni per il caso di disoccupazione, mentre il Capitolo V dispone in merito alla possibilità di avvalersi della totalizzazione ai fini del diritto alla fruizione delle prestazioni familiari.

Il Titolo IV reca previsioni in materia di collaborazione fra gli Stati contraenti. Sono inoltre disciplinati le modalità di presentazione di domande e ricorsi, i pagamenti agli aventi diritto e fra le istituzioni, i recuperi e la protezione dei dati personali, nonché la salvaguardia dei diritti acquisiti relativamente alle pensioni ai superstiti.

Presenta infine una proposta di parere favorevole.

Posta in votazione, la proposta di parere, previa verifica del numero legale, risulta approvata all'unanimità.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice ZAMPA (PD-IDP) sollecita una riflessione in merito all'opportunità dello svolgimento di audizioni nell'ambito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 227, 726 e 811 (in materia di medicina territoriale e assistenza primaria).

Il presidente ZAFFINI replica che la questione sarà esaminata in una prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. In tale sede si procederà inoltre alla valutazione dell'andamento dell'*iter* dei diversi argomenti trattati dalla Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

Il presidente ZAFFINI comunica che la documentazione acquisita nel corso dell'audizione in sede di Ufficio di Presidenza integrato delle Commissioni 9^a e 10^a riunite del Commissario straordinario alla peste suina africana in merito alle nuove emergenze relative alla diffusione della malattia saranno pubblicate sulla pagina *web* delle Commissioni medesime.

Le Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 647

G/647/1/10

PIRRO, MAZZELLA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico (A.S. 647),

premesso che:

l'articolo 3 della Costituzione Italiana sancisce il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, mentre l'articolo 38 garantisce ai cittadini inabili al lavoro il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale;

l'articolo 14 della legge n.118 del 1971 stabilisce il diritto delle persone con disabilità all'assistenza economica in caso di impossibilità a svolgere attività lavorativa e l'articolo 12 della legge n.68 del 1999 promuove il collocamento mirato delle persone con disabilità, incentivando la loro inclusione nel mondo del lavoro;

considerato che:

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 152/2020, ha dichiarato illegittima la soglia precedente per la maggiorazione della pensione di invalidità, innalzandola a 400 euro mensili per invalidi civili totali, ciechi e sordi di età compresa tra i 18 e i 67 anni;

l'INPS, sulla base della normativa vigente, considera i compensi derivanti dai tirocini formativi e dalle cosiddette « borse lavoro » come reddito ai fini del calcolo della pensione di invalidità, con la conseguenza che molti beneficiari subiscono una riduzione o la perdita totale della maggiorazione;

le borse lavoro sono strumenti di inclusione lavorativa previsti da diversi programmi di politiche attive del lavoro, tra cui « Garanzia Giovani » e « Dote Impresa », e hanno un valore economico limitato, variando dai 200 ai 500 euro mensili;

nel calcolo dell'importo limite per il riconoscimento della maggiorazione della pensione, vengono conteggiati anche questi compensi, facendo superare i limiti reddituali previsti per il 2024, ovvero 9.555,65 euro per i pensionati singoli e 16.502,98 euro per i pensionati coniugati;

evidenziato che:

in molti casi, l'INPS richiede la restituzione delle somme percepite per la maggiorazione, anche a distanza di due anni, aggravando la situazione economica di persone già in condizioni di fragilità;

tale situazione genera un grave disincentivo all'inserimento lavorativo e all'autonomia delle persone con disabilità, favorendo forme di puro assistenzialismo;

le famiglie, incentivate a indirizzare i propri figli con disabilità verso attività lavorative tramite programmi di inclusione, si ritrovano penalizzate dalle norme INPS che assimilano tali incentivi a redditi da lavoro, vanificando l'obiettivo di inclusione lavorativa delle persone con disabilità;

ritenuto che:

l'attuale meccanismo di calcolo del reddito penalizza le persone con disabilità che partecipano a tirocini formativi e borse lavoro, mentre l'inserimento lavorativo dovrebbe costituire un'opportunità e non una penalizzazione;

le persone con disabilità si trovano costrette a restituire somme minime guadagnate con fatica, compromettendo la loro autonomia economica;

molti beneficiari scoprono solo a posteriori le conseguenze negative dell'accettazione di borse lavoro, quando ricevono la richiesta di restituzione delle somme da parte dell'Inps,

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di escludere i compensi derivanti da borse lavoro e strumenti analoghi dal computo del reddito ai fini della pensione di invalidità, così da evitare che tali iniziative di inclusione professionale si traducano in un danno economico per i beneficiari;

promuovere una revisione della normativa vigente affinché la partecipazione a percorsi di inserimento lavorativo non comporti penalizzazioni economiche per le persone con disabilità;

adottare misure di tutela per coloro che hanno già ricevuto richieste di restituzione delle somme percepite, garantendo il mantenimento della maggiorazione senza penalizzazioni economiche.

Art. 1.**1.1**

RUSSO, BUCALO, MANCINI

Al comma 1, dopo le parole: « Costituzione » aggiungere le seguenti: « , dell'articolo 27 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle persone con autismo ».

1.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, dopo le parole: « Costituzione nonché », inserire le seguenti: « dell'articolo 27 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, alla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle persone con autismo e ».

1.3

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Al comma 1, dopo la parola: « nonché » inserire le seguenti: « dell'articolo 27 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle persone con autismo e ».

1.4

CASTELLONE, MAZZELLA

Al comma 1, dopo le parole: « è volta a » inserire le seguenti: « garantire i diritti di partecipazione, non discriminazione a autodeterminazione, nonché a ».

1.5

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Al comma 1, sostituire le parole: « inserimento lavorativo » con le seguenti: « inclusione lavorativa » e sostituire le parole: « e i servizi sociali e sanitari » con le seguenti: « , i servizi sociali e sanitari, le istituzioni scolastiche, le università, le fondazioni universitarie e le agenzie di intermediazione per l’inserimento lavorativo ».

1.0.1

CASTELLONE, MAZZELLA

Dopo l’articolo, inserire i seguenti:

« Art. 1-bis.

(Diagnosi precoce)

1. Al fine di garantire la tutela della salute e il miglioramento delle condizioni di vita, nonché di stabilire i percorsi diagnostici, terapeutici, assistenziali, delle prestazioni, della cura e del trattamento individualizzato per la presa in carico di soggetti minori e adolescenti, la diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico è redatta dal neuropsichiatra infantile, mediante l’impiego di metodi e di strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili, tra i 18 e i 36 mesi di vita del bambino in collaborazione con i pediatri di libera scelta, che individuano i primi sintomi dei disturbi. La diagnosi di cui al primo periodo è redatta presso una struttura pubblica o convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito dei rispettivi piani sanitari, predispongono azioni programmatiche rivolte ai seguenti obiettivi:

a) individuare specifici percorsi di monitoraggio per bambini tra i 18 e i 36 mesi volti al riconoscimento e alla diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, da effettuare presso le strutture delle aziende sanitarie di residenza del minore;

b) prevedere l’effettuazione, negli asili nido pubblici e privati e nelle scuole materne, di *test* diagnostici rivolti ai bambini di età compresa tra i 18 e i 36 mesi di vita;

c) predisporre un protocollo per la valutazione dello sviluppo dei neonati e dei bambini dalla nascita ai 36 mesi di vita, che preveda un’analisi dei comportamenti linguistici, comunicativi e sociali;

d) prevedere interventi terapeutici individualizzati volti ad assicurare la sorveglianza e la valutazione costante dello sviluppo neurocom-

portamentale, nonché a garantire in modo tempestivo la presa in carico del bambino, migliorandone la qualità di vita.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1-ter.

(Detrazione delle spese per i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali)

1. Le spese sostenute per l'accesso ai percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali di cui all'articolo 1-bis presso centri di riabilitazione non convenzionati possono essere detratte dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Qualora le liste d'attesa per la presa in cura del paziente presso le strutture del Servizio sanitario nazionale superino la durata di sei mesi, la detrazione di cui al primo periodo è ammessa nella misura del 50 per cento.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la fruizione della detrazione di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

1.0.2

CASTELLONE, MAZZELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Modifiche alla legge 18 agosto 2015, n. 134)

1. Dopo l'articolo 1, della legge 18 agosto 2015, n. 134, è inserito il seguente: “Art. 1-bis. – *(Definizione e diagnosi di autismo)* – 1. Lo spettro autistico è definito nella sua forma clinica dal DSM-V (2013) e DSM-V-TR, (dall'ICD-11 2022) come un'ampia categoria di disturbi che comprendono presentazione diverse fra loro ma che sono caratterizzati da deficit nella sfera della comunicazione, del linguaggio, del comporta-

mento e interessi ristretti, rigidi e ripetitivi classificabili per intensità e/o da una sensorialità atipica; caratteristiche che devono essere presenti in chiunque riceva diagnosi di Disturbi dello Spettro Autistico (ASD).” ».

Art. 2.

2.1

LORENZIN, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MISIANI, ZAMBITO

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 2.

(Disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico)

1. All'articolo 3, comma 2, della legge 18 agosto 2015, n. 134, la lettera *h*) è sostituita dalle seguenti:

“*h*) la formazione professionale di persone con disturbi dello spettro autistico, da effettuare tramite corsi per il rilascio di attestati di qualifica professionale, coerenti con il repertorio delle qualificazioni delle rispettive regioni;

h-bis) l'attuazione di progetti individualizzati finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti adulti con disturbi dello spettro autistico;

h-ter) l'istituzione di corsi per la formazione di *tutor* aziendali aventi il compito di seguire le persone con disturbi dello spettro autistico nello svolgimento dell'attività lavorativa e di monitorare il livello di inserimento nel contesto aziendale”.

2. Ai datori di lavoro privati che assumono, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori con disturbi dello spettro autistico, è riconosciuto, per i primi tre anni di lavoro, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. L'esonero di cui al presente comma è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

3. La previa assunzione o formazione di *tutor* aziendali da parte dei datori di lavoro privati è condizione necessaria per l'assunzione di lavoratori con disturbi dello spettro autistico.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

2.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *dopo le parole:* « presente legge », *inserire le seguenti:* « , la modifica della composizione della Cabina di Regia istituita con DM 10 aprile 2017, aggiornata con DM 8 settembre 2022, integrandola con la presenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la definizione dei principi per l'emanazione di »;

2) *alla lettera a), sostituire le parole:* « d'intesa con le Regioni e nel rispetto delle proprie attribuzioni e competenze, », *con le seguenti:* « sulla scorta delle indicazioni rese dalla Cabina di Regia e dalle Linee guida di cui al DM 43/2022 anche in termini di abilitazione delle persone con sindrome dello spettro autistico, »;

3) *sopprimere la lettera b);*

4) *alla lettera c), sostituire le parole da:* « per la definizione » *fino a:* « delle », *con le seguenti:* « interventi coordinati di politiche attive per persone con disabilità di rilievo psichico, recependo le Linee Guida elaborate dalla Cabina di Regia, per la definizione di *iter* di presa in carico, orientamento e attivazione, coinvolgendo gli atenei, anche per progetti di partenariato socio economico, e le »;

5) *alla lettera d), dopo la parola:* « individuare », *inserire le seguenti:* « , congiuntamente al Ministero per le disabilità ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le principali federazioni nazionali del terzo settore, » *e sostituire le parole:* « *tutor* aziendali », *con le seguenti:* « di *disability job's coaching* »;

b) *al comma 2, dopo le parole:* « sono adottati », *inserire le seguenti:* « , armonizzati con i decreti attuativi della legge 22 dicembre 2021, n. 227, ».

2.3

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: « competenze » inserire le seguenti: « sulla base delle Linee guida di cui al decreto ministeriale n. 43 del 2022 anche in termini di abilitazione delle persone con sindrome dello spettro autistico, ».

2.4

ZAMPA, LORENZIN, CAMUSSO, FURLAN, MISIANI, ZAMBITO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « servizi integrati » con le seguenti: « un sistema integrato di servizi sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali, sociali ed educativi ».

2.5

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e con disabilità funzionalmente correlabili ».

2.6

ZAMPA, LORENZIN, CAMUSSO, FURLAN, MISIANI, ZAMBITO

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

*« a-bis) promuovere, d'intesa con le regioni, l'istituzione di corsi per la formazione di *tutor* aziendali aventi il compito di seguire le persone con disturbi dello spettro autistico nello svolgimento dell'attività lavorativa e di monitorare il livello di inserimento nel contesto aziendale; ».*

2.7

LORENZIN, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MISIANI, ZAMBITO

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

« a-bis) promuovere, d'intesa con le regioni, la formazione professionale di persone con disturbi dello spettro autistico, da effettuare tramite corsi

per il rilascio di attestati di qualifica professionale, coerenti con il repertorio delle qualificazioni delle rispettive regioni; ».

2.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

« *a-bis*) istituire appositi percorsi di formazione professionale nell'ambito della scuola superiore, in tal modo favorendo il passaggio dalle scuole al mondo del lavoro delle persone con disturbi dello spettro autistico; ».

2.9

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la lettera b);*

b) *alla lettera c), sostituire le parole: « e delle agenzie di somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 » con le seguenti: « e delle agenzie di somministrazione e di intermediazione al lavoro di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 »;*

c) *alla lettera d), sostituire le parole: « di almeno venti ore settimanali » con le seguenti: « di almeno dodici ore settimanali ».*

2.10

CASTELLONE, MAZZELLA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.11

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.12

RUSSO, BUCALO, MANCINI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: « istituire » a « formazione » con le seguenti: « , istituire, acquisito il parere del Ministero della salute, appositi corsi di durata biennale di idoneità al lavoro per le persone con disturbo dello spettro autistico, ».

2.13

PIRRO, MAZZELLA

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: « , preferibilmente inseriti nel corso di laurea in scienze della formazione, ».

2.14

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: « territorio nazionale », inserire le seguenti: « , accessibile alle persone con accertata diagnosi con DSA e in possesso del diploma di scuola media secondaria di secondo grado e/o attestato di frequenza ».

2.15

PIRRO, MAZZELLA

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

« b-bis) istituire, appositi corsi di formazione professionale nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, volti a supportare gli studenti con disturbo dello spettro autistico con la creazione di un raccordo tra il percorso di istruzione e l'ingresso nel mondo del lavoro; ».

2.16

CASTELLONE, MAZZELLA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.17

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) prevedere interventi coordinati di politiche attive, recependo le Linee guida elaborate dalla Cabina di regia di cui al decreto ministeriale 10 aprile 2017, per la definizione di *iter* di presa in carico, orientamento e attivazione, coinvolgendo gli atenei, anche per progetti di partenariato socio economico, e le agenzie di somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni; ».

2.18

RUSSO, BUCALO, MANCINI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: « degli atenei e » con le seguenti: « delle ASL, » e dopo la parola: « 276 » aggiungere le seguenti: « e delle agenzie di intermediazione di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo ».

2.19

PIRRO, MAZZELLA

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: « degli atenei » inserire le seguenti: « , delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dei centri per l'impiego, delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, delle cooperative sociali ».

2.20

PIRRO, MAZZELLA

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: « e delle agenzie di somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 » con le seguenti: « , delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dei

centri per l'impiego, delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, delle cooperative sociali ».

2.21

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: « n. 276 », inserire le seguenti: « , nonché delle imprese sociali e delle cooperative sociali che si occupano di disabilità. ».

2.22

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: « convenzioni », inserire le seguenti: « , previa consultazione delle parti sociali e, tra le altre, delle associazioni datoriali, affinché siano affrontate, preventivamente, le eventuali problematiche dell'inserimento lavorativo in un contesto aziendale. ».

2.23

RUSSO, BUCALO, MANCINI

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

« d) in via sperimentale, per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, estendere le disposizioni di cui all'articolo 12-*quinquies* di cui al decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 a tutte le imprese residenti in Italia , anche per l'assunzione di personale specializzato di supporto, in qualità di *tutor* aziendali, adeguatamente formati sulle metodologie basate sull'evidenza scientifica per il disturbo dello spettro autistico. ».

2.24

LORENZIN, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MISIANI, ZAMBITO

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

« d) prevedere per i datori di lavoro privati che assumono, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori con disturbi dello spettro

autistico, il riconoscimento, per i primi tre anni di lavoro, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta ».

2.25

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: « misure di carattere economico » inserire le seguenti: « , sentiti gli enti del terzo settore, ».

2.26

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: « , le spese affrontate dalle aziende » fino alla fine del periodo con le seguenti: « e attraverso appositi incentivi alle previsioni di contrattazione collettiva dedicate allo scopo, le spese affrontate dai datori di lavoro privati per l'inserimento di accomodamenti ragionevoli nel luogo di lavoro, come definiti nel decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, rivolti a persone con disturbi dello spettro autistico e con disabilità funzionalmente correlabili, assunti con contratto di lavoro di almeno 20 ore settimanali. ».

2.27

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole: « di almeno venti ore settimanali », con le seguenti: « del numero di ore settimanali pari a quelle ritenute congrue con quanto stabilito nella certificazione del medico competente o dell'UVMA »;*

2) *sostituire le parole: « dalle aziende », con le seguenti: « dal datore di lavoro ».*

2.28

PIRRO, MAZZELLA

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole: « dalle aziende » con le seguenti: « dai datori di lavoro »;*

2) *dopo le parole: « venti ore settimanali » inserire le seguenti: « o nella diversa misura di ore ritenute lavorabili dal medico competente o dalla Unità Valutativa Multidimensionale (UVM) ».*

2.29

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: « di supporto », inserire le seguenti: « adeguatamente formati sulle metodologie basate sull'evidenza scientifica per il disturbo dello spettro autistico (metodo ABA) »;

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 3, dopo le parole: « e private », inserire le seguenti: « adeguatamente formati sulle metodologie basate sull'evidenza scientifica per il disturbo dello spettro autistico (metodo ABA) ».

2.30

ZAMPA, LORENZIN, CAMUSSO, FURLAN, MISIANI, ZAMBITO

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « con il compito di seguire le persone con disturbi dello spettro autistico nello svolgimento dell'attività lavorativa e di monitorare il livello di inserimento nel contesto aziendale. ».

2.31

LORENZIN, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MISIANI, ZAMBITO

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « la cui formazione è condizione necessaria per l'assunzione delle suddette persone. ».

2.32

RUSSO, BUCALO, MANCINI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

« *d-bis*) Individuare efficaci misure di carattere economico per sostenere, in misura parziale o totale, anche a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, le spese affrontate dalle aziende, per l'assunzione di persone con disturbo dello spettro autistico e di personale specializzato di supporto, in qualità di *tutor* aziendale e/o esterno, adeguatamente formati sulle metodologie basate sull'evidenza scientifica per il disturbo dello spettro autistico. ».

2.33

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

« *d-bis*) prevedere un sistema di classificazione funzionale per le persone con disturbi dello spettro autistico, distinguendo tra livelli di gravità (lievi, moderati e gravi) e funzionalità (alta o bassa), al fine di definire interventi educativi, sociali e lavorativi personalizzati. Per i soggetti con alta funzionalità, come i bambini con sindrome di Asperger, promuovere politiche di rafforzamento delle competenze e inclusione lavorativa; per i soggetti con bassa funzionalità, garantire interventi educativi e assistenziali intensivi;

d-ter) inserire i genitori di bambini con diagnosi accertata di disturbi dello spettro autistico, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nelle categorie protette per l'accesso alle riserve di posti nei concorsi pubblici, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68. ».

2.34

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Al comma 2, dopo le parole: « sono adottati » inserire le seguenti: « , coerentemente con quanto previsto dai decreti legislativi in attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227, ».

2.35

ZAMPA, LORENZIN, CAMUSSO, FURLAN, MISIANI, ZAMBITO

Al comma 3 primo periodo, sostituire le parole: « possono essere emanati anche in mancanza dei pareri » con le seguenti: « non possono essere emanati in mancanza dei pareri ».

2.0.1

MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 2-bis.

(Delega al Governo in materia di prevenzione e riduzione dei rischi per la salute derivanti dall'esposizione a sostanze inquinanti emesse da attività industriali)

1. Al fine di prevenire e ridurre i rischi per la salute derivanti dall'esposizione a sostanze inquinanti emesse da attività industriali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni di innovazione e modificazione della normativa vigente in materia di tutela della salute, con particolare riferimento ai soggetti fragili, tra cui le persone con disturbi dello spettro autistico.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) vietare l'insediamento di nuovi stabilimenti industriali responsabili di emissioni di sostanze ad azione neurotossica entro un raggio di dieci chilometri da centri abitati;

b) prevedere l'obbligo di indagini annuali di biomonitoraggio nelle aree degli stabilimenti industriali esistenti responsabili di emissioni di sostanze ad azione neurotossica e situati a una distanza inferiore a dieci chilometri da centri abitati, effettuate ad opera degli enti pubblici competenti e poste interamente a carico dei medesimi gestori. Qualora le indagini rilevino un aumento dei disturbi, malattie e patologie nella popolazione esposta, prevedere l'obbligo per i medesimi gestori di ridurre tempestivamente le emissioni autorizzate delle sostanze neurotossiche;

c) prevedere sanzioni specifiche a carico dei gestori degli stabilimenti industriali presso cui si registri l'emissione di sostanze ad azione neurotossica oltre i limiti previsti dalla normativa vigente, l'obbligo in capo agli stessi gestori di provvedere ad eventuali interventi di bonifica e

decontaminazione, nonché la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività in caso di reiterazione del superamento dei suddetti limiti;

d) destinare maggiori risorse finanziarie in favore delle aree in cui si registra un'incidenza di diagnosi dei disturbi dello spettro autistico superiore al livello medio nazionale.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro trenta giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

4. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al medesimo articolo. ».

Art. 3.

3.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, dopo la parola: « predisposto », inserire le seguenti: « coerentemente con quanto previsto dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227 ».

3.2

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Al comma 1, dopo le parole: « è predisposto » inserire le seguenti: « , coerentemente con quanto previsto dai decreti legislativi in attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227, ».

3.3

RUSSO, BUCALO, MANCINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* « programma personalizzato che individui l'insieme degli interventi da attuare » *con le seguenti:* « Progetto di Vita individuale delle persone con disturbo dello spettro dell'autismo »;

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Il Progetto di cui al comma 1 è redatto dalle unità multidisciplinari regionali di cui all'articolo 3 della legge 18 agosto 2015, n. 134. Ai fini di cui al presente comma, le Regioni istruiscono per ogni ASL un'unità operativa complessa – UOC – Neuropsichiatrica dell'Infanzia, Adolescenza e Adulti. »;

c) *al comma 2, sostituire la parola:* « programma » *con la seguente:* « progetto » *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* « attraverso corsi biennali di idoneità lavorativa per competenze essenziali, sociali e tecniche di cui all'allegato A organizzati/pianificati da un'équipe multidisciplinare costituita dalla stessa UOC »;

d) *al comma 3, sostituire la parola:* « programma » *con la seguente:* « progetto ».

3.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, dopo la parola: « personalizzato », *inserire le seguenti:* « sulla base della gravità sintomatologica della persona, secondo criteri internazionali di classificazione ».

3.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, dopo le parole: « da attuare », *inserire le seguenti:* « , tramite le Regioni, corsi regionali di formazione professionale dedicati alle persone con DSA per il rilascio di qualifiche coerenti con il repertorio delle qualificazioni delle rispettive Regioni ».

3.6

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , anche all'interno del progetto di vita di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, ove esistente o in via di elaborazione ».

3.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: « , in condizioni di disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ».

Art. 4.**4.1**

RUSSO, BUCALO, MANCINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 4.

(Corsi Regionali di Formazione Professionale)

1. Le Regioni istituiscono corsi regionali di formazione professionale dedicati alle persone con disturbo dello spettro autistico per il rilascio di qualifiche coerenti con il repertorio delle qualificazioni delle rispettive Regioni. Accedono ai corsi le persone di cui al precedente periodo non inferiori a 18 anni ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992 con preferenza degli utenti di Livello II e III del DSM-5 (Manuale Diagnostico Statistico dei Disturbi Mentali) in possesso di Laurea, Diploma di scuola secondaria di secondo grado e/o attestato di frequenza o della Licenza Media e/o attestato di frequenza e di essere nella condizione sul mercato del lavoro di "Inattivo diverso da studente". Tali corsi di formazione saranno ridotti al minimo indispensabile in aula privilegiando gli stage nelle aziende. ».

4.2

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:

« 1. Il programma personalizzato di cui all'articolo 3 è redatto dall'unità di valutazione di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, ove già esistente il progetto di vita di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo o in via di elaborazione.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1, il programma personalizzato di cui all'articolo 3 è predisposto dal collocamento mirato d'intesa con l'unità di valutazione multidimensionale che elabora il piano diagnostico terapeutico assistenziale, con la partecipazione della persona con autismo.

3. Il programma personalizzato definisce gli interventi per l'acquisizione delle competenze essenziali, sociali e tecniche di cui all'Allegato A annesso alla presente legge.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro della salute e l'Autorità politica delegata in materia di disabilità sono adottate le linee guida per l'attuazione del presente articolo. ».

4.3

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Il programma personalizzato di cui all'articolo 3, in attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134, è redatto da un'Unità valutativa funzionale multidisciplinare sull'autismo (UVFMA), composta da un medico specialista, uno psicologo e un assistente sociale, con requisiti curriculari ed esperienza documentata nei disturbi dello spettro autistico, come previsti dal decreto di cui al comma 4 per l'abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico, nonché, nell'ambito dei servizi di neuropsichiatria dell'età evolutiva e dei servizi per l'età adulta, per la definizione del piano di assistenza e per la valutazione dell'andamento del programma personalizzato, svolgendo attività di consulenza, anche in sinergia con le altre attività dei servizi stessi. Il programma personalizzato è sottoscritto dai componenti dell'UVMA e condiviso con il destinatario e con i genitori o il genitore o con l'esercente la responsabilità genitoriale della persona interessata o con chi svolge il ruolo di *caregiver*. ».

4.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole: « articolo 3 », inserire le seguenti: « , in attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134, »;*

2) *sostituire le parole da: « . Il programma personalizzato », fino alla fine del comma, con le seguenti: « per l'abilitazione delle persone nello spettro, nonché, nell'ambito dei servizi di neuropsichiatria dell'età evolutiva e dei servizi per l'età adulta per la definizione del piano di assistenza e per la valutazione dell'andamento del programma personalizzato, svolgendo attività di consulenza, anche in sinergia con le altre attività dei servizi stessi. Il programma personalizzato è sottoscritto dai componenti dell'UVMA e condiviso con il destinatario e con il genitore o con l'esercente la responsabilità genitoriale della persona interessata o il caregiver. ».*

4.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, dopo le parole: « uno psicologo », inserire le seguenti: « , uno psicoterapeuta comportamentale adeguatamente formato negli interventi evidence based adatti all'uopo (metodo ABA) ».

4.6

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole: « adottato di concerto con il Ministro della salute, » con le seguenti: « adottato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ».

4.0.1

MAZZELLA, TURCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Istituzione Registro nazionale delle malattie del neuro-sviluppo)

1. Al fine di consentire la programmazione nazionale e regionale degli interventi volti alla tutela dei soggetti affetti da malattie del neuro-

sviluppo e di attuare la sorveglianza delle stesse è istituito, presso l'Istituto Superiore di Sanità, il Registro nazionale delle malattie del neurosviluppo.

2. Il Registro raccoglie dati anagrafici, anamnestici, clinici, strumentali, laboratoristici e relativi ai fattori di rischio e agli stili di vita dei soggetti affetti da malattie del neurosviluppo, a fini di studio e di ricerca scientifica in campo epidemiologico, medico e biomedico.

3. Il Registro nazionale è funzionalmente collegato con i registri interregionali e territoriali e, ove esistenti, con i registri internazionali.

4. La raccolta dei dati e il loro trattamento, consistente nelle operazioni di validazione, analisi statistico-epidemiologica, valutazione delle associazioni tra fattori di rischio e stili di vita correlati all'eziologia e alla prognosi, aggiornamento, rettificazione, integrazione ed eventuale cancellazione, sono effettuati secondo la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

5. L'accesso ed il trattamento dei dati sono consentiti nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela di dati personali.

6. I dati sanitari sono conservati in archivi cartacei e informatizzati separatamente da ogni altro dato personale e sono trattati con tecniche di cifratura o codici identificativi che consentano di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

7. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

Art. 6.

6.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 », con le seguenti: « 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 ».

6.2

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Al comma 1, sostituire le parole: « dall'anno 2023 » con le seguenti: « dall'anno 2025 ».

6.3

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

6.0.1

CASTELLONE, MAZZELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Agevolazione contributiva per l'occupazione dei soggetti con disturbi dello spettro autistico)

1. Ai datori di lavoro privati che assumono, con rapporto di lavoro dipendente, soggetti con disturbi dello spettro autistico, è riconosciuto, per i primi tre anni di lavoro, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). L'esonero di cui al presente comma è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

6.0.2

CASTELLONE, MAZZELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Fondo per la cura dei soggetti con disturbi dello spettro autistico)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevedendo che le risorse medesime siano destinate ai seguenti settori di intervento:

a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca di base o applicata, nonché di modelli clinico-organizzativi e di buone pratiche terapeutiche ed educative, da parte di enti di ricerca e strutture pubbliche e private accreditate dal Servizio sanitario nazionale, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica;

b) per una quota pari al 40 per cento, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto all'erogazione degli interventi previsti dalle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico, elaborate dall'Istituto superiore di sanità;

c) per una quota pari al 45 per cento, a iniziative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano finalizzate, con il supporto dell'Istituto superiore di sanità, allo sviluppo di:

1) una rete di cura territoriale con funzioni di riconoscimento, diagnosi e intervento precoce sui disturbi del neurosviluppo, nel quadro di un'attività di sorveglianza della popolazione soggetta a rischio e della popolazione generale, nell'ambito dei servizi educativi della prima infanzia e dei bilanci di salute pediatrici, dei servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza e dei reparti di terapia intensiva neonatale e di neonatologia;

2) progetti individualizzati basati sul concetto di qualità della vita, come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità, assicurando percorsi diagnostico-terapeutici, assistenziali ed educativi, nonché la continuità di cura in tutto l'arco della vita, l'integrazione scolastica, l'inclusione sociale e lavorativa per i soggetti di età pari o superiore ai 18 anni con disturbi dello spettro autistico.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

6.0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Inclusione dei Genitori nelle Categorie Protette)

1. A partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, i genitori di bambini con disturbi dello spettro autistico sono inclusi nelle categorie protette, con accesso prioritario ai benefici previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.

2. Le modalità di attuazione del presente articolo sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro della salute, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. ».

6.0.4

IL RELATORE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

*(Sistema di Classificazione Funzionale
dei Disturbi dello Spettro Autistico)*

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emana un decreto per l'istituzione di un sistema di classificazione funzionale dei disturbi dello spettro autistico, basato su criteri scientifici condivisi a livello internazionale.

2. Tale sistema è utilizzato per:

a) definire i piani terapeutici e riabilitativi personalizzati;

b) guidare le politiche educative e lavorative per i soggetti interessati, distinguendo tra esigenze di supporto intensivo per i soggetti con bassa funzionalità e programmi di autonomia per i soggetti con alta funzionalità.

3. Il sistema è periodicamente aggiornato per recepire i progressi scientifici e tecnologici in materia. ».

6.0.5

SPAGNOLLI, UNTERBERGER, DURNWALDER, PATTON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Regioni a statuto speciale e province autonome)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. ».

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di
vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in
materia di immigrazione

Martedì 11 febbraio 2025

Plenaria

18ª Seduta

Presidenza del Presidente
DELRIO

Interviene il prefetto Rosanna Rabuano, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, accompagnato dal viceprefetto Raffaella Vano e il viceprefetto Luigi Manzo.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DELRIO avverte che della seduta odierna verranno redatti il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, per la quale la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori del Comitato, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti dall'esterno sulla *web TV* della Camera.

Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del prefetto Rosanna Rabuano, Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'interno

Dopo un breve saluto introduttivo del presidente DELRIO, prende la parola il prefetto RABUANO per il suo intervento.

Intervengono per porre quesiti le onorevoli Chiara LA PORTA (*FDI*) e Rachele SCARPA (*PD-IDP*), la Senatrice Elisa PIRRO (*M5S*) e l'onorevole Ida CARMINA (*M5S*).

Replica il prefetto RABUANO.

Il PRESIDENTE ringrazia il prefetto Rabuano per la dettagliata relazione e per essere intervenuta in audizione e dichiara chiusa la procedura informativa in titolo.

VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO

Il PRESIDENTE informa che per il Gruppo parlamentare Italia Viva-Il Centro-Renew Europe, subentra a far parte del Comitato la deputata Naike Gruppioni, in luogo della deputata Maria Chiara Gadda, dimissionaria.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 11 febbraio 2025

Plenaria

Presidenza della Presidente
BRAMBILLA

La seduta inizia alle ore 14,15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla pubblicità dei lavori

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sulla fragilità emotiva e psicologica dei più giovani anche da un punto di vista neuropsichiatrico, con focus su depressione, autolesionismo, disordine alimentare fino anche alla forma più grave, il suicidio

Audizione, in videoconferenza, di Alberto Siracusano, professore di psichiatria presso l'Università degli Studi di Roma « Tor Vergata » e coordinatore del Tavolo tecnico sulla salute mentale presso il Ministero della salute, e di Giuseppe Ducci, psichiatra e direttore del Dipartimento di salute mentale della ASL Roma 1

(Svolgimento e conclusione)

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, avverte che il prof. Siracusano ha comunicato di essere impossibilitato a partecipare all'odierna audizione. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Giuseppe DUCCI, *psichiatra e direttore del Dipartimento di salute mentale della ASL Roma 1*, collegato in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, la deputata Daniela RUFFINO (*AZ-PER-RE*) collegata in videoconferenza, e Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*.

Giuseppe DUCCI, *psichiatra e direttore del Dipartimento di salute mentale della ASL Roma 1*, risponde ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare l'audito per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico dell'odierna seduta.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Martedì 11 febbraio 2025

Plenaria

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 14,25.

AUDIZIONI

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni Caravelli
(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni Caravelli.

Giovanni CARAVELLI, *Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (*LSP-PSD'AZ*), Enrico BORGHI (*IV-C-RE*), le senatrici Ester MIELI (*FDI*) e Licia RONZULLI (*FI-BP-PPE*) e il senatore Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (*M5S*) e i deputati Giovanni DONZELLI (*FDI*) e Ettore ROSATO (*AZ-PER-RE*), ai quali risponde Giovanni CARAVELLI, *Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE)*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il prefetto Caravelli, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 11 febbraio 2025

Comitato VIII
Infiltrazione e condizionamento mafioso
negli appalti e nei contratti pubblici

Orario: dalle ore 12,30 alle ore 13,15

Audizione di Michele Di Bari, prefetto di Napoli

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla
diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle
misure adottate per prevenire e affrontare
l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2**

Martedì 11 febbraio 2025

Plenaria

18ª Seduta

Presidenza del Presidente

LISEI

indi del Vice Presidente

CIANCITTO

indi del Presidente

LISEI

indi del Vice Presidente

CIANCITTO

Interviene l'ingegnere Dario Bianchi, rappresentante della JC-Electronics Italia srl.

La seduta inizia alle ore 10,51.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente LISEI avverte che della seduta odierna verranno redatti e pubblicati il resoconto stenografico e quello sommario, e che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante trasmissione sul circuito audiovisivo interno e sulla *web TV* della Camera. Tale trasmissione potrà essere interrotta, anche solo temporaneamente, ove le circostanze lo richiedano. Inoltre, l'audizione potrà essere, ove ne emerga la necessità, in tutto o in parte secretata; in tal caso, il resoconto stenografico verrà comunque redatto e conservato in regime di segretezza.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione di rappresentanti della JC-Electronics Italia srl

Il presidente LISEI introduce l'audizione in titolo, ricordando che quest'oggi è prevista la formulazione dei quesiti in riferimento ai temi trattati

nella prima parte dell'audizione, in conformità a quanto stabilito dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La deputata BUONGUERRIERI (*FDI*) interviene per prima, formulando quesiti e considerazioni.

Risponde l'ingegnere Dario BIANCHI, rappresentante della JC-Electronics Italia srl.

Sull'ordine dei lavori, intervengono la senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*), il deputato Alfonso COLUCCI (*M5S*), la deputata BUONGUERRIERI (*FDI*), il senatore BOCCIA (*PD-IDP*), il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) e il deputato Alfonso COLUCCI (*M5S*), ai quali replica il PRESIDENTE.

Il deputato Alfonso COLUCCI (*M5S*), dopo una precisazione dell'auditore, rileva l'inappropriatezza di un'espressione da questi utilizzata. Segue un chiarimento dell'ingegnere BIANCHI.

Intervengono, per formulare ulteriori quesiti e considerazioni, la deputata BUONGUERRIERI (*FDI*), il senatore PATUANELLI (*M5S*) e il deputato Alfonso COLUCCI (*M5S*), ai quali risponde l'AUDITORE.

Interviene, sull'ordine dei lavori, il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*), al quale replica il PRESIDENTE.

Pone quindi un ulteriore quesito il deputato Alfonso COLUCCI (*M5S*), al quale risponde l'AUDITORE.

Per formulare quesiti e considerazioni, interviene quindi il senatore BOCCIA (*PD-IDP*).

Dopo le risposte dell'auditore ai quesiti a lui testé rivolti, intervengono sull'ordine dei lavori la deputata BUONGUERRIERI (*FDI*), il senatore BOCCIA (*PD-IDP*) e il deputato Alfonso COLUCCI (*M5S*), ai quali replica il PRESIDENTE.

Intervengono, per formulare ulteriori quesiti e considerazioni, la senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*), il senatore BOCCIA (*PD-IDP*) e la deputata BUONGUERRIERI (*FDI*).

Dopo le risposte dell'auditore, si svolge un breve scambio di vedute, sull'ordine dei lavori, a cui prendono parte il deputato Alfonso COLUCCI (*M5S*) e la deputata BUONGUERRIERI (*FDI*), ai quali replica il PRESIDENTE.

Per formulare ulteriori quesiti e considerazioni, prende la parola la deputata BUONGUERRIERI (*FDI*). Risponde l'AUDITO.

Dopo un breve dibattito incidentale, sull'ordine dei lavori, tra il deputato Alfonso COLUCCI (*M5S*) e il PRESIDENTE, quest'ultimo interviene per formulare quesiti e considerazioni, ai quali risponde l'AUDITO.

Prende la parola, per una precisazione circa la risposta dell'auditore ed una richiesta ad essa afferente, la senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*), alla quale replica l'ingegnere BIANCHI.

Intervengono, per formulare ulteriori quesiti e considerazioni, il PRESIDENTE e il deputato Alfonso COLUCCI (*M5S*).

Dopo le risposte dell'auditore, si apre un breve dibattito sull'ordine dei lavori, tra la deputata BUONGUERRIERI (*FDI*), il deputato Alfonso COLUCCI (*M5S*) e il senatore BOCCIA (*PD-IDP*), a cui replica il PRESIDENTE.

Intervengono, per ulteriori quesiti e considerazioni, il deputato Alfonso COLUCCI (*M5S*), la senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) e il senatore BOCCIA (*PD-IDP*), ai quali risponde l'AUDITO.

Dopo un intervento incidentale sulle modalità di svolgimento delle domande della deputata BUONGUERRIERI (*FDI*), il PRESIDENTE dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,24, riprende alle ore 14,27.

Formulano, quindi, considerazioni e quesiti i senatori Ylenia ZAMBITO (*PD-IDP*) e BOCCIA (*PD-IDP*), ai quali risponde l'ingegnere BIANCHI.

Ad una considerazione della senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*), dà delucidazioni il PRESIDENTE.

Si svolge, sull'ordine dei lavori, un dibattito al quale prendono parte il senatore BOCCIA (*PD-IDP*), la deputata BUONGUERRIERI (*FDI*), il deputato Alfonso COLUCCI (*M5S*) e il presidente CIANCITTO.

Intervengono, per formulare ancora quesiti e considerazioni, la deputata BUONGUERRIERI (*FDI*) e il presidente LISEI (*FdI*), ai quali risponde l'AUDITO.

Il presidente CIANCITTO dispone la sospensione della seduta, avvertendo che i lavori riprenderanno al termine delle votazioni pomeridiane delle due Assemblee.

La seduta, sospesa alle ore 15,17, riprende alle ore 19,47.

Prosegue la deputata BUONGUERRIERI (*FDI*), nel formulare quesiti e considerazioni, alla quale risponde l'ingegnere BIANCHI.

In merito al successivo intervento del deputato Alfonso COLUCCI (*M5S*), si svolge un breve dibattito incidentale in cui prendono la parola il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) e il presidente LISEI.

Prosegue, poi, l'intervento il deputato Alfonso COLUCCI (*M5S*), con la formulazione di quesiti e considerazioni, al quale risponde l'ingegnere BIANCHI.

Intervengono quindi i senatori Ylenia ZAMBITO (*PD-IDP*), per porre domande all'audit, e Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*), per svolgere precisazioni sul precedente intervento del deputato Alfonso Colucci.

Risponde ai quesiti posti l'ingegnere BIANCHI.

Interviene ulteriormente il deputato Alfonso COLUCCI (*M5S*) per svolgere alcune precisazioni.

Il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) chiede la parola per fatto personale, in relazione all'intervento testé svolto dal deputato Alfonso Colucci.

Il presidente CIANCITTO, acquisito il consenso unanime a trattare immediatamente il fatto personale, dà la parola al senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*).

Prendono nuovamente la parola, per porre domande, la deputata BUONGUERRIERI (*FDI*) e la senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*), sull'intervento della quale formula precisazioni il presidente CIANCITTO. A tutti risponde l'AUDITO.

Si apre un ulteriore dibattito sull'ordine dei lavori, nel quale prendono la parola il senatore BERRINO (*FdI*), nonché, sulle modalità di prosecuzione dell'audizione, i senatori Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) e Ylenia ZAMBITO (*PD-IDP*), i deputati Alfonso COLUCCI (*M5S*) e Alice BUONGUERRIERI (*FDI*).

Il PRESIDENTE fornisce gli opportuni ragguagli.

Prosegue quindi a porre ulteriori domande il deputato Alfonso COLUCCI (*M5S*), al quale risponde l'ingegnere BIANCHI.

Intervengono nuovamente sull'ordine dei lavori, la deputata BUONGUERRIERI (*FDI*), il deputato Alfonso COLUCCI (*M5S*) e la senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*).

Il PRESIDENTE offre chiarimenti e invita a proseguire con l'audizione.

Intervengono nuovamente per svolgere quesiti e aggiungere considerazioni, la senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*), nonché i deputati Alice BUONGUERRIERI (*FDI*) e Alfonso COLUCCI (*M5S*). Rispetto all'intervento svolto da quest'ultimo, offre alcune precisazioni il PRESIDENTE. A tutti risponde l'ingegnere BIANCHI.

Il PRESIDENTE ringrazia l'ingegnere Bianchi per il contributo offerto ai lavori parlamentari e rammenta all'audito che potrà far pervenire la documentazione cui ha fatto riferimento nel corso dei lavori odierni. Del pari l'ingegnere Bianchi avrà cura di indicare, se del caso, eventuali limiti di divulgazione o riservatezza relativi agli atti trasmessi. Dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 23,06.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni n. 394 di giovedì 6 febbraio 2025, seduta n. 28 della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, dalla riga 27 di pagina 8, alla riga 34 di pagina 9, sostituire tutti i capoversi con i seguenti:

Giovanni ROSSI affronta il tema della contenzione meccanica nei reparti psichiatrici ospedalieri, analizzandola preliminarmente dalle prospettive legislativa – a livello internazionale e nazionale – e giudiziaria, citando la sentenza della Corte di Cassazione 50497/78 sul cosiddetto « caso Mastrogiovanni » e la recente sentenza della Corte europea dei diritti umani sul caso Lavrogn contro Italia. Rispetto alla prospettiva bioetica, sottolinea come il ricorso alla contenzione – che non può essere considerato un atto medico – comporti gravi rischi per la salute fisica e mentale dei pazienti, causando traumi, disturbi *post*-traumatici da *stress* e giungendo anche a compromettere la relazione terapeutica tra medico e paziente.

Quanto al profilo riguardante le condizioni di sicurezza in cui gli operatori sanitari devono operare, segnala le ricerche del gruppo *no restraint* di Udine: evitare la contenzione meccanica non espone gli operatori al rischio di disturbo *post* traumatico da *stress* (*burn out*) e non aumenta il rischio infortuni o di venir meno alla cosiddetta « posizione di garanzia ». Vi sono, inoltre, evidenze che la qualità degli ambienti, il *comfort*, l'accoglienza e le « porte aperte » influiscano favorevolmente sul non ricorso alla contenzione, a differenza degli ambienti trasandati, della presenza di porte blindate o di recinzioni all'esterno. I dati, pur incompleti, disponibili dicono che nei 315 SPDC italiani (censiti dall'ultimo Rapporto Salute Mentale, redatto dal Ministero della salute e relativo all'anno 2023) vi è una grande variabilità nel numero e nella durata delle contenzioni meccaniche eseguite. Nello stesso tempo, sono diverse le esperienze *no restraint* in tutt'Italia: l'ultima rilevazione risale al 2022 con 14 Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC) che non avevano effettuato contenzioni. Tali esperienze consentono di comporre un mosaico di buone prassi e dimostrano che è possibile superare questa pratica attraverso un approccio integrato, che coinvolge operatori di diversi ambiti professionali, il monitoraggio costante degli esiti delle cure, la gestione del rischio clinico, le politiche *open door*, il rapporto con il territorio, la collaborazione con la polizia locale e la formazione degli operatori. Le esperienze di Caltagirone e Trento, per esempio, dimostrano che la differenza è fatta dall'ampliarsi delle competenze professionali in campo, con la presenza di psicologi, tecnici della riabilitazione ed educatori professionali, come pure di facilitatori sociali ed esperti in supporto tra pari. Significativo il caso di Mantova: nel 1986 le contenzioni che all'inizio erano qualche centinaio, furono ridotte ad 70 per anno. Attraverso una serie di cambiamenti strutturali, organizzativi e culturali individuati nella leadership e nella formazione e coesione del gruppo di lavoro, si è arrivati ad azzerare le contenzioni. Sono passati 35 anni da quando a Mantova è stata eseguita l'ultima contenzione.

Ricorda che l'esperienza regionale più avanzata è quella del Friuli-Venezia Giulia: in tutti gli SPDC (Pordenone, Udine, Trieste) le contenzioni meccaniche sono azzerate da tempo. La Regione Friuli-Venezia Giulia è l'unica ad essersi dotata di una disposizione ufficiale il cui scopo è quello dell'azzeramento delle contenzioni meccaniche in tutte le strutture sanitarie (delibera 1904/2016). Le Regioni dovrebbero, in primo luogo, dare valore alle esperienze *no restraint*, individuandole come sede di formazione e consulenza per gli altri servizi (come ha fatto la Regione Emilia-Romagna). Dovrebbero, inoltre, produrre documenti ufficiali chiari nell'indicare l'obiettivo del superamento delle contenzioni, con linee guida e procedure da implementare.

Evidenzia come, al fine di superare definitivamente il ricorso alla contenzione meccanica, sia necessario un impegno maggiore da parte delle istituzioni, a partire da un monitoraggio effettivo del ricorso a tale pratica e dalla sorveglianza nazionale, analogamente a quanto accade per i danni da trasfusione. Altri interventi dovrebbero riguardare: l'obbligo di segnalare immediatamente l'attivazione di un intervento di contenzione meccanica a una autorità indipendente che possa valutarne gli elementi di necessità ed urgenza (come il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, che si articola nella rete dei Garanti territoriali, presenti oramai in molti Comuni e Regioni italiane); la presenza continua di un operatore al fianco della persona contenuta sia allo scopo di intervenire immediatamente in casi si determini qualche urgenza riguardo alla salute fisica, sia allo scopo di ricercare, sempre, una qualche forma di contatto allo scopo di stabilire una relazione/rassicurazione/negoziazione che consenta quanto prima di togliere le contenzioni; l'obbligo di un *audit* multidisciplinare e multiprofessionale che consenta, quantomeno, di individuare le azioni di miglioramento utili ad evitare il ripetersi degli episodi di contenzione.

Prendono quindi la parola per porre quesiti o formulare osservazioni, la presidente PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*), che si sofferma sulla mancanza di personale nei reparti, oltre alla senatrice Anna BILOTTI (*M5S*), che chiede dettagli sulla distribuzione territoriale dei reparti *no restraint*, al senatore Filippo SENSI (*PD-IDP*), sull'importanza di un eventuale coinvolgimento dei garanti, e alla senatrice Susanna CAMUSSO (*PD-IDP*), sulla situazione delle residenze private, in particolare per le persone anziane.

A tutti risponde Giovanni ROSSI, ribadendo l'importanza del monitoraggio effettivo a livello nazionale del ricorso a tale pratica, dell'adozione di un modello territoriale e non residenziale e del lavoro culturale sull'opinione pubblica.

